

n. [REDACTED] r.g.a.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE

Così composta

Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO	Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO	Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE	Consigliere est.

Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. [REDACTED] Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. [REDACTED] pubblicata in data 11.05.2021,

TRA

Parte 1

rappresentata e difesa dall [REDACTED]

C.F. 1

) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in [REDACTED]

APPELLANTE

NONCHE'

CP 1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] (C.F. *C.F. 2*) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di del [REDACTED] (C.F. *C.F. 3*) in [REDACTED]

APPELLATA

CONCLUSIONI

Gli avvocati costituiti concludevano come da note di udienza a trattazione scritta *ex art.* 127 *ter* c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La **CP_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato il 17.03.2014, chiedeva di accertare la nullità dei contratti IRS OTC sottoscritti con l'allora convenuta **Controparte_2** (oggi **Parte_1**), e per l'effetto chiedeva di condannare quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. a ripetere la somma di €. 225,697,66, restituendo alla società istante i flussi negativi addebitati, oltre il risarcimento dei danni ad essa cagionati per averla posta anche in una situazione di difficoltà di far fronte al mutuo. Il tutto oltre la condanna della **CP_3** convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

L'istante sosteneva di essere una società a responsabilità limitata di piccole dimensioni con una ristretta compagine sociale a base familiare e che il 22.06.2011 stipulava con **[REDACTED]** un contratto di mutuo dell'importo di €. 6.000.000,00, con interessi calcolati ad un tasso variabile, definito con formula sintetica "Euribor Act/360 sei mesi". La **CP_1** sosteneva che a seguito della sottoscrizione del predetto mutuo, veniva contattata dal **Controparte_2** – istituto di credito facente parte dello stesso gruppo bancario del mutuante – e le veniva proposto di sottoscrivere dei contratti IRS OTC (*Interest rate swap over the counter*). Il primo veniva sottoscritto in data 28.06.2011 con un tasso fisso indicato nella misura del 3,0500% ed il secondo sottoscritto il 27.09.2011 con un tasso "parametro" nella misura fissa del 2,25000%. I contratti in parola erano finalizzati a "coprire il rischio legato ai tassi di interesse relativo alla specifica posizione debitoria a tasso variabile", ed il capitale di riferimento era pari ad €. 3.000.000,00 per ciascun contratto. L'effetto di entrambe i contratti, a detta della società istante è stato quello di minare la sopravvivenza della stessa. La **CP_3** nel

corso del tempo aveva addebitato alla CP_1 interessi per una somma complessiva di €. 225.697,66, oltre spese pari al 9.35%, con effetto devastante sotto il profilo economico e finanziario della società. Sosteneva, poi, che gli addebiti non rispecchiavano neppure i criteri previsti dai contratti, in quanto sarebbero stati applicati con meccanismi del tutto opachi e l'illegittimità della dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato rilasciata dalla Banca, contemplata nel contratto datato 28.06.2011. Pertanto, nell'assunto che tale dichiarazione non fosse del tutto inconferente e non corrispondente al vero, la CP_1 deduceva l'esclusiva responsabilità della convenuta CP_3 per aver violato l'art. 21 TUF e la conseguente nullità dei predetti contratti. Chiedeva, quindi, così provvedere: *“- accertare la nullità per le ragioni sopra esposte dei contratti IRS OTC menzionati in narrativa e per l'effetto condannare la banca convenuta a ripetere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cod. civ., alla società istante la somma di €. 225.697,66 ed, in ogni caso, restituire alla società istante tutti i flussi negativi addebitati anche in corso di causa per l'effetto dei contratti swap sopra indicati, oltre al risarcimento dei danni cagionati per aver posto la società nella situazione di difficoltà di far fronte al mutuo sopra indicato ovvero per l'esposizione del rischiosissimo derivato nella Centrale nella misura che verrà determinata nel corso del presente giudizio ovvero da determinarsi in via equitativa, a norma dell'art. 1226 cod. civ., nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi impossibile o eccessivamente difficile la precisa quantificazione dei danni stessi; - in via meramente subordinata dichiarare la banca convenuta responsabile per aver violato l'art. 21 TUF e per l'effetto condannarla a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, alla società istante la complessiva somma di €. 225.697,66 oltre agli esborsi eventualmente sostenuti in corso di causa per tutti i flussi negativi che verranno addebitati in corso di causa dalla banca; - in entrambi i casi (recte, nel caso della domanda principale e nel caso di domanda subordinata), condannare la banca convenuta al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed alla corresponsione degli interessi sulle somme rivalutate; -*

il tutto con condanna della banca convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”.

Nel giudizio così introdotto, si costituiva la *Parte_1* (quale incorporante di *Controparte_2*), la quale contestava estensivamente l’atto introduttivo della *CP_1* in quanto infondato, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla società attrice, con vittoria di spese e competenze, e concludeva *“per il rigetto di tutte le domande proposte dalla società attrice, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.*

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. [REDACTED], pubblicata in data 11.05.2021, così provvedeva: *“1) Dichiaro nulli i contratti stipulati tra le parti del presente giudizio in data 28/6 e 27/09/2011 in Nola, denominati “interest rate swap tasso certo” e “derivati OTC su tassi di interesse... interest rate swap tasso certo”; 2) Condanna la società convenuta a pagare alla società attrice la somma di €. 190732,52, oltre interessi legali dalla domanda; 3) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice ogni somma che *CP_1* documenti di avere versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti; 4) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese di giudizio, che liquida in €. 703,72 per esborsi ed €. 13430 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore degli avv.ti Guido Bevilacqua e Francesco Fimmanò”.*

Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: *“preliminarmente, in accoglimento dell’istanza formulata, disporre la sospensione inaudita altera parte dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata; nel merito, accogliere l’appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta in primo grado dalla *CP_1* condannare la società appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.*

Nel giudizio così incardinato si costituiva l’appellata società *CP_1* chiedendo il rigetto dell’appello, con vittoria di spese e competenze. Spiegava altresì appello incidentale, chiedendo, così provvedere: *“a) preliminarmente venga rigettata l’istanza di*

sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata, per quanto sopra esposto; b) che vengano rigettate le domande avverse, per i motivi sopra esposti, con conseguente conferma dell'appellata sentenza; c) che venga condannata la controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio; d) in accoglimento dello spiegato appello incidentale che la Controparte_4 a riforma parziale della sentenza di I grado, venga condannata a pagare alla CP_1 il complessivo importo di €. 225.697,66, oltre interessi legali dalla domanda”.

La Corte, all'udienza del 13.11.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 *ter* cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, intitolato “*Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418. Coma 2 c.c. in riferimento all'art. 1325 c.c. – erronea individuazione degli elementi essenziali ai fini della validità dei contratti IRS oggetto di causa*”, l'appellante sostiene che il primo Giudice avrebbe errato ad affermare che gli scenari probabilistici quali il *mark to market* e i dati sulla remunerazione dell'intermediario costituiscano elementi essenziali del contratto che devono essere inseriti nei contratti a pena di nullità. Che il *mark to market* così come la remunerazione dell'intermediario erano stati inseriti nei contratti sottoscritti con l'odierna appellata e che gli scenari probabilistici riferiti ai tassi di interesse attesi con riferimento alla vita dei contratti in derivati, sono da ritenersi aspetti relativi all'andamento futuro dei tassi di interessi connaturati alla stessa struttura dei contratti IRS di copertura costituendo il vero e proprio elemento di rischio a carico dell'investitore.

Con il secondo motivo di gravame, intitolato “*Omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie e di circostanze decisive ai fini della risoluzione della controversia*”, l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato a non dar conto che

la remunerazione prevista per l'intermediario fosse presente ed esplicitata in entrambi i contratti IRS OTC. Assume, poi, che il Tribunale erroneamente non avrebbe dato conto alla puntuale e precisa normativa sui rischi e benefici dei contratti, nonché sul meccanismo contrattuale sotteso allo scambio dei differenziali tra interesse variabile e interesse fisso. Deduce, infine, di aver correttamente adempiuto a tutti gli obblighi comportamentali imposti dalla normativa di settore.

Stante la loro stretta connessione, i due motivi di gravame saranno analizzati unitamente. Entrambi i motivi sono infondati.

Orbene dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel corso dell'istruttoria in primo grado, e dalla documentazione acquisita agli atti di causa, si evince che la società appellata, a seguito della stipulazione di un contratto di mutuo a tasso variabile, per una somma pari ad €. 6.000.000,00 con la ██████████, concludeva con l'allora *Controparte 2* due contratti in strumenti finanziari derivati finalizzati alla copertura del rischio collegato all'eventuale futura variazione in rialzo dei tassi di interesse relativi al predetto mutuo. La tipologia di derivati finanziari stipulati nella fattispecie in esame è tra quelle più diffuse nel settore, contraddistinta con la denominazione "*Interest Rate Swap*", che di seguito sarà indicata per brevità con la sua sigla *Pt_2*. Indipendentemente dalla finalità per la quale tale tipologia di contratto viene stipulato, l'*Pt_2* è in ogni caso un contratto aleatorio, con un rischio legato ad eventi futuri ed incerti che lo connota e che dovrà essere necessariamente bilaterale.

Parlare però di alea bilaterale non vuol dire che detta alea debba incidere in maniera uguale sui contraenti, essendo sufficiente che vi sia a monte una componente di rischio apprezzabile in capo ad entrambi i soggetti, anche se di diversa entità e rilevanza. Lo schema negoziale ha quindi il suo fulcro e la sua causa contrattuale astratta nella condivisione di un rischio dei contraenti, che sono *ab origine* portatori di interessi contrapposti in ordine alla concretizzazione dello stesso.

Lo squilibrio contrattuale a discapito della società e sbilanciamento dell'alea a carico del cliente deriva, come innanzi detto, anche dalla circostanza che, a fronte di una

ristrettissima capacità di copertura del rischio di rialzo dei tassi, è preclusa all'azienda la possibilità di trarre beneficio da eventuali riduzioni del tasso variabile di interesse (nella specie euribor act/360 sei mesi).

Inoltre, per ottenere tale estremamente limitata copertura, il cliente rinuncia ad ogni possibile beneficio economico derivante da una eventuale futura riduzione del tasso variabile previsto in contratto (euribor a sei mesi), rimanendo comunque sempre obbligato a pagare gli interessi secondo tale tasso iniziale anche in caso di sua riduzione nel corso del rapporto. Appare dunque evidente che i contratti *Pt_2* in oggetto abbiano una ridottissima capacità per il cliente di copertura e garanzia dal rischio di rialzi dei tassi di interesse e dunque una limitatissima funzione di "*Risk management*" in quanto, per le ragioni sopra esposte, proteggono l'utente solo da ristrette variazioni al rialzo del tasso di interesse euribor, lasciando invece priva di garanzia la società in caso di aumenti del tasso di interesse di importo rilevante e come tali quindi molto più rischiosi. Inoltre, ulteriore squilibrio contrattuale a discapito della società e sbilanciamento dell'alea a carico del cliente deriva, come innanzi detto, anche dalla circostanza che, a fronte di tale ristrettissima capacità di copertura del rischio di rialzo dei tassi, è preclusa alla azienda la possibilità di trarre beneficio da eventuali riduzioni del tasso variabile di interesse (euribor a sei mesi).

Da tale squilibrio delle posizioni contrattuali dei contraenti, con spostamento dell'alea negoziale per la maggior parte a carico del cliente, si ricava la inadeguatezza di tale operazione finanziaria in relazione al profilo del cliente che è risultato non essere un operatore qualificato, ma una società a responsabilità limitata di modeste dimensioni a ristretta compagine sociale ed a carattere essenzialmente familiare, non usualmente dedita a tale tipologia estremamente complessa di operazioni e non in possesso di idonee conoscenze in campo economico - finanziario tali da permettergli di comprendere il meccanismo, la portata, la peculiarità e l'alta rischiosità dell'operazione in questione in mancanza di una specifica e puntuale informazione da parte della banca sulle caratteristiche del contratto. In particolare, ritiene la Corte che la società appellata non

sia mai stata posta in grado di comprendere la portata dell'operazione sottoscritta non risultando provato che la stessa sia stata preventivamente informata dei rischi che avrebbe comportato la sottoscrizione dei contratti alla stessa proposti dalla banca, né gli stessi contratti contengono i dati utili che sarebbero stati necessari a conoscere tutti gli aspetti rilevanti del *mark to market*, sia quanto alla remunerazione dell'intermediario che in relazione agli scenari probabilistici. A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi il rilievo al fatto che il *mark to market* inserito nei contratti in oggetto, come correttamente rilevato dal CTU, è negativo ma solo iniziale (cfr. ctu a firma del dott. Per_I [...]).

In mancanza, dunque, dell'indicazione del *mark to market*, della remunerazione dell'intermediario e degli scenari probabilistici all'interno dei regolamenti contrattuali, i contratti in commento sono da ritenersi nulli secondo gli insegnamenti della Cassazione a Sezioni Unite.

La Suprema Corte di Cassazione SS.UU. n. 8770/2020, in particolare, afferma che la misura quantitativa e qualitativa dell'alea deve evidenziare i costi pur impliciti, precisando che i contratti IRS possono essere conclusi *“solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei c.d. costi occulti...”*.

Il suddetto principio trova precipua applicazione nel caso di specie, in quanto nei due contratti del 28.06.2011 e 27.09.2011 non risultano inseriti gli scenari probabilistici, né i criteri utilizzati per la determinazione del *mark to market* che, come abbiamo visto, secondo la Cassazione a Sezioni Unite, costituiscono requisito essenziale dei contratti IRS. Pertanto, deve essere senza dubbio confermata la decisione del Tribunale di Napoli nella parte in cui afferma che *“Non risulta che nei due contratti del 28/6/2011 e del 27/9/2011 siano stati inseriti gli scenari probabilistici che secondo la Cassazione a Sezioni Unite costituiscono requisito essenziale dei contratti di IRS, mancando i quali detto scenario è nullo (...) Di più si consideri che, come rilevato dal CTU, nei contratti di cui si discute non vengono distinti fair value (valore intrinseco dell'attività*

finanziaria) e costi, laddove Cass. SS.UU. 8770/2020 afferma che la misura quantitativa e qualitativa dell'alea deve evidenziare i costi pur impliciti". Né la CP_1 ha mai dichiarato, nell'analisi del suo profilo finanziario di conoscere "le caratteristiche ed i rischi delle obbligazioni o di altri prodotti finanziari strutturati... il cui rendimento ... dipende, in modo facilmente comprensibile, dall'andamento dei principali indici finanziari o tassi di cambio...", né di avere del personale che si tenga aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari con continuità. Tanto proprio a dimostrazione, come sopra detto, della mancanza di consapevolezza della CP_1 di quelli che sarebbero potuti essere i rischi connessi a tali contratti. In particolare, va rilevato che l'art. 21 del D. Lgs. 58/98 (o anche T.U.F.), per quanto rileva in questa sede, stabilisce che "nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dei clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati". In attuazione delle succitate disposizioni di legge si prevede ancora, a carico degli intermediari, l'obbligo di richiedere ed ottenere dal cliente o potenziale cliente al quale viene proposto un determinato prodotto finanziario informazioni circa la sua "conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento" (art. 39, 1° comma). In caso di mancato ottenimento delle predette informazioni gli intermediari debbono astenersi dal prestare i menzionati servizi (art. 39, comma 6). Inoltre, le informazioni a sua volta da rendere dall'intermediario al cliente o a potenziali clienti al dettaglio (qualifica rivestita dall'odierna appellata) devono contenere oltre all'indicazione degli eventuali vantaggi potenziali del servizio di investimento o dello strumento finanziario, anche un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti (art. 28, 2° comma, lett. b). Si tratta evidentemente di obblighi tanto di acquisizione delle informazioni utili per adeguare la successiva fase operativa, quanto di illustrazione delle informazioni sui rischi dell'operazione finanziaria, obblighi che, in base alla ricostruzione operata dalla

su richiamata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, attengono alla fase precedente la stipulazione del contratto quadro. Giova poi rammentare che la Suprema Corte di Cassazione, sez. I, con la recente ordinanza n. 4076/2025 ha affermato che *“in tema di “interest rate swap”, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell’investitore, ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell’alea, investendo, altresì gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile.”*

Pertanto entrambi i motivi di gravame vanno rigettati.

Quanto all’appello incidentale articolato dall’appellata CP_1 lo stesso è affidato al seguente motivo: *“Il giudice di primo grado ha accertato la nullità dei due contratti per cui è causa, condannando la banca convenuta a pagare alla società attrice la somma di € 190.732,52, oltre interessi legali dalla domanda. La quantificazione di tutti i differenziali negativi corrisposti alla banca in forza dei due contratti nulli, tuttavia, non è esatta in quanto il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione tutti gli estratti conto prodotti dalla società attrice, la cui sommatoria è pari al complessivo importo di € 225.697,66 e dettagliatamente riportati alle pag. 2 e 3 dell’atto di citazione. Tale importo è, quindi, provato nella prospettiva delineata dall’art. 2697 cod. civ. Oltre alle evidenze probatorie, va altresì tenuto in conto che tale importo complessivo è fatto pacifico in causa, non essendo contestato dalla banca convenuta nel corso del giudizio di primo grado. E’ ben noto che alla luce del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., non hanno bisogno di essere provati i fatti, che allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall’altra. Il giudice di primo grado ha, pertanto, errato nel non condannare la banca convenuta a pagare alla società attrice la complessiva somma di € 225.697,66, oltre interessi legali dalla domanda. In parziale riforma della sentenza impugnata, si chiede quindi che la banca appellante venga condannata a pagare alla società appellata il complessivo importo di € 225.697,66, oltre interessi legali dalla domanda.”*

L'appello incidentale è fondato.

All'uopo, infatti, si osserva che non è mai stata contestata dalla convenuta in prime cure *Parte_1* (nemmeno in sede di gravame), la quantificazione dei flussi negativi lamentati dall'odierna appellata pari ad € 225.697,66, somma di cui l'appellata in via riconvenzionale chiede la restituzione. Pertanto, alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui non hanno bisogno di essere provati i fatti allegati da una parte, che non sono stati espressamente contestati dall'altra, in accoglimento dell'appello incidentale, l'appellata *Parte_1* deve essere condannata alla restituzione in favore della *CP_1* della maggiore somma pari ad € 225.697,66 oltre interessi legali dalla domanda.

Per tutti i suesposti motivi, l'appello principale va rigettato mentre va accolto l'appello incidentale con parziale modifica della gravata sentenza del Tribunale nei termini di cui sopra, sentenza che per il resto va confermata anche in ordine alla statuizione relativa alle spese, non assumendo rilevanza ai fini della liquidazione delle stesse la condanna dell'appellante ad una somma maggiore di quella liquidata dal giudice di prime cure, in quanto rientrante nel medesimo scaglione.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi minimi previsti in tabella, in considerazione della semplicità della questione esaminata, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.

A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1-bis di detto articolo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_I* contro *CP_I* avverso la sentenza n. 4476/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 11.05.2021, nonché sull'appello incidentale proposto da *CP_I* così provvede:

- a) Rigetta l'appello principale proposto dalla *Parte_I*
- b) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la *Parte_I* al pagamento in favore della *CP_I* di € 225.697,66 oltre interessi legali dalla domanda;
- c) Condanna *Parte_I* al pagamento in favore di *CP_I* delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in complessivi €. ██████████ per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali con attribuzione all'avv. ██████████ dichiaratosi anticipatario;
- d) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- e) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante *Parte_I* di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.1-bis di detto articolo.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026

Il Consigliere estensore

Dr.ssa Monica Cacace

Il Presidente

Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione civile

R.G. [REDACTED]

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Federico Bressan	Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 4.5.2023, promossa con atto di citazione in appello

da

[REDACTED] *Parte_1* C.F. [REDACTED] *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [REDACTED] e [REDACTED] *Parte_2* (C.F. [REDACTED] *C.F._1*) nat [REDACTED], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]

appellanti

contro

[REDACTED] *Controparte_1* (C.F. [REDACTED] *P.IVA_2*), in persona del procuratore [REDACTED] [REDACTED], con sede legale *CP_1* [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED];

appellata

Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. ██████████ del Tribunale di Venezia, pronunciata il 4.8.2022 e
pubblicata il 24.10.2022 nella causa iscritta al n. ██████████ R.G.

CONCLUSIONI

- per parte appellante:

“in via preliminare - accertata e dichiarata la sussistenza dei gravi e fondati motivi, sospendersi ex art. 283 c.p.c. l’efficacia esecutiva e/o l’esecuzione, ove iniziata, della sentenza appellata, stante la nullità e, comunque, l’erroneità della stessa, oltre che la fondatezza della presente impugnazione e, in ogni caso, per tutti i motivi dedotti in atti. sempre in via preliminare - accertare e dichiarare la nullità ex art. 161, co. 1, c.p.c., della sentenza n. ██████████ del Tribunale di Venezia, oggetto di impugnazione, per vizio di omessa pronuncia e/o, comunque, per vizio di ultra/extrapetizione per tutti i motivi dedotti nel presente atto con ogni consequenziale pronuncia. NEL MERITO relativamente ai rapporti di conto corrente bancario: - accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi sul rapporto di conto corrente bancario n. ██████████, oggetto di causa, per tutte le ragioni esposte nel presente atto; - accertarsi e dichiararsi l’inefficacia delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi sul rapporto di conto corrente bancario per tutti i motivi esposti in atti; - previa determinazione del saldo effettivo del conto corrente sopra indicato, anche in considerazione delle ulteriori irregolarità denunciate in premesse o che dovessero essere riscontrate in corso di causa, rideterminarsi l’esatto rapporto dare/avere tra le parti; - rideterminarsi il saldo finale del rapporto per cui è causa alla data di introduzione del presente giudizio previa eliminazione delle somme addebitate sine titolo dalla data di apertura del conto a titolo di interessi non dovuti, di

interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, riconducendo altresì le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca; - accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice alla banca convenuta in dipendenza del rapporto bancario per cui è causa, ovvero compensarsi le partite di dare avere tra le parti; - previa determinazione del saldo effettivo del conto di cui sopra, anche in considerazione delle ulteriori irregolarità denunciate in narrativa, condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme trattenute sine titolo dalla data di apertura del rapporto a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, di Commissioni di Massimo Scoperto, ed a qualunque altro titolo non dovute, riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo. relativamente alle operazioni in derivati: - accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza delle operazioni in derivati poste in essere dalla attrice e descritte in atti, per mancanza del contratto quadro e/o, comunque, per violazione dell'art. 23 TUF; - accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza dei contratti derivati denominati Collar con Floor Knock In ed Interest Rate Swap Multifase per Rimodulazione oggetto di causa, e descritti in atti, per tutte le motivazioni, in fatto ed in diritto, espone in narrativa; - per l'effetto condannarsi parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice delle somme pagate dalla stessa in esecuzione dei predetti contratti derivati così come descritto in atti nella misura che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e statuizione che nessun addebito può essere effettuato nei confronti della società *Parte 1* [...] e che nessun pagamento può essere richiesto, nonché ordinarsi la restituzione delle somme già corrisposte e delle altre che fossero corrisposte maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da

ogni addebito e/o pagamento fino al saldo; - accertare la responsabilità per i fatti di cui in narrativa della convenuta anche a titolo di atto illecito, accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento dell'istituto di credito convenuto agli obblighi contrattuali e di legge su di esso incombenti relativamente alla nascita e gestione dei contratti derivati per cui è causa, per tutte le causali descritte in premesse, con la conseguente pronuncia di risoluzione del contratto derivato Interest Rate Swap Multifase per Rimodulazione, di integrale illegittimità degli addebiti e statuizione che nessun addebito può essere effettuato nei confronti della società *Parte 1* e che nessun pagamento può essere richiesto, nonché con le conseguenti restituzioni delle somme già corrisposte e delle altre che fossero corrisposte maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da ogni addebito e/o pagamento fino al saldo e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di causa. - condannare la società convenuta a restituire e/o risarcire a titolo di danno alla attrice la somma complessiva di cui in narrativa di € 276.000,00 oltre che all'ulteriore somma di € 68.900,00 addebitate e/o pagate dall'attrice a titolo di commissioni implicite o di qualsiasi altra somma sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, con maggiorazione in ogni caso di interessi e rivalutazione monetaria; - condannare l'istituto di credito convenuto al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale patito e/o patendo dall'attrice, nella misura che sarà determinata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA con riferimento al rapporto di conto corrente: - disporsi CTU contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio del rapporto di conto corrente [REDACTED], e a rideterminarne il saldo effettivo dello stesso, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, applicando il saggio legale degli interessi, escludendo, altresì, la commissione di

massimo scoperto e tutte le somme e competenze a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non contrattualmente previste, riconducendo gli addebiti e gli accrediti al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria. con riferimento alle operazioni in derivati: - disporsi CTU contabile tesa a verificare: se i prodotti derivati per cui è causa fossero adeguati e coerenti con le esigenze di copertura dei rischi della società attrice, tenuto conto delle previsioni dell'epoca nonché adeguate alla profilatura soggettiva ed oggettivo della società attrice nel rispetto dei criteri di adeguatezza ed appropriatezza di cui al TUF ed ai Regolamenti CONSOB pro tempore vigenti; se fossero coerenti con la esposizione debitoria della società e se fossero in grado di svolgere una adeguata funzione di copertura dei rischi connessi alla variazione dei tassi; se nei derivati oggetto di causa vi è stato il superamento del tasso soglia di cui alla Legge 108/96; a verificare e quantificare il costo delle operazioni oggetto di causa e se questi siano stati espressamente dichiarati nella documentazione in atti nel rispetto delle norme di cui al TUF ed ai Regolamenti CONSOB pro tempore vigenti; se siano state intenzionalmente taciute o rappresentate circostanze di fatto tese ad occultare alla società attrice aspetti essenziali nell'acquisto dei prodotti (controparte effettiva dello swap, costi dell'operazione, posizione dell'istituto di credito rispetto allo stesso, evidenziazione delle connotazioni assicurative e/o speculative del prodotto, prospettazioni parziali e/o suggestive del rendimento e del funzionamento dello stesso); se risultino nel caso di specie rispettate le prescrizioni dettate in proposito dal *Cont* e dalla CONSOB con riguardo ai derivati oggetto di causa avuto riguardo a tutte le contestazioni mosse in atti; quali siano state le perdite complessivamente subite dall'attrice in relazione alle operazioni finanziarie di cui è causa e quali sarebbero stati i costi che avrebbe (eventualmente) sostenuto per effettuare operazioni diverse di copertura, quali ad es. derivati c.d. "plain vanilla" o acquisti a termine di valuta per la copertura del "rischio cambio" ovvero acquisto di opzioni su tassi/conversione di tasso variabile in tasso fisso per la copertura del "rischio tassi"; a

chiarire come siano strutturati in linea generale i mark to market e gli up front e, nel caso di specie, a quale logica di mercato – se oggettiva o soggettiva – fosse improntato i prodotti per cui è causa, offrendo ogni utile elemento idoneo a valutare i requisiti di cui all'art. 21 TUF; a verificare se gli addebiti di differenziali operati sul conto della attrice siano il risultato della corretta applicazione delle formule previste nei contratti”;

- per parte appellata:

“In via principale: per i motivi e nei limiti di cui in atti, respingere l’impugnazione con conferma della sentenza del Tribunale di Venezia nr. 1817/2022 del 24.10.2022; nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte appellante relative ai derivati oggetto di causa, limitarsi le restituzioni all’esito del reale dare avere tra le parti nei rapporti stessi. In ogni caso: Con vittoria di oneri e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte_1 e *Parte_2* - legale rappresentante della società - convenivano in giudizio *Controparte_1* e, sul presupposto che la società avesse intrattenuto con la banca il rapporto di conto corrente [REDACTED] (sul quale operavano collegati contratti di apertura di credito), due rapporti di mutuo fondiario stipulati il 5.6.2006 e il 25.9.2006 e avesse concluso con la banca due operazioni in derivati (il 23.3.2006 e l’11.11.2011), deducevano: 1) l’illegittima applicazione di addebiti sul conto corrente per interessi in misura ultralegale non pattuiti, per interessi con capitalizzazione trimestrale non pattuita, per commissioni di massimo scoperto e altre commissioni variamente denominate non pattuite (peraltro, nulle per assenza di causa); 2) l’illegittima applicazione di tassi usurari relativamente ai rapporti di mutuo; 3) la nullità dei due contratti derivati, perché non assistiti dal c.d. contratto quadro (in violazione dell’art. 23 TUF), perché stipulati in violazione della norma imperativa che

prevede l'obbligo per gli intermediari di tenere una condotta corretta e trasparente (in violazione dell'art. 21 TUF), perché privi della causa di copertura del rischio di innalzamento del tasso di interesse variabile relativo ad una pregressa esposizione debitoria (come rappresentata alla cliente dall'intermediario), risultando sorretti da un intento puramente speculativo, perché comportanti l'applicazione di costi impliciti non comunicati dalla banca, perché impari considerato che la banca non aveva rappresentato alla cliente il valore negativo iniziale dei derivati, né le aveva corrisposto in compensazione una pari somma.

Sulla base di queste allegazioni, gli attori domandavano: 1) quanto al rapporto di conto corrente, l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti contestati, la rideterminazione del saldo effettivo, nonché la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illecitamente addebitate, oltre interessi e rivalutazione; 2) quanto ai rapporti di mutuo fondiario, l'accertamento e la declaratoria di nullità degli interessi usurari, nonché la condanna della convenuta alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi; 3) quanto alle operazioni in derivati, da considerarsi interdipendenti e connesse, la declaratoria di nullità di entrambe e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate in esecuzione dei derivati, l'accertamento della responsabilità per grave inadempimento della banca rispetto agli obblighi informativi e la declaratoria di risoluzione del secondo derivato, la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito quantificabile in € 276.000,00 e € 68.900,00.

Si costituiva *Controparte_1* contestando le deduzioni attoree: evidenziava la puntale previsione di ogni pattuizione relativamente al rapporto di conto corrente, il mancato superamento del tasso soglia con riferimento ai rapporti di mutuo, la circostanza che *Parte_2* poteva considerarsi come operatore qualificato, in grado di conoscere i rischi delle due operazioni in derivati, nonché l'assoluta autonomia e indipendenza delle due operazioni;

concludeva per il rigetto delle istanze dell'attrice.

La causa veniva istruita mediante l'espletamento di c.t.u., avente ad oggetto il seguente quesito peritale (v. ordinanza del 30.10.2015): *"1) se le clausole contrattuali di conto corrente siano state applicate come previsione contrattuale, con riferimento ad interessi, commissioni di massimo scoperto e anatocismo bilaterale e con verifica se sia stato superato il tasso usurario; 2) se i tassi previsti nei contratti di mutuo superino la soglia dell'usura; 3) se i contratti in derivati abbiano comportato l'applicazione di commissioni implicite"*.

Il quesito peritale veniva più volte integrato nel corso del giudizio e precisamente: 1) con ordinanza del 20.6.2017, in richiamo al verbale d'udienza del 26.10.2016 (*"venga integrata la CTU effettuando un conteggio alternativo per quanto riguarda il conto corrente escludendo la capitalizzazione per l'intero periodo del rapporto con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. Per quanto riguarda i mutui che venga quantificata la somma da ripetere avendo il ctu rilevato in più ipotesi l'usurarietà dei tassi"*); 2) con ordinanza del 29.1.2019, in richiamo al verbale d'udienza del 29.1.2019 (*"integrazione della ctu con riferimento ai due strumenti finanziari derivati oggetto di causa e chiede che al ctu venga demandata la verifica del rispetto degli obblighi informativi da parte della banca convenuta, con riferimento anche all'adempimento degli obblighi formali e quindi alla sottoscrizione del contratto quadro, quantificando altresì le perdite subite dalla società attrice in esecuzione delle due operazioni derivati"*); 3) con ordinanza del 26.1.2021 (*"con riferimento al rapporto di conto corrente, il CTU determini se, a seguito della stipula di modifiche contrattuali successive all'entrata in vigore della l. 108 del 1996 o dello ius variandi legittimamente esercitato da parte della CP_1 (si veda art. 18 contratto di conto corrente), il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato alla data di stipula del contratto superi i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 (con*

la specificazione che il superamento della soglia per effetto dell'abbassamento del tasso medio è *Parte_3* e quindi IRRILEVANTE cfr. Cass. civ. sent. SS.UU.n. 24675 del 2017) e in tal caso espunga gli interessi passivi, le spese e la c.m.s. fino alla successiva modifica delle condizioni contrattuali e/o dell'esercizio dello ius variandi che abbia riportato gli interessi entro il tasso soglia; ai fini del calcolo, determini il CTU se sia superiore o meno alla cms soglia esistente al momento della pattuizione; in caso di supero, applichi le modalità di comparazione di cui al Bollettino di Vigilanza 12 del dicembre 2005 come richiamate da Cass. civ. S.U. n. 16303 del 2018. In ogni caso, nei trimestri in cui non venga verificato il superamento della soglia di usura, esaminati gli atti e la documentazione versata in causa, ridetermini il CTU utilizzando il metodo d'imputazione usato dalla banca durante il rapporto in deroga a quello previsto alternativamente alla volontà del creditore dall'art. 1194 c.c., il saldo del conto corrente di cui è causa attenendosi ai seguenti criteri: - gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando il tasso contrattualmente pattuito. In difetto di previsione contrattuale, se sono stati applicati interessi ultralegali non pattuiti per iscritto o se sono stati pattuiti interessi mediante il rinvio agli usi di piazza deve essere applicato per il periodo sino all'entrata in vigore della L. 154/92 il tasso previsto dall'art. 1284 c.c. e, per quello successivo, in primis, quello stabilito dall'art. 5 L. 154/92 e poi, dopo l'entrata in vigore del TUB, il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 TUB. L'applicazione dei criteri sostitutivi va effettuata ratione temporis, tenuto presente l'art.161, comma 6, TUB per cui "i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori"; - dovranno essere considerate come operazioni attive quelle che comportano la maturazione di un credito per la banca (erogazione di prestiti, concessione di finanziamenti) e passive quelle a debito sempre della banca, con la precisazione che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT

annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, o se più favorevole per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; - conteggi il CTU gli interessi passivi mantenendo la capitalizzazione composta degli interessi; - escluda ogni addebito a titolo di commissione di massimo scoperto se non espressamente pattuita e se carente dei requisiti della periodicità, della percentuale e della base di calcolo ed espunga inoltre altre spese e commissioni non previste contrattualmente; - nel caso la cms sia valida, determini il CTU se sia superiore o meno alla cms soglia esistente al momento della pattuizione; in caso di supero, applichi le modalità di comparazione di cui al Bollettino di Vigilanza 12 del dicembre 2005 come richiamate da Cass. civ. S.U. n. 16303 del 2018; - scorpori le eventuali spese per tenuta conto o per operazione e/o quelle altrimenti denominate, salvo vi sia stata pattuizione per iscritto o siano comunque state pubblicizzate a norma dell'art. 117 settimo comma T.U. bancario b) nel corso del rapporto. In merito ai rapporti di mutuo, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione Sezioni Unite 19597/2020, il CTU verifichi il superamento della soglia del tasso corrispettivo e del tasso di mora contrattualmente pattuiti nei rapporti di mutuo mantenendo separati le analisi dei due tassi secondo la previsione di cui al punto 7.i) delle motivazioni della sentenza. Verifichi inoltre il CTU se le parti hanno dedotto nel fascicolo di causa gli oneri probatori stabiliti dalla citata Cassazione, con la precisazione che i documenti pubblici, quali i decreti ministeriali, sono sempre acquisibili in atti. Non si consideri nel calcolo del tasso effettivo la penale per estinzione anticipata in quanto la stessa non costituisce un costo collegato all'erogazione del credito, ma va qualificata come pattuizione del tutto incidentale ed eventuale, che individua un corrispettivo per il recesso dal contratto. Richiamata la Cassazione Sezioni Unite 19/10/2017 n. 24675 il CTU non esegua alcuna verifica circa l'usura sopravvenuta. Qualora venga verificata l'usura originaria del tasso corrispettivo ricalcoli il

CTU gli interessi al saggio legale. Ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori comporti il superamento della predetta soglia, secondo la previsione di cui al punto 7. iv) della sentenza n. 19597/2020, il CTU mantenga i calcoli eseguiti in ordine agli interessi corrispettivi e ricalcoli gli importi dovuti a titolo di mora applicando l'interesse corrispettivo ai sensi dell'art. 1224 cc. Il ricalcolo degli interessi di mora vengano eseguiti dal CTU con preliminare verifica se in atti sono stati prodotti dal debitore documentazione attestante l'applicazione della mora. Alla luce di quanto sopra calcoli infine il CTU i relativi rapporti di dare/avere").

Esperita la c.t.u., il giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

Con sentenza n. ████████ pubblicata il 24.10.22, il Tribunale di Venezia così statuiva:

- "1) accerta e dichiara, per i motivi sopra esposti, che il saldo passivo di conto corrente a carico della società attrice correntista ████████ Parte_1 ammonta ad € 95.500,61, con gli interessi legali dalla data della notificazione dell'atto di citazione;*
- 2) accerta e dichiara, per i motivi sopra esposti, che la società convenuta ████████ [...] ████████ Controparte_1 è debitrice nei confronti della società attrice ████████ Parte_1 della somma di € 25.606,00, con gli interessi legali dalla data della notificazione dell'atto di citazione;*
- 3) condanna, per i motivi sopra esposti ed operata la compensazione tra quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, la società attrice ████████ Parte_4 al pagamento in favore della società convenuta ████████ Controparte_3 della somma di € 69.894,61, con gli interessi legali dalla data della notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo;*
- 4) respinge, per i motivi sopra esposti, ogni ulteriore domanda formulata dalle parti;*
- 5) compensa, per i motivi esposti, interamente tra le parti le spese del giudizio".*

Queste, in sintesi, le ragioni poste a fondamento della decisione: 1) il saldo del conto corrente dev'essere rideterminato in € 95.500,61 a debito della correntista (anziché € 107.745,87 a debito della correntista); 2) l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati ai contratti di mutuo è infondata, non risultando il superamento del tasso soglia; 3) la documentazione informativa relativa ai due contratti derivati era stata correttamente fornita all'attrice, anche tenuto conto del ruolo qualificato del suo legale rappresentante; 4) i due derivati non possono considerarsi connessi e interdipendenti, considerato che dalla documentazione in atti risulta che erano stati stipulati, su richiesta dell'attrice, a copertura di esposizioni differenti; 5) l'eccezione di nullità dei derivati per omessa indicazione del valore negativo iniziale (c.d. *up front*) è infondata, atteso che il derivato del 2011 indicava tale valore (€ 107.000,00) e la medesima somma era stata corrisposta dalla banca in favore della cliente come risultava dall'estratto conto del rapporto 22681P del novembre 2011; 6) l'eccezione di nullità dei derivati per omessa indicazione del c.d. *mark to market* è infondata, sia perché irrilevante ai fini della validità, sia perché le parti avevano convenzionalmente pattuito che la quantificazione di questo valore dovesse avvenire al momento della risoluzione anticipata del rapporto secondo una procedura condivisa che prevedeva la determinabilità quale media aritmetica dei valori corrispondenti forniti da tre primari operatori del mercato dei derivati (operatori scelti appunto dalle parti, concordemente), salvo diversa pattuizione specifica contenuta nel singolo derivato; 7) a questo proposito, l'art. 16 dell'accordo normativo avente ad oggetto l'operazione del derivato del 2011 conteneva tale diversa pattuizione, nella parte in cui l'attrice aveva conferito espressamente alla banca la facoltà di individuare il *mark to market* (con ciò implicitamente rinunciando a partecipare alla procedura di determinazione); 8) la contestazione relativa all'applicazione di costi impliciti è fondata, posto che – come accertato dal c.t.u. – tali costi risultano quantificabili in € 25.606,00 e vanno

riconosciuti in favore dell'attrice.

Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello *Parte 1* e *Parte 2*.
Col primo motivo di appello (A.1) lamentano la “violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. e nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto prevista nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 22681/75, già n. 00000022681p, e del collegato contratto di apertura di credito in conto – violazione e falsa interpretazione degli artt. 117, 117-bis e 118 tub ed illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e/o oneri sostitutivi delle c.m.s. – violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – omessa e/o erronea valutazione di fatti e documenti rilevanti per la decisione della causa”. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valide le pattuizioni relative alle commissioni di massimo scoperto (e, conseguentemente, nel rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente senza eliderle), nonostante le stesse non indicassero la periodicità di applicazione, i criteri di individuazione del montante, le modalità di calcolo. Peraltro, gli appellanti lamentano anche che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di invalidità delle altre commissioni applicate, variamente denominate (in sostituzione delle c.m.s.), tenuto conto della loro introduzione in via meramente unilaterale da parte della banca, senza previa pattuizione con la cliente.

Col secondo motivo di appello (A.2) lamentano la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117 tub, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. ed irrilevanza delle condizioni economiche pattuite nell'ambito del contratto di apertura di credito del 23/02/2006 (docc. 2 e 22 del fascicolo di primo grado avversario, prodotto anche dalla attrice sub doc. 12-b del fascicolo di primo grado), ai fini del ricalcolo delle competenze e del saldo relativo al conto n. 22681/75, già

00000022681p, per omessa indicazione del numero di conto di riferimento”. La sentenza di primo grado sarebbe errata, nella parte in cui, ai fini del ricalcolo, ha considerato le pattuizioni economiche previste nel contratto di apertura di credito del 23.2.2006 (doc. 12-B del fascicolo dell’attrice in primo grado), nonostante lo stesso non fosse espressamente indicato come appoggiato al rapporto di conto corrente n. 22681P; né tale collegamento potrebbe ritenersi provato in via presuntiva, tenuto conto che i contratti bancari richiedono la forma scritta a pena di nullità e che l’art. 2729 c.c. esclude la prova per presunzione nei casi in cui è esclusa la prova per testimoni (fra l’altro, nel caso in cui la forma scritta sia richiesta *ad substantiam*, ai sensi dell’art. 2725 c.c.).

Col terzo motivo di appello (B), gli appellanti fanno valere la “nullità dell’operazione denominata collar con floor knock in del 23/03/2006 per mancanza del contratto quadro e conseguente nullità derivata dell’operazione denominata interest rate swap multifase per rimodulazione del 28/11/2011 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 tuf e dell’art. 30 reg. consob 11522/98 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda di nullità formulata dalla attrice”. Il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità del primo contratto derivato per mancanza di accordo quadro: tale lacuna, peraltro, emergerebbe anche dalla c.t.u., che aveva riconosciuto come l’unico documento relativo al derivato del 2006 fosse la conferma di stipula dell’operazione (mentre il primo e unico contratto quadro è del 2011 ed è quindi riferito alla seconda operazione). Peraltro, la nullità della prima operazione non potrebbe che comportare la nullità anche della seconda operazione, considerato che il derivato del 2011 sarebbe volto a rimodulare il derivato del 2006: da un lato, vi sarebbe un evidente collegamento fra le due operazioni e, dall’altro lato, la natura speculativa di un’operazione volta a rimodulare

una precedente operazione in perdita sarebbe del tutto incompatibile con la causa (dichiarata) di copertura del rischio di variabilità dei tassi.

Con il quarto motivo di appello (C.1), censurano la “violazione e/o falsa rappresentazione degli artt. 1322, 1325 e 1418 c.c. per violazione di norma imperativa, per mancanza di causa, per difetto di accordo su un elemento essenziale del contratto, ovvero per indeterminatezza dell’oggetto e conseguente nullità dell’operazione in strumenti finanziari derivati oggetto di causa - violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., degli artt. 21 tuf e 26 ss. reg. consob 11522/98 e 27 ss. reg. consob n. 16190/07 - omessa valutazione di fatti e/o documenti rilevanti per la decisione della causa e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – omessa e/o insufficiente motivazione”. Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di nullità dei contratti derivati sollevata con riferimento a vari profili, ribaditi da parte appellante: a) mancata indicazione del c.d. *mark to market*, elemento essenziale per la conoscibilità dell’alea dell’operazione e della sua consapevole assunzione da parte del cliente; b) mancata rappresentazione (e mancato pagamento) del valore negativo iniziale, c.d. *upfront*, con conseguente applicazione di costi occulti non adeguatamente segnalati al cliente. Tali deduzioni potrebbero essere superate da quanto osservato dal giudice di prime cure, secondo cui la determinazione del *mark to market* sarebbe stata convenzionalmente rimessa alla sola banca, sia perché ciò è stato dal Tribunale espressamente riferito al solo derivato del 2011 (e non anche a quello del 2006), sia perché – in ogni caso – il c.t.u. ha accertato l’esistenza di costi occulti per entrambi i derivati.

Con il quinto motivo di gravame (C.2), gli appellanti lamentano la “violazione e/o falsa rappresentazione degli artt. artt. 21 tuf e 26 ss. reg. consob 11522/98 e 27 ss. reg. consob n. 16190/07 - omessa valutazione di fatti e/o documenti rilevanti per la decisione della causa e

conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, per avere il Tribunale erroneamente e contraddittoriamente escluso una carenza informativa imputabile alla banca. In particolare, l’accertamento dell’applicazione di costi impliciti (quindi non rappresentati alla cliente) comporterebbe, già di per sé, una violazione degli obblighi incombenti sull’intermediario finanziario e la conseguente configurabilità di una nullità virtuale (tenuto conto del carattere specifico dei predetti obblighi, nonché la loro vocazione pubblicistica).

Con il sesto motivo di appello (D), gli appellanti lamentano “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, 115 e 116 c.p.c. – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per vizio di ultra-extra-petizione e conseguente nullità della sentenza di primo grado ex art. 161, co.1, c.p.c.”, nella parte in cui la sentenza di primo grado ha condannato la società attrice al pagamento del saldo passivo del conto corrente n. 22681/75, oltre interessi, nonostante la banca non avesse formulato alcuna domanda riconvenzionale in tal senso.

Con il settimo motivo di appello (E), essi impugnano la sentenza di primo grado per aver disposto l’integrale compensazione delle spese di lite e delle spese di c.t.u. sull’erroneo presupposto di una soccombenza reciproca fra le parti.

Si è costituita l’appellata, riconoscendo la fondatezza del sesto motivo di appello e contestando la possibilità di accogliere gli altri motivi di gravame.

Esperita c.t.u. integrativa (sulla base del seguente quesito peritale: “*Letti gli atti e i documenti di causa: a) con riferimento al conto corrente oggetto di causa proceda il c.t.u. a ricalcolo del saldo finale, fermi gli altri criteri già adottati nella relazione depositata nel giudizio n. 6205/14 R.G. avanti al Tribunale di Venezia, escludendo gli addebiti per commissione di massimo scoperto; b) con riferimento ai derivati oggetto di causa, quantifichi i differenziali pagati*”).

dall'appellante”), con provvedimento di data 1.7.2025 l'intestata Corte fissava udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 5.3.2026 per note ex art. 127 ter c.p.c.

In comparsa conclusionale, gli appellanti hanno contestato gli esiti della c.t.u. in rinnovazione per non aver il c.t.u. espunto dal ricalcolo anche le commissioni diverse dalla commissione di massimo scoperto (nulle e non pattuite) e per aver considerato le condizioni economiche previste dal contratto di apertura di credito (nonostante la non espressa riferibilità dello stesso al rapporto di conto corrente n. 22681P).

In comparsa conclusionale, anche l'appellata ha contestato gli esiti della c.t.u. in rinnovazione, poiché il primo quesito risulterebbe superfluo (posto che già la consulenza esperita in primo grado avrebbe valutato ed escluso le commissioni non pattuite e carenti dei requisiti di determinatezza) e poiché il perito incaricato avrebbe calcolato i differenziali pagati in esecuzione dei rapporti derivati utilizzando gli estratti conto del rapporto di conto corrente ██████████, se pur privi di riferimenti specifici alle operazioni di derivati (risultando, a questo fine, insufficiente la sola indicazione “addebiti derivati OTC”). L'appellata, inoltre, ha eccepito l'incompatibilità fra la domanda di nullità e la domanda di risoluzione per grave inadempimento dei contratti derivati formulate dall'attrice non in via subordinata, considerato che la seconda presupporrebbe – fisiologicamente – la validità del contratto.

In comparsa conclusionale di replica, gli appellanti hanno eccepito l'inammissibilità per tardività della contestazione riferita all'assenza di prova degli addebiti pari al differenziale dei derivati e, comunque, la sua infondatezza (attesa la riferibilità degli addebiti riscontrati ai derivati, se non altro in via presuntiva), nonché l'infondatezza dell'eccezione di incompatibilità fra le domande proposte, sia perché espressamente formulate in via subordinata, sia per l'impossibilità di

pronunciare una domanda di risoluzione contrattuale (atteso che il derivato del 2006 era già stato estinto anticipatamente in via consensuale, mentre il derivato del 2011 era stato chiuso dalla banca nel 2012).

In comparsa conclusionale di replica, l'appellata ha rappresentato l'infondatezza delle censure mosse da controparte alla c.t.u. in rinnovazione, posto che le commissioni asseritamente applicate in maniera illegittima sarebbero state indicate dalla cliente in via del tutto generica e ha eccepito la tardività dell'introduzione del nesso di subordinazione fra le domande introdotte dall'appellata solo in sede di comparsa conclusionale.

Primo motivo d'appello: le pattuizioni relative alle commissioni di massimo scoperto e alle altre commissioni variamente determinate.

Il primo motivo d'appello è volto a censurare la sentenza impugnata per aver aderito alle conclusioni della c.t.u. redatta in primo grado e, conseguentemente, per aver ricalcolato il saldo del conto corrente senza espungere gli addebiti (asseritamente illegittimi) per commissioni di massimo scoperto e per altre commissioni variamente denominate: in particolare, da un lato, gli appellanti contestano la validità delle commissioni di massimo scoperto perché previste nella sola misura percentuale; dall'altro lato, lamentano l'omessa pronuncia relativamente all'eccezione di invalidità delle altre commissioni perché applicate al di fuori di ogni pattuizione. Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di seguito espressi.

Con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, la c.t.u. redatta in primo grado ha individuato quelle espressamente pattuite rappresentando: *“La scrivente, una volta elaborato il suddetto prospetto analitico, ha confrontato le previsioni contrattuali con le effettive operazioni addebitate in conto corrente indicando con la dicitura “OK” la corrispondenza con le clausole*

contrattuali e con “V” la corrispondenza con le variazioni previste dai documenti di sintesi e le proposte unilaterali di modifica prodotte in causa. Quanto alle commissioni di massimo scoperto il C.T.U. ha identificato le seguenti operazioni di addebito... Nella sostanza le commissioni di massimo scoperto sono state applicate sino a giugno 2006 come da previsione contrattuale al tasso del 0,250% (segnalate con “OK”); successivamente, a seguito di modifica unilaterale del 06.07.2006 – prodotta tra gli atti di causa – il tasso applicato è stato aumentato al 0,375% (segnalate con “V”). A partire dall’anno 2010 la suddetta commissione di massimo scoperto non è stata più applicata. Diversamente, si fa presente che dall’analisi analitica degli estratti conto è emerso che da tale annualità e sino al 2012 sono state applicate le “commissioni di istruttoria urgente” non citate nel contratto di conto corrente e nemmeno nei documenti di sintesi e nelle proposte di modifica unilaterali prodotti dalla parte convenuta. A decorrere dall’annualità 2013 vengono, invece, addebitate commissioni di istruttoria veloce su conto corrente non affidato (c.d. “civ. cc non affidato”) che non traggono, anch’esse, origine dalla formulazione del contratto di conto corrente né sono contenute in successive comunicazioni prodotte in causa” (cfr. pp. 16-17 della c.t.u. originaria) e che “sono state escluse tutte le spese e le commissioni non pattuite per le quali la scrivente ha provveduto ad confronto puntuale di quanto applicato in estratto conto rispetto a quanto pattuito e risultante nel contratto e nelle modifiche prodotte negli atti di causa (cfr colonna PATTUITE/NON PATTUITE del prospetto “CC-VALUTA”)” (cfr. p. 25 della terza integrazione alla c.t.u. redatta in primo grado.

Parte appellante non si duole tuttavia della mancata pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, bensì della nullità per indeterminatezza di tale pattuizione (nella parte in cui si limita a prevedere la misura percentuale, senza esplicitare altri elementi essenziali quali la periodicità di applicazione, i criteri di individuazione del montante, le modalità di calcolo).

Sotto questo profilo, la doglianza è fondata.

Premesso che “è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. n. 19825/2022; Cass. n. 5359/2024), i contratti prodotti dalla banca (nel fascicolo di primo grado e riprodotti in questo giudizio in allegato alla comparsa di costituzione e risposta) contengono le seguenti previsioni: il contratto di conto corrente 22681P (doc. 1) indica “commissione di massimo scoperto per utilizzi senza affidamento: 0,250 (0,250) %”; i documenti di sintesi del conto corrente riferiti agli anni 2006 – 2007 (tutti prodotti come doc. 4) indicano in alcuni casi “commissione di massimo scoperto per utilizzi senza affidamento 0,250%; commissione massimo scoperto primo limite 0,250%” e in altri casi “commissione massimo scoperto per utilizzi senza affidamento 0,375%”.

Tali indicazioni non rispettano i requisiti minimi richiesti dall'orientamento sopra richiamato: conseguentemente, le pattuizioni relative a commissioni di massimo scoperto devono giudicarsi nulle per indeterminatezza ed i relativi addebiti vanno espunti dal ricalcolo del saldo del conto corrente.

A questo fine, è stata disposta c.t.u. in rinnovazione avente ad oggetto il seguente quesito: *“a) con riferimento al conto corrente oggetto di causa proceda il c.t.u. a ricalcolo del saldo finale, fermi gli altri criteri già adottati nella relazione depositata nel giudizio n. 6205/14 R.G. avanti al Tribunale di Venezia, escludendo gli addebiti per commissione di massimo scoperto”*.

Le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. (in quanto logiche e consequenziali, anche tenuto conto delle condivisibili repliche alle osservazioni dei c.c.t.t.p.p.) possono essere poste a base della decisione: in particolare, il c.t.u. ha osservato che *“come riportato nel corso delle Operazioni*

peritali, visti il quesito, la sentenza di primo grado e le conclusioni dell'elaborato di C.T.U. depositato il 30.09.2021, la scrivente ha formulato il conteggio richiesto dall'Ill.mo Collegio con riferimento all'ipotesi HP 2.B. eliminando gli addebiti per Cms e ferme le assunzioni come da integrazione 2021" (pag. 10 della c.t.u. in rinnovazione), concludendo nel senso che il saldo ricalcolato, con espunzione degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, ammonta ad € 95.105,48 a debito della correntista.

Il secondo profilo di censura (nullità delle "altre commissioni" per assenza di espressa pattuizione) è, invece, infondato per una duplice ragione: innanzitutto, esso è affetto da genericità, considerato che – come correttamente osservato dall'appellata – la doglianza è indeterminata in quanto la correntista non ha specificato quali commissioni ritiene indebite; in secondo luogo, è smentito dalle conclusioni della c.t.u. redatta in primo grado, atteso che il consulente (come già evidenziato) ha rappresentato che *"sono state escluse tutte le spese e le commissioni non pattuite per le quali la scrivente ha provveduto ad confronto puntuale di quanto applicato in estratto conto rispetto a quanto pattuito e risultante nel contratto e nelle modifiche prodotte negli atti di causa (cfr colonna PATTUITE/NON PATTUITE del prospetto "CC-VALUTA")"* (cfr. pag. 25 della terza integrazione alla c.t.u.).

Ne deriva che il saldo del conto corrente dev'essere ricalcolato in € 95.105,48 a debito della correntista (anziché in € 95.500,61 a debito della correntista, come statuito dalla sentenza impugnata).

Secondo motivo d'appello: difetto di prova del collegamento fra il contratto di apertura di credito e il contratto di conto corrente e conseguente impossibilità di considerare le pattuizioni contenute nel primo anche rispetto al secondo.

Il secondo motivo di gravame è volto a censurare la sentenza di primo grado per aver aderito alle

conclusioni della c.t.u. nella parte in cui, ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente, ha tenuto conto anche delle pattuizioni contenute nel contratto di apertura di credito, nonostante lo stesso non fosse espressamente riferibile al rapporto di conto corrente.

Sul punto, la sentenza impugnata non prende posizione espressa, posto che si limita ad affermare di aver applicato *“le condizioni economiche del rapporto, così come emergenti dalle valide pattuizioni in atti”*, senza specificare dove avrebbe rinvenuto le pattuizioni cui fa riferimento.

Peraltro, anche la c.t.u. non si dilunga ad individuare in maniera differenziata la fonte delle singole pattuizioni, elencando semplicemente i documenti utilizzati per l'analisi (fra i quali compaiono sia il contratto di conto corrente sia il contratto di apertura di credito).

L'appellata ha osservato che *“premesso che sin dalla propria costituzione la CP_1 appellata ha prodotto il contratto di apertura di credito affermandone la pertinenza al conto corrente contestato, la conferma della riferibilità dell'apertura di credito risiede nelle evidenze contabili del conto stesso, da cui emerge l'addebito delle spese di istruttoria fido in data analoga a quella del doc. 2 e 22 (23.02.2006, cfr e.c. del primo trimestre 2006 - doc. 12 di parte attrice in primo grado), nonché dai rilievi peritali svolti, che hanno confermato l'applicazione delle condizioni previste nel contratto di apertura di credito: un affidamento di € 100.000,00, come indicato nel contratto, acceso sul rapporto di conto corrente 22681 in data 21.02.2006, come da contratto, e scaduto senza ulteriori rinnovi in data 30.06.2006, come da contratto. Alla luce delle evidenze accertate in giudizio non è quindi revocabile in dubbio che il contratto di apertura di credito dimesso in primo grado da parte appellata sub. doc. 2 e 22 e da parte appellante sub. doc. 12 sia il contratto di apertura di credito relativo all'affidamento acceso sul conto corrente 22681 in essere dal 21.02.2006 al 30.06.2006 per € 100.000,00. Peraltro, anche a voler seguire l'infondata tesi di controparte, discenderebbe in ogni caso l'applicabilità, in luogo, delle*

condizioni economiche previste nel contratto di conto corrente per gli utilizzi senza fido, in quanto rapporto non affidato. Inoltre, controparte ricollega alla pretesa, ed infondata, invalidità del contratto di apertura di conto corrente anche l'invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi maturati sul rapporto e la conseguente erroneità della sentenza, e della CTU, per aver tenuto fermi i relativi addebiti. La contestazione è palesemente infondata. Fermo quanto sopra in merito alla validità del contratto di apertura di credito, lo stesso contratto di conto corrente (doc. 1 di parte convenuta in primo grado) reca sub art. 8 la clausola, valida secondo la disciplina pro tempore applicabile, che prevede la capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi, peraltro specificamente approvata dalla Cliente. Non v'è quindi dubbio che correttamente il Perito del Tribunale e la sentenza abbiano ritenuto validi gli addebiti a titolo di interessi anatocistici" (pag. 8 della comparsa in appello).

In sintesi, secondo l'appellata, la validità delle pattuizioni relative agli interessi deriverebbe: a) dal fatto che l'affidamento è riferibile al rapporto di conto corrente attraverso l'esame degli effettivi addebiti eseguiti sullo stesso (conformemente a quanto concordato nell'apertura di credito); b) dalla previsione, comunque contenuta nel contratto di conto corrente, di capitalizzazione periodica degli interessi sia attivi sia passivi.

Quanto al punto *sub a)*, gli appellanti hanno eccepito che si tratterebbe di un ragionamento presuntivo inammissibile, atteso che il contratto bancario richiede forma scritta *ad substantiam*, con esclusione della prova per testi e, conseguentemente, quella per presunzioni (artt. 2721 e 2729 comma 2 c.c.).

Tale eccezione non coglie nel segno. Il divieto richiamato da parte appellante si riferisce alla prova dell'esistenza del contratto ed alle relative pattuizioni, ma non anche alla prova del collegamento di questo rapporto (la cui esistenza è documentata per iscritto e comunque non

contestata) con un altro (parimenti redatto per iscritto): del resto, l'indicazione del conto corrente d'appoggio non costituisce un elemento essenziale del contratto di affidamento (non essendo tale conclusione desumibile dall'art. 117 comma 8 TUB, richiamato dall'appellante) e ben può essere ricavata in via interpretativa dai documenti scritti, anche alla luce del comportamento delle parti (cfr. Cass., n. 26693/2020). Nella specie, non risultano contratti di conto corrente diversi da quello sul quale in concreto l'apertura di credito è stata appoggiata e gli estratti conto hanno sempre dato concreta conferma dell'applicazione delle condizioni previste per l'apertura di credito, per quanto di rilievo a quel fine, sul rapporto di conto corrente.

Quanto al punto *sub b)*, come osservato dall'appellata, il contratto di conto corrente (doc. 1 del fascicolo della convenuta in primo grado) prevede, all'art. 8, "Chiusure contabili periodiche – decorrenza interessi – recesso. I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono chiusi contabilmente, in via normale, con l'identica periodicità pattuita ed indicata nel presente contratto, portando in conto oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni altra, con valuta data di regolamento e applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Gli interessi in misura fissa o indicizzata, sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel presente contratto e il saldo del conto risultante dalla chiusura contabile produce interessi nella stessa misura dal giorno di tale chiusura".

Il motivo è, dunque, infondato e va rigettato, con la conseguenza che – correttamente – il c.t.u. e il Tribunale hanno utilizzato anche le pattuizioni contenute nel contratto di affidamento per effettuare il vaglio di legittimità dei vari addebiti eseguiti sul conto corrente.

Terzo, quarto e quinto motivo d'appello: l'eccezione di nullità dei due contratti derivati.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, atteso che tutti

lamentano l'omessa declaratoria di nullità dei due contratti derivati, sia pure per ragioni distinte. Col terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità formulata dalla correntista relativamente al primo derivato (stipulato nel 2006) perché non sorretto da alcun accordo quadro e, conseguentemente, per non aver accertato la nullità anche del secondo derivato, collegato al primo.

Il motivo, dunque, investe due distinte questioni: 1) la validità del primo derivato; 2) l'invalidità del secondo derivato, asseritamente collegato al primo, in ragione dell'eventuale invalidità di quest'ultimo.

Sotto il primo profilo, il motivo è fondato e va accolto.

L'art. 23 TUF prevede che "I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo".

Come rappresentato dal c.t.u., il compendio documentale è così composto:

"Parte attrice ha depositato in atti i seguenti documenti:

doc. 8 – (i) Richiesta della società Parte_5 alla Banca [REDACTED] on invito a effettuare per suo conto l'operazione di COLLAR con FLOOR KNOCK IN (ii) Comunicazione della Banca Antonveneta inoltrata a Parte_5 di conferma dell'esecuzione dell'operazione di COLLAR con FLOOR KNOCK IN recante le caratteristiche del derivato (iii) Conferma ai sensi dell'art.

2.2 dell'Accordo quadro relativo all'operatività OTC;

- Doc. 10 Comunicazione della *Parte_1* con Firmato Da: *Tes_1* Emesso Da: CNDCEC Qualified Electronic Signature CA Serial#: 2632 la richiesta di estinzione anticipata del derivato COLLAR – COLLAR FLOOR cod. strutturato 36585;

- Doc. 12 (i) Accettazione di conferma dell'operazione "Interest Rate Swap per rimodulazione" n. contratto 436025328/11/2011-1 contenente tutte le condizioni del contratto di derivato (ii) scheda sulle finalità di copertura specifica – Rischio tasso (iii) piano di ammortamento (iv) informativa sull'elenco dei prodotti adeguati al 24.11.2011 (v) scheda specifica e schede generiche dei singoli prodotti (vi) accordo normativo contenente le clausole per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute o indici su tali valori non quotati su mercati regolamentati (OTC o "Over the Counter");

- Doc. 13 Questionario MiFID per le persone giuridiche;

- Doc. 14 Norme per il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari;

- Doc. 15 Documento sulla strategia di esecuzione derivati OTC datato 24.11.2011;

- Doc. 16 Dichiarazione di aver ricevuto e assimilato il contenuto nella Nota Informativa anch'essa allegata sottoscritta da *Parte_1* ;

- Doc. 17 Scheda prodotto specifica del Interest Rate Swap Multifase per Rimodulazione con piano di ammortamento allegato;

Parte convenuta depositava in atti i seguenti documenti:

- Doc. 10 Consulenza tecnica su strumenti finanziari derivati a firma dell'ing. [...]

Per_1

- Doc. 13 Documenti consegnati dalla banca relativamente alle operazioni in derivati, nello specifico: (i) Questionario MIFID, già prodotto in atti da parte attrice doc. 13; (ii) Accordo normativo, già prodotto in atti da parte attrice doc. 12 (vi); (iii) Dichiarazione di aver ricevuto e assimilato il contenuto nella Nota Informativa anch'essa allegata sottoscritta da [...] Parte_1 , già prodotte in atti da parte attrice doc. 16; (iv) Documento sulla strategia di esecuzione derivati OTC datato 24.11.2011, già prodotte in atti da parte attrice doc. 15; (v) Norme per il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, già prodotte in atti da parte attrice doc. 14; (vi) Scheda prodotto specifica del Interest Rate Swap Multifase per Rimodulazione con piano di ammortamento allegato, già prodotte in atti da parte attrice doc. 17; (vii) Scheda prodotto generica IRS e IRS MULTIFASE per RIMODULAZIONE sottostante TASSI, già prodotta all'interno del doc. 12 (v) di parte attrice; (viii) Scheda sulle finalità di copertura specifica - Rischio Tasso, già prodotte in atti da parte attrice doc. 12 (ii); (ix) Accettazione della Conferma dell'operazione di "Interest Rate Swap per Rimodulazione" del 29.11.2011, già prodotte in atti da parte attrice doc. 12 (i); (x) Conferma ai sensi dell'art. 2.2 dell'Accordo quadro relativo all'operatività OTC Contratto accensione conto corrente, già prodotte in atti da parte attrice doc. 8 (iii); (xi) Richiesta della società Parte_5 alla Banca Antonveneta con invito a effettuare per suo conto l'operazione di COLLAR con FLOOR KNOCK IN, già prodotte in atti da parte attrice doc. 8 (i); (xii) Comunicazione della Banca Antonveneta inoltrata a Parte_5 di conferma dell'esecuzione dell'operazione di COLLAR con FLOOR KNOCK IN recante le caratteristiche del derivato E/c da 31/03/2006 a 30/06/2012, già prodotte in atti da parte attrice doc. 8 (ii)" (cfr. pag. 9 seconda integrazione alla c.t.u. redatta in primo grado).

In effetti, non è acquisito agli atti nessun accordo quadro relativo al derivato stipulato nel 2006,

posto che l'unico contratto quadro prodotto in giudizio risale al 2011.

Tale mancanza comporta l'accoglimento dell'eccezione di nullità con riferimento al primo contratto derivato.

Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha osservato che *“Dalla documentazione in atti, invero, risulta smentita la pretesa attorea di ritenere i due derivati l'uno la continuazione dell'altro. Risulta invece dai documenti che gli stessi vennero stipulati, su richiesta della società attrice, a copertura di esposizioni differenti, come si evince dagli importi indicati come importo di riferimento dei due rapporti”* (cfr. p. 8 della sentenza di primo grado).

Secondo l'appellante, la nullità della prima operazione per difetto di accordo quadro comporterebbe la nullità anche della seconda operazione, atteso che il secondo derivato sarebbe volto a rimodulare il primo. In particolare, ciò si desumerebbe sia da un “evidente collegamento” fra le due operazioni, sia dal fatto che la natura speculativa di un'operazione volta a rimodulare una precedente operazione in perdita sarebbe del tutto incompatibile con la causa (dichiarata) di copertura del rischio di variabilità dei tassi.

Entrambe le argomentazioni sono infondate: la prima perché connotata da genericità (in quanto l'appellante non ha mai specificato in cosa consisterebbe tale “evidente” collegamento); la seconda in quanto, proprio la differenza di cause militerebbe – contrariamente all'impostazione dell'appellante – per un'autonomia dei due derivati.

Deve, invece, darsi continuità all'impostazione seguita dal primo giudice, considerata la diversità dei due importi (€ 1.150.000,00 per il derivato del 2006 ed € 1.505.000,00 per il derivato del 2011), nonché l'assenza di qualunque riferimento nel derivato del 2011 al precedente derivato del 2006.

Accertata, dunque, la nullità del primo contratto derivato per assenza di accordo quadro (in

parziale accoglimento del terzo motivo d'impugnazione), il quarto motivo di gravame - volto a sostenere la nullità dei derivati per altre e diverse ragioni - può esaminarsi con riguardo al derivato del 2011.

Precisamente, l'appellante lamenta, da un lato, la mancata indicazione del *mark to market* e, dall'altro lato, la mancata rappresentazione (nonché il mancato pagamento) del valore negativo iniziale, c.d. *upfront*, con conseguente applicazione di costi occulti non adeguatamente segnalati al cliente.

Con riferimento alla censurata mancata indicazione del *mark to market* (già eccepita in primo grado), il Tribunale ha osservato: *“A riguardo, richiamata, in ogni caso, la giurisprudenza che non ravvisa nell'eventuale mancanza di tale dato una causa di nullità del contratto, va rilevato quanto espressamente previsto nei contratti de quo e specificamente accettato e sottoscritto dalla stessa società attrice. Nell'art. 16 dell'accordo normativo (cfr. doc. 12, pag. 62) veniva infatti espressamente convenuto tra le parti che il parametro “mark to market”, ovvero del valore di mercato del derivato, dovesse essere quantificato unicamente alla risoluzione anticipata del rapporto e secondo una procedura condivisa che prevedeva la determinabilità del medesimo quale media aritmetica dei valori corrispondenti forniti da tre primari operatori del mercato dei derivati, scelti appunto dalle parti concordemente. Ciò salva diversa pattuizione specifica nel singolo contratto in derivati. Ebbene, nel contratto del 2011 è appunto contenuta una deroga espressa, specificamente approvata dalla società attrice, alla clausola dell'art. 16 dell'accordo normativo (cfr. doc. 12 pag. 6). Secondo tale deroga la società attrice conferiva espressamente alla Banca convenuta, quale agente di calcolo indicato nel contratto medesimo, la facoltà di individuare il Mark to Market del rapporto nel caso di risoluzione anticipata, con la conseguenza che è, quindi, documentalmente smentito che nella documentazione relativa al contratto in*

derivati del 2011 mancasse l'indicazione del Mark to Market del derivato, atteso che a monte, nel con tratto quadro - accordo normativo, sussiste l'indicazione del criterio da seguire per l'individuazione e a valle, nei singoli contratti in derivati, l'indicazione del soggetto deputato a tale individuazione. Invero, come correttamente osservato dalla CP_1 convenuta nelle proprie difese, dall'accordo quadro emerge la volontà comune alle parti di non de terminare contestualmente alla conclusione dei singoli derivati il valore del Mark to Market degli stessi, ma di integrare concordemente il contratto con l'indicazione del valore di mercato del prodotto in un momento successivo, segnatamente quello del recesso, risoluzione o estinzione anticipata dei singoli contratti, secondo un criterio chiaramente indicato. Nel contratto specifico, poi, quanto pattuito nell'accordo quadro viene solo parzialmente derogato. La società attrice, infatti, mantenendo la volontà di non procedere alla de terminazione contestuale del valore del Mark to Market, ha rinunciato a partecipare alla procedura di determinazione del valore del Mark to Market, nell'eventualità di un recesso, risoluzione o estinzione anticipata, rimettendo la decisione alla banca convenuta, che avrebbe proceduto secondo i criteri di calcolo esplicitati nel contratto quadro, secondo la media aritmetica dei va lori corrispondenti forniti da tre operatori primari del mercato dei derivati. La banca convenuta, quindi, secondo quanto emerge nei documenti di causa, doveva procedere autonomamente all'individuazione dei tre operatori di mercato da cui trarre i valori da porre in media al fine di individuazione del valore di mercato dei derivati. Da quanto sopra deriva, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, che era esplicita volontà delle parti non determinare il Mark to Market dei derivati di cui è causa al momento della conclusione dei contratti medesimi, riservandosi in seguito l'integrazione del contratto, che era esplicita volontà delle parti lasciare al solo "Agente di Calcolo", ovvero alla Banca convenuta, lo svolgimento delle operazioni di determinazione del valore del CP_4

[...]

[...]
[...]

[

[...] ove si fosse estinto anticipatamente il rapporto e che il criterio di calcolo del medesimo era indicato nell'accordo normativo nella media aritmetica dei valori forniti da tre operatori primari del mercato dei derivati. Se è vero, quindi, che il valore Mark to Market dei singoli derivati non era numericamente indicato al momento della conclusione dei singoli contratti, è altresì dimostrato che tale assenza era, da un lato, una precisa volontà contrattuale delle parti e, dall'altro, che in ogni caso veniva indicato il criterio con cui, successivamente ed eventualmente, si sarebbe proceduto alla determinazione del parametro. Va, peraltro, osservato che la società attrice, in base all'accordo quadro, avrebbe potuto benissimo partecipare alla procedura di successiva integrazione del contratto con la determinazione del valore del Mark to Market, ma, di fatto, vi rinunciava lasciando tale incombente alla sola banca convenuta" (pag. 8 della sentenza di primo grado).

Il ragionamento seguito dal Tribunale non può essere condiviso.

La questione relativa alla struttura e al contenuto essenziale di un contratto derivato è stata diffusamente affrontata dalla Cass. Sez. Un. 8770/2020 (riferita alla peculiare ipotesi di derivato stipulato da un ente pubblico e successivamente estesa anche ai casi di derivati stipulati da soggetti privati), i cui approdi sono stati ribaditi anche di recente. Ad esempio, Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2262 (come la successiva Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2026, n. 2358) ha ricordato che: 1) l'indicazione di alcuni elementi minimi (data di stipulazione del contratto, capitale di riferimento, data di inizio, data di scadenza, date di scambio dei flussi di interessi, tassi di interesse da applicare al capitale di riferimento) è sufficiente per ritenere integrato il contenuto essenziale del derivato e, quindi, la sua validità; 2) l'eventuale mancanza del *mark to market* e/o degli scenari probabilistici, sia pure in un contratto valido, ne può comportare la nullità per illiceità nei termini di immeritevolezza (per l'assenza di un'alea razionale); 3) il grado

di specificità nell'indicazione del *mark to market* e/o degli scenari probabilistici richiesto non può essere, sempre e in astratto, eccessivamente elevato (posto che, sostanzialmente, l'inutile eccesso di informazione equivale ad una "non informazione"), ma varia in base alle complessità del derivato concretamente stipulato (complessità minima nei derivati c.d. *plain vanilla* e via via sempre più alta nei derivati speculativi).

Più precisamente, quanto a tale ultimo aspetto, si è affermato che *“ove si tenga conto che gli IRS costituiscono operazioni il cui livello di complessità viene a variare a seconda della tipologia di operazione concreta posta in essere — risulta chiaro che la specificità nell'indicazione degli «scenari probabilistici» risulterà direttamente proporzionale alla complessità dello stesso singolo, concreto, IRS, imponendosi l'esigenza che l'oggetto dello stesso sia determinato o determinabile ma non che sia oggetto di un dettaglio che esorbita dal parametro della determinatezza. Solo per fare un esempio, si è evidenziato che, nel caso di un derivato IRS c.d. plain vanilla — e cioè un derivato che prevede il puro e semplice scambio di flussi finanziari rispettivamente a tasso fisso e a tasso variabile — la determinazione del fair value presenta caratteri di marcata linearità, potendosi applicare un metodo comunemente denominato discounted cash flow method, ovvero un metodo che si basa sull'attualizzazione dei flussi finanziari attesi di scambio — tasso fisso e tasso variabile — e quindi un metodo che, a ben vedere, ben può essere individuato dalla generalità degli operatori senza bisogno di specifiche indicazioni (e si può citare il caso definito da questa Corte con l'ordinanza Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15192 del 2024, nel quale il giudice di merito aveva osservato che nel contratto non erano indicati «i cd. dati di mercato, ovvero la curva dei fattori di sconto impiegata per l'attualizzazione dei flussi monetari attesi e per il calcolo dei tassi forward, ma che tali dati erano pubblicamente disponibili per mezzo dell'applicativo Bloomberg e che il modello per*

effettuare la valutazione del mark to market era “standard”, per cui non vi era bisogno di richiamarlo nei contratti»). Si può, anzi, osservare che, a tali fini, ben può assumere rilevanza la distinzione tra IRS «speculativi» ed IRS «di copertura» (o hedging), dal momento che, in questi ultimi, la struttura base — costituita dal mero scambio di flussi finanziari che nella sostanza vale indirettamente a trasformare un mutuo da tasso variabile a fisso — risulta significativamente semplificata, al punto da rendere l’oggetto agevolmente determinabile, a differenza dei derivati speculativi che si possono affidare ad architetture molto più complesse. Per essere ancor più chiari, in un ipotetico mutuo decennale di un milione di euro a tasso variabile del 3%, da rimborsarsi in rate semestrali, riguardo al quale il mutuatario abbia stipulato un IRS plain vanilla al tasso, poniamo, del 3,2%, su un nozionale dello stesso importo e con analoghe scadenze, il mutuatario finirà nella sostanza per pagare per l’appunto un tasso fisso del 3,2%, di modo che, in ipotesi di lievitazione del tasso oltre detta soglia, egli guadagnerà sul relativo differenziale (incassando il corrispondente netting), in ipotesi di abbassamento del tasso sotto il 3,2%, egli perderà sul relativo differenziale (esborsando il corrispondente netting): senza incognite apprezzabilmente distinguibili rispetto a chi abbia stipulato il mutuo al tasso variabile fissato in tale ultima misura. Nei casi di ridotta complessità dell’operazione, quindi, l’indicazione del mark to market e della sua formula di determinazione, non esige una concreta analiticità, potendosi individuare i due fattori sulla base di regole anche diffuse sul mercato finanziario e cioè su criteri ritenuti standard di individuazione del mark to market, al punto che in tal casi ben potrebbe ritenersi non necessaria una specifica indicazione, qualora la stessa sia comunque desumibile dall’architettura della concreta operazione e si basi su modelli diffusi e di largo impiego, rammentando sempre che, a venire in rilievo, non sono obblighi informativi, ma l’adeguata perimetrazione dell’oggetto del contratto nella sua componente di «alea razionale».

È quanto, del resto, da questa Corte già occasionalmente puntualizzato in un precedente nel quale era stata comunque cassata la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente — ai fini dell'affermazione (in quel caso) della liceità della relativa causa — che l'IRS svolgesse funzione di copertura, considerando invece irrilevante la mancata indicazione degli elementi necessari per la determinazione del mark to market e l'impossibilità di verificarne la correttezza, in considerazione dell'indisponibilità delle curve di andamento dei tassi futures sull'Euribor e del documento relativo alle modalità di calcolo adottate dalla CP_1 per la sua determinazione. In quell'occasione, infatti, questa Corte, pur richiamando i propri principi generali in tema di IRS, ha chiarito che «Corte territoriale avrebbe dovuto invece procedere ad un approfondito esame delle condizioni concordate tra le parti, in modo tale da verificare, se, indipendentemente dalla mancanza dei predetti dati, fosse possibile, sulla base degli elementi essenziali dei contratti, risalire ai criteri adottati per il calcolo del predetto valore» (Cass. n. 32705 del 2022). Con il citato precedente, pertanto, questa Corte ha già lasciato intendere che, al di là delle indicazioni sacramentali, a rilevare è la possibilità di individuare in ogni caso, sulla scorta dell'architettura dell'operazione, i criteri di determinazione del mark to market, rendendo in tal modo l'alea non indeterminata ma «razionale», quand'anche tali criteri non siano oggetto di formale enunciazione ma siano comunque desumibili dall'insieme delle previsioni contrattuali, rendendo, in tal modo, l'oggetto del contratto sufficientemente determinato. Certo, tutto può cambiare in dipendenza del concreto atteggiarsi della pattuizione: ad esempio, la presenza di clausole floor e cap fortemente intrusive, unitamente all'incidenza notevole dell'upfront fee, può incidere negativamente sul congegno di protezione dal rischio di interesse. Ma la seconda considerazione è che, anche nell'ipotesi di IRS ad elevata complessità, la specificità delle indicazioni relative alla individuazione dell'oggetto dell'operazione non può in alcun modo

condurre all'affermazione della necessità di inserire nelle pattuizioni un coacervo di elementi valutativi probabilistici e matematico-finanziari eccessivamente dettagliato. Una simile esigenza, del resto ben potrebbe risultare controproducente rispetto all'esigenza di definizione dell'alea razionale, evidente essendo che una eccessiva mole di dati, ben lungi dal consentire il coagularsi di una effettiva «alea razionale» ben potrebbe rendere tale esito più remoto, considerato anche che la parte che conclude l'IRS — ai fini della concreta percezione dell'oggetto dell'operazione — non necessariamente sarebbe in grado di comprendere la mole di informazioni eventualmente fornite e quindi neppure potrebbe operare una ponderazione dell'alea sulla base di tali elementi. Detto diversamente, poiché a venire in rilievo è la verifica della meritevolezza, si deve comunque ritenere che sia a tal fine sufficiente la indicazione di quegli elementi indispensabili allo scopo, senza che invece occorra la specificazione di una serie di parametri talmente articolati e complessi da risultare ipertrofici ed in fin dei conti controproducenti, salvo, naturalmente, il diverso profilo degli obblighi informativi, ove operante, il quale tuttavia risulta del tutto estraneo alle considerazioni che qui si vengono a svolgere. Fermo restando, va detto in conclusione, che l'accertamento in ordine alla idoneità delle informazioni comunicate al cliente in ordine alla «misura qualitativa e quantitativa dell'alea» costituiscono accertamento di fatto che, in quanto tali, sono riservate alla valutazione del giudice del merito» (Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2262, sopra richiamata).

Tanto premesso, nel caso di specie, l'indicazione relativa alla determinazione del *mark to market* è contenuta all'art. 16 dell'accordo quadro del 2011 “recesso e risoluzione del contratto” – specificamente sottoscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. - che, dopo aver illustrato i casi di recesso, risoluzione, estinzione anticipata, prevede che “l'esercizio di tale facoltà comporterà, in ogni caso, la liquidazione del valore di mercato (c.d. *mark to market*) riferito alla durata

residua, dello strumento regolato dallo specifico contratto, a far data dal momento di efficacia del recesso o della risoluzione. La determinazione del valore di mercato (c.d. *mark to market*) dello strumento regolato dallo specifico contratto avverrà entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi a far data dalla ricezione, da parte della Banca, della comunicazione dell'esercizio della facoltà di recesso, risoluzione o estinzione anticipata. La liquidazione del suddetto valore avverrà entro il quinto giorno lavorativo successivo alla determinazione del valore medesimo. Ove non diversamente specificato nel singolo contratto, la Banca calolerà tale valore di mercato sulla base della media aritmetica dei valori corrispondenti forniti da tre primari operatori del mercato degli strumenti finanziari derivati, anche in base a modelli matematici di uso comune nel mercato medesimo. La scelta di tali operatori verrà effettuata dalla Banca medesima, ove manchi l'accordo delle parti".

A prescindere da ogni considerazione - in assenza di eccezione di parte - sulla validità della specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. (il rinvio è all'art. 16 intitolato semplicemente "recesso e risoluzione del contratto" senza espresso riferimento nel titolo alle modalità di determinazione del *mark to market*), la clausola non risulta in ogni caso sufficientemente indicativa della determinazione del *mark to market*, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati. Nello specifico, anche volendo inquadrare il derivato del 2011 fra quelli a complessità bassa, la clausola sopra richiamata contiene una duplice incognita in merito alla determinazione del *mark to market*: la prima attiene alla troppo generica indicazione di modelli matematici "di uso comune", non meglio specificati; la seconda, ancora più rilevante, riguarda i soggetti cui è affidata la determinazione dei valori, indicati semplicemente come "tre primari operatori del mercato degli strumenti finanziari derivati" (non potendo tale giudizio di indeterminatezza essere superato dalla successiva previsione secondo

cui la scelta degli operatori potrà essere effettuata dalla CP_1 posto che non vengono neppure indicati gli eventuali criteri da impiegare per tale eventuale scelta unilaterale).

Ne consegue che anche il derivato del 2011 deve ritenersi nullo per illiceità, in quanto immeritevole.

La caducazione del derivato del 2006 (per il parziale accoglimento del terzo motivo) e del derivato del 2011 (in forza dell'accoglimento del quarto motivo) implica l'accoglimento della domanda di restituzione formulata dalla correntista (avanzata in primo grado e reiterata nel presente grado) avente ad oggetto il differenziale pagato in esecuzione dei due derivati.

Tale valore è stato quantificato dal consulente incaricato in € 211.907,94: *“Analizzando i movimenti del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] la scrivente ha rilevato, come indicato nell'extrapolazione sintetizzata nella tabella di pag. 12, che con riferimento alle operazioni di derivato – in causa accrediti e addebiti OTC – risultano eseguiti addebiti (pagamenti) per Euro 319.316,22 e accrediti (incassi) per Euro 107.408,28, con un differenziale tra addebiti e accrediti (quindi pagamenti netti) di Euro 211.907,94”* (cfr. p. 23 della c.t.u. in rinnovazione).

L'appellata – nella propria comparsa conclusionale – ha contestato gli esiti della c.t.u. in rinnovazione, poiché il perito incaricato avrebbe calcolato i differenziali pagati in esecuzione dei rapporti derivati utilizzando gli estratti conto del rapporto di conto corrente [REDACTED], se pur privi di riferimenti specifici alle operazioni di derivati (risultando, a questo fine, insufficiente la sola indicazione “addebiti derivati OTC”). Tale obiezione è priva di fondamento, come condivisibilmente osservato dallo stesso c.t.u. in risposta all'osservazione nello stesso senso sollevata dal consulente di parte (*“La scrivente in questa sede si limita a confermare di aver esaminato e analizzato i meri movimenti da estratti conto relativi al rapporto di conto corrente*

n. 22681 filiale di ████████ non sussistendo altri documenti contabili di supporto delle singole operazioni di addebito/accredito prodotti in atti, ciò anche in quanto, nella normale prassi, tali operazioni sono assoggettate a preventiva autorizzazione di addebito/accredito secondo la periodicità stabilita dal contratto come peraltro indicato nelle lettere di conferma dell'operazione di derivato prodotte in atti" pag. 21 della c.t.u. in rinnovazione).

Come richiesto dall'appellante già in primo grado ("ordinarsi la restituzione delle somme già corrisposte e delle altre che fossero corrisposte maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da ogni addebito e/o pagamento fino al saldo" cfr. p. 41 dell'atto di citazione in primo grado), sulla somma quantificata dal c.t.u. devono essere riconosciuti gli interessi: precisamente, essi vanno riconosciuti nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla messa in mora (2.10.2012: v. doc. 4 att. primo grado) e nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. - disposizione applicabile ad un'obbligazione restitutiva derivante da nullità contrattuale (Cass. 7677/2025) - dalla domanda (8.7.2014 notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), non ricorrendo un'ipotesi di mala fede, al saldo.

Non può invece riconoscersi la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta e non avendo parte appellante provato (né, per il vero, allegato) il danno da svalutazione eventualmente subito.

Il quinto motivo d'appello (volto a far valere la nullità dei derivati perché stipulati a fronte di una carenza informativa a danno della cliente) è assorbito in ragione dell'accoglimento del terzo e del quarto motivo di gravame.

Sesto motivo d'appello: ultrapetizione.

Il sesto motivo d'appello censura la sentenza di primo grado per essersi pronunciata in violazione del divieto di ultrapetizione, nella parte in cui, operata la compensazione fra il saldo negativo del

conto corrente derivante dal ricalcolo e la somma dovuta a titolo di restituzione per l'applicazione di costi impliciti sui derivati, ha condannato la correntista a pagare in favore della banca una somma pari alla differenza fra questi due valori.

Il motivo è fondato e dev'essere accolto, considerato che, come riconosciuto dalla stessa appellata nei propri atti difensivi, la banca non ha formulato alcuna domanda di condanna al pagamento del saldo del conto corrente.

Ne consegue che le due pronunce, quella relativa alla rideterminazione del saldo e quella avente ad oggetto la condanna alla restituzione di quanto pagato dalla correntista in esecuzione dei due derivati, devono rimanere autonome e separate (non potendosi operare alcuna compensazione, anche tenuto conto che una statuizione è di accertamento, mentre l'altra è di condanna).

Settimo motivo d'appello: la statuizione sulle spese di lite relative al giudizio di primo grado.

Il settimo motivo d'appello è assorbito, in conseguenza dell'accoglimento parziale del gravame e della riforma della sentenza impugnata, che comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite.

Esito dell'appello e regolamentazione delle spese di lite.

In conclusione, l'appello dev'essere parzialmente accolto e la sentenza di primo grado va riformata. Conseguentemente: 1) il saldo del conto corrente ████████ dev'essere rideterminato in € 95.105,48 a debito della correntista; 2) accertata la nullità dei contratti derivati stipulati nel 2006 e nel 2011, la CP_I dev'essere condannata a restituire in favore della correntista il differenziale pagato in esecuzione dei due derivati, pari ad € 211.907,94, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1 dalla messa in mora alla domanda e comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.

Al fine della statuizione sulle spese di lite si deve ricordare che in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, e ciò in quanto, in base a quanto disposto dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione anche del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della prevalente soccombenza dell'appellata, possono essere compensate nella misura di un quinto e poste a carico dell'appellata per la rimanente parte; esse sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione compreso fra € 52.001,00 ed € 260.000,00) secondo importi medi per ciascuna fase, calcolati in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. n. 147/22.

La totale omogeneità della posizione dei due appellanti (tenuto conto che le difese hanno avuto ad oggetto in via pressoché esclusiva la posizione della debitrice principale e non sono state proposte né esaminate questioni specifiche relative alla posizione del fideiussore) impone di escludere il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 4 d.m. 55/2014.

Le spese delle c.t.u. acquisite nel corso del giudizio (sia in primo sia in secondo grado) devono essere poste a carico delle parti, per un quinto a carico di parte attrice appellante e per quattro quinti a carico di parte convenuta appellata.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da *Parte_1* e da *Pt_2* [...] e in parziale riforma della sentenza n. ██████ pubblicata il 24.10.2022 del Tribunale di Venezia, ridetermina il saldo del conto corrente ██████ in € 95.105,48 a debito della correntista e, accertata la nullità dei contratti derivati stipulati nel 2006 e nel 2011 per cui è causa, condanna *Controparte_1* a restituire a *Parte_1* la somma di € 211.907,94, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1 c.c., dalla messa in mora (2.10.2012) alla domanda e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., dalla domanda (8.7.2014) al saldo.
- 2) dichiarate compensate nella misura di un quinto le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, condanna *Controparte_1* alla rifusione in favore di *Parte_1* e *Parte_2*, in solido, della rimanente quota delle spese di lite che liquida (già ridotte): per il primo grado di giudizio, in € ██████ per compenso di avvocato, oltre spese anticipate (€ 415,00), rimborso forfettario 15% per spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, per il presente grado di giudizio, in € ██████ per compenso di avvocato, oltre spese anticipate (€ 622,00), rimborso forfettario 15% per spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
- 3) pone le spese delle c.t.u. esperite nel giudizio di primo e di secondo grado, come già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, per un quinto a carico degli attori appellanti e per quattro quinti a carico della convenuta appellata.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.

Il Consigliere Estensore
Francesco Petrucco Toffolo

Il Presidente
Guido Santoro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - dott. Michele Cataldi | Presidente |
| - dott.ssa Giovanna Schipani | Consigliere |
| - dott.ssa Matilde Carpinella | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 352, comma 6, e 281-*sexies*, comma 3, c.p.c.)

nella causa civile di appello iscritta al n. ■■■ del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 5.3.2026 e vertente

TRA

■ (*Parte_1*) (*P.IVA_1*) e, per essa, quale mandataria, ■ (*Parte_2*)

■ (*...*) (*P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ■ ■ ■ (*C.F._1*) in virtù di procura in calce all'atto di appello

- PARTE APPELLANTE -

E

Controparte_1 (*P.IVA_3*), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] (*C.F._2* in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello

- PARTE APPELLATA -

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. [REDACTED] pubblicata il 17.10.2022, notificata il 19.10.2022 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto derivato interest rate swap collegato a contratto di leasing).

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza di discussione del 5.3.2026.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. [REDACTED] del 29.8.2018 il Tribunale di Roma ingiunse a *Controparte_1* (di seguito, per brevità, *Controparte_1*) il pagamento senza dilazione, in favore della ricorrente *Parte_1* [...] già *Controparte_2* (di seguito *Pt_1*), della somma di € 444.217,82 (oltre interessi, convenzionali e moratori, dall'8.5.2018 e spese della procedura), di cui € 263.417,82 a titolo di prestazioni insolute ed € 180.800,00 a titolo di penale per estinzione anticipata, in forza del contratto derivato di Interest Rate Swap denominato « [REDACTED] *C.F._3* », sottoscritto dall'ingiunta il 18.4.2011, con decorrenza dall'1.5.2011.

2. Con atto di citazione notificato il 23.10.2018 la società ingiunta propose opposizione, deducendo:

- di aver stipulato il 3.2.2010 con *Pt_I* il contratto di locazione finanziaria n. [REDACTED], per l'acquisto di un terreno sito nel comune di [REDACTED]

- che il corrispettivo fissato dal contratto di leasing era pari a € 1.636.260,00, da corrispondere mediante il pagamento iniziale di € 225.000,00 e di duecentoquindici rate mensili variabili dell'importo di € 6.564,00 ciascuna; ciò a fronte di un valore complessivo dell'investimento pari ad € 1.500.000,00 e della possibilità di esercitare il riscatto finale del bene corrispondendo l'importo di € 300.000,00;

- che, a seguito di un incremento dei costi di realizzazione dell'immobile, con scrittura privata del 12.1.2011, l'importo finanziato fu incrementato di € 295.000,00 e il corrispettivo della locazione finanziaria, le rate mensili e il valore di riscatto furono rideterminati, rispettivamente, in € 2.024.425,00, € 8.095,00 ed € 359.000,00;

- che il 18.4.2011 *Pt_I* aveva indotto *Controparte_I* a sottoscrivere il contratto derivato di copertura del tasso di interesse n. [REDACTED] con effetto dall'1.5.2011, per trasformare il tasso variabile del menzionato contratto di leasing in tasso fisso;

- che, tuttavia, la combinata esecuzione del contratto derivato e del contratto di leasing aveva comportato per l'utilizzatrice esborsi ingenti e illegittimi, del tutto inadeguati rispetto alla funzione di copertura del rischio di oscillazione dei tassi che l'utilizzatore intendeva perseguire;

- che, infatti, detto contratto derivato, negoziato in assenza dei necessari requisiti di trasparenza e profilazione richiesti dalla normativa, aveva carattere speculativo, operando su valori superiori al debito, il che aveva determinato un tasso effettivo globale superiore al tasso soglia;
- che il contratto derivato conteneva una serie di clausole illegittime, in virtù delle quali *Pt_1* aveva applicato sul debito della locazione tassi d'interesse medi superiori a quelli comunicati e aveva reso noti valori del tasso leasing inferiori al valore effettivo calcolato secondo le regole di trasparenza bancaria di Banca d'Italia;
- che, solo nel corso del rapporto, *Controparte_1*, resasi conto di aver stipulato un contratto di copertura finanziaria non vantaggioso, aveva tentato di ottenere una revisione delle clausole contrattuali;
- di aver sospeso, in assenza di positivo riscontro, l'esecuzione del derivato, pur continuando a corrispondere regolarmente i canoni di locazione previsti dal contratto di leasing immobiliare e dal successivo atto integrativo;
- che l'8.5.2018 *Pt_1* aveva comunicato la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 18 dell'accordo normativo, intimando il pagamento dei corrispettivi periodici scaduti, pari ad € 263.417,82, oltre € 180.800,00 a titolo di penale.

2.1. Tanto premesso, l'opponente chiese di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, di accertare la nullità del contratto derivato, con conseguente condanna di *Pt_1* alla restituzione della somma versata di € 77.127,01, indebitamente versata per effetto del suddetto contratto, oltre interessi dalla domanda.

Domandò, inoltre, di condannare la società opposta a ripetere le ulteriori somme, pari ad € 385.930,41, corrisposte quali interessi derivanti dal contratto di leasing ██████████ del 3.2.2010, come modificato dalla scrittura del 12.1.2011, previo accertamento della loro usurarietà, ovvero, in subordine, a ripetere la differenza tra gli interessi che sarebbero stati dovuti applicando il tasso di interesse pattuito e le somme effettivamente corrisposte, oltre al risarcimento del danno equitativamente determinato.

3. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale adito, con ordinanza del 22.3.2020, dispose l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio tesa a verificare:

- il «funzionamento, sotto il profilo economico-finanziario, del contratto di *swap* intercorso tra le parti»;
- se «il nozionale preso a riferimento in ciascuno dei contratti corrisponda effettivamente al complessivo indebitamento della società attrice risultante dei bilanci degli anni di riferimento»;
- se «in ragione del contratto di locazione finanziaria immobiliare dalla società opponente con la ██████████ *Controparte_2* ██████████ in data 8/2/2010, possa dirsi che esso abbia avuto una finalità di mera copertura dei rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi»;
- l'effettiva entità delle «relative corresponsioni effettuate da una parte nei confronti dell'altra»;
- «in che cosa consistano, sotto il profilo finanziario, le cc.dd. "commissioni implicite" specificando se ad esse corrisponda un effettivo esborso del cliente in favore dell'istituto di credito»;

- se «nel caso di specie, vi siano stati pagamenti – a titolo di “commissioni implicite” – non espressamente previste nei contratti evidenziandone eventualmente l’entità».

3.1. A integrazione della relazione depositata il 25.1.2021, il Tribunale chiese poi al consulente di ufficio «di effettuare due calcoli, uno sulla base della formula come indicata dal CTU nel suo elaborato e una sulla base della formula indicata dalla CP_2 (pag.5 delle note del 18/1/2021) con il relativo sviluppo ed indichi la modalità che ha avuto in concreto attuazione al rapporto tra le parti» (v. verbale udienza del 29.3.2021).

3.2. All’esito il Tribunale, dato atto che l’opponente, «con le note scritte di trattazione del 22/3/2022 depositate per l’udienza del 28/3/2022 ha rinunciato alle domande relative al contratto di locazione operativa, mentre ha insistito in quelle fondate sul contratto di interest rate swap n. ██████████ stipulato tra la Controparte_1 e la [...] Controparte_2 in base all’accordo normativo del 18/4/2011», decise la causa con sentenza n. 15135/2022 nei termini che seguono:

«Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 68293/2018 tra le società Controparte_1 e Parte_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) ACCOGLIE l’opposizione e, per l’effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. n. 19088/18, R.G. n. 49346/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 29.8.2018;
- 2) DICHIARA tenuta e, per l’effetto, CONDANNA Parte_1 al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 77.127,01, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo;

f. In ogni caso, accertare l'inadempimento della *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

g. In ogni caso, accertare che l'opposta è creditrice dell'importo di € 444.217,82 oltre interessi successivi, convenzionali e moratori nonché oltre spese e rivalutazione monetaria nei confronti della *Controparte_1* e condannare quest'ultima al pagamento dell'importo in favore dell'opposta;

3) Dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dalla *CP_2* alla società appellata per qualsiasi titolo o causale.

4) Condannare la *Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

5) Condannare la *Controparte_1* alla restituzione di quanto pagato dall'appellante in esecuzione dell'impugnato provvedimento anche a titolo di spese legali e CTU così come indicate nel corpo dell'atto.

6) Benvero, in via istruttoria, rinnovare la CTU (con la nomina di nuovo professionista) alla luce degli indicati vizi che inficiano la relazione peritale».

5. Si è costituita la società appellata, che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.

6. Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 12.1.2026 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note difensive.

All'udienza del 5.3.2026 l'appellante ha eccepito la tardività del deposito delle note difensive dell'appellata, perché avvenuto il 24.2.2026, dopo la

scadenza del termine assegnato; le parti, quindi, hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.

Al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 dell'art. 281-*sexies*, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024), che consente il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.

7. Va disattesa, in primo luogo, l'eccezione preliminare, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'impugnazione per mancanza del requisito di specificità di cui all'art. 434 c.p.c. (*rectius* art. 342 c.p.c.), nel testo successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022.

L'impugnazione individua, infatti, in modo chiaro e preciso le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata (con particolare riguardo all'erronea declaratoria di nullità del contratto di swap in ragione della sua natura speculativa, dell'assenza di causa concreta e della mancata individuazione del c.d. *mark to market* e dei c.d. scenari probabilistici) e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva un'ampia parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice, posto che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. S.U. n. 36481/2022; Cass. S.U. n. 27199/2017).

8. Passando al merito, l'appello è fondato su diciotto motivi, la cui enumerazione e il cui titolo non è del tutto coincidente con quelli risultanti dall'indice contenuto nell'atto (pp. 2 e 3).

Si premette che saranno trattati nell'ordine: *i*) in modo separato, i primi due motivi di appello, attinenti a questioni processuali (tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo e inammissibilità della rinuncia della domanda riconvenzionale); *ii*) i motivi dal terzo al quattordicesimo (ad eccezione dell'undicesimo, oggetto di esame autonomo), la cui infondatezza rende superfluo valutare i motivi quindicesimo e sedicesimo; *iii*) gli ultimi due motivi (diciassettesimo e diciottesimo), inerenti alla rinuncia della domanda riconvenzionale e al collegato profilo della regolamentazione delle spese processuali.

9. Con il primo motivo (rubricato «Sui vizi della sentenza: l'inammissibilità e improcedibilità del giudizio di opposizione» – par. 3 atto d'appello) si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, «essendosi l'opponente tempestivamente costituito in giudizio mediante il deposito, in data 29.10.2018, dell'atto di citazione e della procura *ad litem*, a fronte della notificazione dell'opposizione eseguita in data 23.10.2018, mentre il successivo deposito degli allegati è avvenuto in conformità alla circolare DGSIA dell'8/7/2014, che ha fornito indicazioni di carattere generale in attesa della implementazione dei sistemi, per rispondere al disposto dell'art. 51, comma 2, D.L. n. 90/2014» (v. sentenza impugnata, p. 10).

In particolare, l'appellante deduce che, al momento dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, non sarebbe stato depositato «né il decreto ingiuntivo opposto, né

gli allegati indicati nell'indice depositato, né prova della tempestività dell'opposizione introdotta» (v. atto d'appello, p. 12) e che tale omissione integrerebbe un vizio dell'azione, che non poteva essere sanato dai successivi depositi telematici; ciò in quanto la prima busta digitale depositata dall'ingiunta era di dimensione tale da consentire la contestuale produzione anche del decreto ingiuntivo notificato. Il debitore ingiunto sarebbe decaduto, pertanto, dal diritto di proporre l'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 645 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa.

9.1. Il motivo è infondato.

Secondo il costante indirizzo della S.C., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto a infirmare o modificare il provvedimento monitorio, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è un'impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi.

Corollario di ciò è che il deposito del decreto ingiuntivo opposto assume rilevanza quale condizione di ammissibilità – e, cioè, quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima – esclusivamente nel caso in cui la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (v. tra le tante, Cass. ord. n. 15167/2022; Cass. ord. n. 38319/2021; Cass. n. 14582/2015; Cass. n. 23923/2013; Cass. n. 23711/2004).

Si condivide, pertanto, quanto affermato dal giudice di primo grado, secondo il quale il debitore ingiunto che non produce il decreto ingiuntivo notificato contestualmente all'iscrizione a ruolo dell'opposizione non incorre in alcuna

decadenza, posto che nessuna disposizione prevede che l'opponente debba assolvere ad un onere siffatto entro termini perentori.

Corretta appare, dunque, la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, avendo Parte_3

[...] documentato la tempestiva proposizione, ai sensi degli art. 641 c.p.c., per essersi costituita in giudizio con atto di citazione notificato il 23.10.2018, depositato il 29.10.2018, a fronte della notifica del decreto ingiunto, avvenuta il 26.9.2018.

10. Con il secondo motivo si censura la «omessa pronuncia circa l'inammissibilità ed infondatezza della domanda riconvenzionale» (par. 4 atto d'appello), per avere il giudice di prime cure dato atto della rinuncia, da parte dell'opponente, alle «domande relative al contratto di locazione operativa», quando avrebbe dovuto rilevare «l'irritualità ed inammissibilità della rinuncia alla domanda giudiziaria formulata dall'opponente in assenza di specifico mandato e non accettata dalla parte opposta che ha, anzi, insistito perché l'azione fosse dichiarata inammissibile ed infondata» (v. atto d'appello, p. 14).

Di qui la necessità di decidere nel merito tale domanda, dichiarandola inammissibile o infondata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.

10.1. Il motivo non merita accoglimento.

È *ius receptum* il principio secondo cui la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra tra i poteri del difensore, che in tal modo esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in

relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.

Detta rinuncia si distingue, pertanto, sia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che, a sua volta, costituisce esercizio di un potere sostanziale, spettante, come tale, alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (v., tra le tante, Cass. n. 30845/2023; Cass. ord. n. 18033/2022; Cass. n. 11200/2019; Cass. n. 1439/2002; Cass. n. 140/2002).

Posto tale principio, rileva la Corte che, nella specie, la rinuncia effettuata dal procuratore di *Parte 4* con le note scritte del 22.3.2022, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.3.2022, sia riferibile soltanto ad alcune delle domande riconvenzionali proposte con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione (precisamente, le domande relative al contratto di locazione finanziaria), avendo egli manifestato la volontà di addivenire a una pronunzia di merito sui capi non rinunciati.

Non può dubitarsi, dunque, che detta rinuncia sia espressione del potere del difensore di modificare in senso riduttivo le domande e le conclusioni precedentemente formulate, senza con ciò manifestare né l'intenzione di rinunciare agli atti del giudizio ai fini della sua estinzione (che nel caso di specie si sarebbe, peraltro, risolta nell'irretrattabilità dell'ingiunzione di

pagamento), né il proposito di disporre della sottesa pretesa sostanziale; sicché la rinuncia ben poteva essere compiuta dal difensore, non richiedendo un'apposita procura speciale o l'accettazione di **Pt_1** ex art. 306 c.p.c.

Ne consegue che ben ha fatto il giudice di primo grado a omettere di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, validamente sottratta al *thema decidendum*.

Quanto alla rilevanza dell'anzidetta rinuncia ai fini della regolamentazione delle spese di lite si dirà con l'esame dell'ultimo motivo di appello, articolato anche con riferimento a tale specifico profilo.

11. Con il terzo motivo si denuncia la «errata impostazione metodologica relativa all'indicizzazione contrattuale e sull'omessa motivazione della sentenza sui rilievi di parte alla CTU» (par. 5 atto d'appello).

L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui afferma che «la **CP_2** secondo quanto esposto dal c.t.u., non ha tenuto conto che l'indicizzazione contrattualmente prevista nel contratto di leasing era esclusivamente sulla somma dei canoni di un semestre e pertanto il nozionale del derivato (se utile) doveva essere pari ad € 48.570 bullet (di importo costante)» e che «l'ausiliario del giudice ha osservato che il derivato copre l'indebitamento del leasing che non era oggetto di indicizzazione, pertanto non ha avuto finalità di copertura del leasing, ma ha dato luogo ad un rilevante aggravamento del rischio modesto derivante dal leasing, tenuto conto dell'importo effettivamente da indicizzare semestralmente, pari ad € 48.570,00 e del coefficiente di indicizzazione» (v. sentenza impugnata, p. 19).

A sostegno del motivo si deduce che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, «l'indicizzazione del contratto di locazione ha sempre riguardato

il capitale residuo in corso di ammortamento (così come espressamente indicato sia nella documentazione del leasing che nella Raccomandazione personalizzata allegata al contratto in derivato) e non i canoni semestrali come erroneamente indicato dall'ausiliare» (v. atto d'appello, p. 17).

Di qui il chiaro errore commesso dal c.t.u. e «la piena adeguatezza rispetto alle richieste del cliente» del contratto derivato, che indicherebbe un “nozionale” coerente con l'importo finanziato attraverso il collegato contratto di *leasing* (v. atto d'appello, p. 19).

12. Con il quarto motivo (rubricato «Sulla errata valutazione circa la mancanza di razionalità dell'alea ed il difetto di causa del contratto» – par. 6 atto d'appello) si censura la sentenza gravata laddove ha dichiarato la nullità del derivato oggetto della controversia per «l'esistenza di un'alea irrazionale o unilaterale» (v. sentenza impugnata, p. 20).

Più specificamente, l'appellante rileva che il contratto derivato può ritenersi nullo per difetto di causa esclusivamente laddove «non preveda affatto l'ipotesi che una delle parti ottenga un vantaggio dall'operazione»; nella specie, invece, il regolamento negoziale adottato dalle parti consentiva di distribuire in modo equilibrato il rischio di fluttuazione dei tassi di interesse, posto che la relativa valutazione va compiuta *ex ante*, non essendo rilevante che, nelle more, l'effettivo andamento dei tassi si risolva in un pregiudizio per il solo cliente (v. atto d'appello, p. 20).

La sentenza di primo grado, pertanto, sarebbe illegittima «sia perché non ha considerato che l'alea del contratto sottoscritto è relativa all'aumento del tasso Euribor 3M sulla base del quale è indicizzato l'intero contratto di locazione (e non i canoni del singolo

semestre come erroneamente assunto dal consulente), sia perché, in ogni caso, la misura dell'alea non è soggetta ad una valutazione di meritevolezza da parte del giudicante» (v. atto d'appello, p. 22).

13. Con il quinto motivo (intitolato «Sulla errata valutazione circa la funzione di copertura del derivato» – par. 7 atto d'appello), *Pt_1* deduce l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha rilevato la natura speculativa del contratto derivato sottoscritto da *Parte_4* che avrebbe comportato un incremento del rischio correlato alla fluttuazione dei tassi di interesse, essendo quindi inadeguato rispetto alle finalità oggettivate nella «raccomandazione personalizzata Certezza No Floor» formulata da *Pt_1* nei confronti del cliente.

L'appellante ribadisce sul punto che «il capitale nozionale dello strumento finanziario derivato *Pt_5* risulta perfettamente allineato alla posizione debitoria della *CP_1* relativa al contratto di leasing». Il derivato, infatti, avrebbe consentito «la copertura parziale, in termini di tempo, del rischio di rialzo del tasso Euribor 3M», permettendo alla società di coprire «il rischio di rialzo del tasso Euribor 3M, fissando il tasso corrispettivo, in caso di aumento dei tassi, al 6,2% (Gamba fissa del derivato (3,90%) + Spread (2,30%= 3,30% - tasso di riferimento (1,00%))» (v. atto d'appello, p. 23).

Fa rilevare, infine, che nella citata raccomandazione personalizzata consegnata a *Controparte_1* erano stati «indicati, come detto, anche a mezzo di grafici ed ipotesi sull'andamento dei tassi tutte le informazioni rilevanti per assumere una scelta consapevole da parte della cliente» (v. atto d'appello, p. 25).

14. Con il sesto motivo (intitolato «Sull'errata valutazione circa la mancata indicazione degli scenari probabilistici» – par. 8 atto d'appello) si contesta la

sentenza laddove ha rilevato la nullità del derivato anche in ragione della «mancata indicazione [...] degli scenari probabilistici in ordine all'andamento del tasso variabile sottostante» (v. sentenza impugnata, p. 20).

Deduce l'appellante, di contro, come nella raccomandazione personalizzata fossero presenti gli scenari probabilistici in ordine all'andamento del tasso variabile sottostante, essendo riportato «anche, a titolo esemplificativo, l'andamento dei flussi di cassa relativi al contratto di leasing ipotizzando opposte variazioni mensili del tasso Euribor a 3 mesi ed evidenziandone gli effetti (+0,05% e - 0,05%) secondo le modalità di indicizzazione previste nel contratto» (v. atto d'appello, p. 26).

15. Con il settimo e l'ottavo motivo d'appello, articolati in relazione alla medesima questione, **Pt_1** censura la sentenza gravata nella parte in cui afferma che «Nella documentazione del derivato manca altresì, il modello di calcolo per il mark to market, che è stato unilateralmente determinato dalla Banca. L'opposizione pertanto è fondata, essendo risultato nullo il contratto swap n. ██████████ del 18/04/2011 per la mancata indicazione del MTM iniziale, del criterio matematico di calcolo dello stesso MTM, degli scenari probabilistici in ordine all'andamento del tasso variabile sottostante, per mancanza di causa concreta stante l'inesistenza della dichiarata funzione di copertura e/o l'esistenza di un'alea irrazionale o unilaterale come più dettagliatamente esposto in parte motiva e per difetto della causa di copertura dei rischi derivanti dall'indicizzazione del leasing» (v. sentenza impugnata, p. 20).

In particolare, con il settimo motivo («Sulla presunta mancata indicazione del Mark to Market» – par. 9 atto d'appello) deduce che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, **Pt_1** aveva «indicato il valore del mark to market comunicandolo alla cliente periodicamente così come previsto dall'art. 27 dell'Accordo

Normativo» e che «il contratto de quo contiene tutte le pattuizioni necessarie per determinare sia i flussi parametrati a tasso fisso (gamba Cliente) che i flussi parametrati a tasso variabile (gamba Banca), ossia: tasso di riferimento, Euribor 3 mesi, periodicità di rilevazione, convenzione di calcolo dei giorni, formule per la determinazione dei parametri spread, ecc...», il che renderebbe il contratto derivato oggetto del contendere perfettamente idoneo a «realizzare la funzione di gestione del rischio finanziario» e «determinato/determinabile nell'oggetto» (v. atto d'appello, p. 27). L'accordo normativo del 18.4.2011, infatti, disciplinerebbe in modo compiuto i criteri di calcolo del c.d. "valore di realizzo", ossia della somma da corrispondere in caso di scioglimento anticipato del contratto, che «rappresenta il valore dell'Operazione, maggiorato del costo di transazione per la sua chiusura, la cui quantificazione sarà determinata dalla Banca, sulla base delle condizioni disponibili in quel momento sul mercato, tenuto conto dei valori dei parametri finanziari di riferimento alla Data di Scioglimento Anticipato e costituirà piena prova, nei confronti del Cliente, salvo errore manifesto. Il Valore di Sostituzione sarà tempestivamente comunicato dalla CP_2 al Cliente con le modalità indicate nell'art. 27 del presente Accordo Normativo» (v. atto d'appello, p. 28).

Soggiunge che Controparte_1 sarebbe stata compiutamente resa edotta circa «l'andamento del contratto di leasing + derivato», il che risulterebbe sufficiente anche ai fini del calcolo del c.d. mark to market, posto che «il valore che viene applicato in occasione della stipula e dell'estinzione anticipata non è un valore teorico determinato per mezzo di una formula astratta (MTM) ma un effettivo valore di realizzo o di sostituzione che è condizionato principalmente dalla quotazione della curva *forward* dell'Euribor sul mercato in un determinato momento» (v. atto d'appello, p. 30).

Rileva, infine, che alla stregua della giurisprudenza formatasi in materia, l'indicazione dei criteri di calcolo del c.d. *mark to market*, in ogni caso, non assurge ad elemento essenziale del contratto, non attingendone l'oggetto «in quanto detto valore - che viene dato in un dato periodo della vita di un derivato - non comporta nessuna conseguenza giuridica sulla posizione delle parti e non si traduce in una perdita monetaria o in un obbligo di pagamento, a meno che non si eserciti il diritto di recesso o il contratto venga risolto/sciolto» (v. atto d'appello, p. 30).

Nell'ottavo motivo («segue: sulla giurisprudenza successiva alla pronuncia delle SS.UU. sul ^{Contr} e l'oggetto del contratto in derivati» – par. 10 atto d'appello), si censura la sentenza per non avere tenuto conto della giurisprudenza successiva alla sentenza Cass. S.U. n. 8770/2020, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato e che porterebbe ad affermare l'esistenza di tutti gli elementi essenziali ai fini della validità del contratto.

16. Con il nono motivo (par. 11 atto d'appello) *Controparte_1* lamenta la difformità della sentenza gravata rispetto alle precedenti pronunce del Tribunale di Roma sul prodotto derivato oggetto di causa, che si sarebbero espresse nel senso della funzione di copertura dello strumento (v. atto d'appello, pp. 34-36).

17. Con il decimo motivo (rubricato «Sul credito della Banca e sul valore di sostituzione dovuto in caso di risoluzione del contratto» – par. 12 atto d'appello) *Pt_1* deduce di aver legittimamente «risolto anticipatamente, ai sensi dell'art. 18 del citato accordo normativo, con lettera del 8.5.2018» e di aver conseguentemente maturato un credito di «€ 180.800,00 quale prezzo dell'estinzione anticipata»; importo che sarebbe stato calcolato sulla base «dell'algoritmo di calcolo del valore di

smobilizzo del derivato», come risultante: - dalla raccomandazione personalizzata denominata Certezza No Floor del 18.4.2011, nella quale si legge che «L'estinzione anticipata dello strumento finanziario "CERTEZZA NO FLOOR" rispetto alla scadenza inizialmente prevista comporterà la determinazione del valore attuale dei differenziali futuri attesi [ndr. valore di sostituzione] dello strumento finanziario medesimo al momento dell'estinzione anticipata. Qualora tale ammontare fosse negativo, esso rappresenterebbe per il Cliente una passività da onorare, la cui effettiva entità è determinabile solo al momento dell'estinzione»; - dall'art. 20 dell'accordo normativo del 18.4.2011, che prevede in caso di risoluzione il pagamento «Valore di Pt_6, che rappresenta il valore dell'Operazione, maggiorato del costo di transazione per la sua chiusura, la cui quantificazione sarà determinata dalla Banca, sulla base delle condizioni disponibili in quel momento sul mercato, tenuto conto dei valori dei parametri finanziari di riferimento alla Data di Scioglimento Anticipato e costituirà piena prova, nei confronti del Cliente, salvo errore manifesto»; - dall'Allegato F (Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento), che definisce il costo di sostituzione nei seguenti termini: «Il prezzo dello strumento finanziario derivato OTC determinato in base alle condizioni di mercato ottenibili da Controparte_2 nei rapporti con altre controparti qualificate al momento dell'esecuzione».

Il valore di smobilizzo del derivato rappresenterebbe, dunque, il «prezzo dello strumento finanziario derivato OTC determinato in base alle condizioni di mercato ottenibili dalla CP_2 nel rapporto con altre controparti qualificate al momento dell'esecuzione». Conclude che il «valore di sostituzione del derivato da parte della CP_2 alla data di risoluzione per inadempimento della Società ha natura di danno per la chiusura sul mercato dei derivati dell'operazione e logicamente può non corrispondere al valore netto attualizzato

delle prestazioni di pagamento dovute dalle due parti (mark to market)» (v. atto d'appello, p. 37).

18. Con i motivi dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo (parr. 15, 16 e 17 atto d'appello) l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza sotto plurimi profili, quali: il travisamento del meccanismo di funzionamento del leasing e del derivato; l'erroneità dei calcoli sviluppati, con particolare riferimento alla formula di calcolo dei conguagli, che prevedrebbe una base di calcolo corrispondente al nozionale del derivato (ancorché i risultati finali convergano); la conseguente idoneità del derivato ad esplicitare la prevista funzione di copertura.

19. I motivi da tre a quattordici (eccetto l'undicesimo, che sarà trattato a parte di seguito) vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione logico-giuridica, in quanto diretti a censurare la sentenza gravata nella parte in cui ha accertato la nullità del contratto derivato per cui è causa.

19.1. Detti motivi vanno rigettati.

Reputa la Corte che siano del tutto condivisibili le ampie e precise argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado a sostegno della decisione, in quanto fondate su una completa e corretta valutazione degli atti di causa e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha ricostruito in modo puntuale, attraverso accertamenti approfonditi e privi di errori, le modalità di funzionamento, sotto il profilo economico-finanziario, del contratto derivato oggetto della controversia, con particolare riferimento ai criteri di calcolo delle rispettive poste di dare e avere (differenziale) e alla

sua concreta idoneità a coprire il rischio di fluttuazione dei tassi di interesse; valutazioni che hanno tenuto conto, superandole, anche delle numerose censure sollevate nel corso delle operazioni dal consulente tecnico di **Pt_1** (v. osservazioni contenute nella prima relazione e nell'elaborato integrativo).

19.2. Giova richiamare sul punto il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. ord. n. 31280/2025; Cass. ord. n. 33742/2022; Cass. ord. n. 1815/2015).

19.3. Tanto premesso, la statuizione di primo grado risulta, in primo luogo, meritevole di conferma nella parte in cui ha accertato la nullità del contratto derivato per cui è causa per «mancanza di causa concreta stante l'inesistenza della dichiarata funzione di copertura e/o l'esistenza di un'alea irrazionale o unilaterale» (v. sentenza, p. 20).

La consulenza tecnica d'ufficio e la documentazione acquisita agli atti del giudizio convergono, infatti, nel far ritenere che il ridetto contratto derivato

abbia esposto *Controparte_1* a un rischio finanziario significativamente maggiore rispetto a quello derivante dall'esecuzione del solo contratto di leasing.

Detto derivato, difatti, prevedeva in capo a *Controparte_1* l'obbligo di corrispondere semestralmente una somma pari al differenziale tra il tasso fisso del 3,90 % annuo e il tasso Euribor 3M calcolati sul nozionale, costituito dal capitale residuo risultante dal piano di ammortamento finanziario del contratto di leasing (v. art. 4 «raccomandazione personalizzata denominata Certezza No Floor», pp. 8 e 9 – doc. 4 fasc. monitorio e doc. 5 fasc. *Controparte_1* ; cfr. anche «ordine di operazione su strumento finanziario derivato non quotato su mercati regolamentati» – doc. 5 fasc. monitorio).

Sicché, come previsto nell'offerta personalizzata consegnata da *Pt_1* al cliente, la combinata esecuzione del derivato e del contratto di leasing, nella sostanza, avrebbe dovuto stabilizzare il costo annuo dell'operazione (leasing + derivato) nel 6,33 % del capitale residuo (v. grafici, pp. 16 e 17 della raccomandazione personalizzata – doc. 4 fasc. monitorio e doc. 5 fasc. [...]

CP_1 cfr. atto d'appello, p. 23, dove è scritto che «analizzando quindi l'effetto combinato del leasing con il derivato, risulta che in sostanza la Società ha conseguito l'obiettivo dichiarato, cioè coprire il rischio di rialzo del tasso Euribor 3M, fissando il tasso corrispettivo, in caso di aumento dei tassi, al 6,2% (Gamba fissa del derivato (3,90%) + Spread (2,30%= 3,30% - tasso di riferimento (1,00%))»).

19.4. Il contratto di leasing prevede, di contro, un diverso criterio di indicizzazione del tasso d'interesse.

In particolare, il «regolamento di indicizzazione» del contratto di leasing, come modificato dall'atto integrativo del 10.3.2011, stabilisce un tasso nominale del finanziamento pari al 3,30%, indicizzato nei seguenti termini: «Alla scadenza di ciascun periodo come sopra individuato partendo dal primo giorno del mese di competenza della consegna dei beni, sarà effettuato un adeguamento del corrispettivo, moltiplicando la differenza tra il valore assunto al parametro calcolato come indicato al precedente punto B ed il valore indicato al punto A; tale prodotto va poi ulteriormente moltiplicato per il relativo coefficiente desunto dalla sottoriportata tabella. Qualora il parametro calcolato come detto al punto B risultasse inferiore al 0,52%, non si procederà a conguaglio alcuno oltre tale soglia» (v. «regolamento di sintesi» del contratto di leasing, punto “D”, p. 10 – doc. 4 fasc. primo grado *Pt_I*).

Il contratto di leasing prevede, dunque, una variazione del canone periodico (da regolare mediante successivi conguagli), che va calcolata semestralmente moltiplicando i canoni corrisposti nel periodo di riferimento (sulla base del piano di ammortamento) per la percentuale risultante dalla differenza tra il c.d. “tasso valore” (ossia la media aritmetica dell'Euribor 3 mesi rilevato nel semestre) e il c.d. “tasso base indicizzazione” (pari all'1%); il prodotto va poi ulteriormente moltiplicato per un coefficiente di entità variabile, individuato contrattualmente. Il contratto prevede, infine, che, all'esito di tali calcoli, sia pagato un conguaglio in favore dell'utilizzatore, in caso di diminuzione dell'Euribor, o in favore del concedente, in caso di un suo incremento.

19.5. Può affermarsi, dunque, sulla base delle diverse modalità di calcolo del differenziale previsto dal derivato e del conguaglio disciplinato dal leasing –

delle quali non può dubitarsi, indipendentemente dalle diverse letture offerte dal c.t.p. di *Pt_1* e dal c.t.u., alla luce del raffronto sia tra le relative formule di calcolo che tra l'entità degli importi addebitati a [...] *CP_1* e il valore dei conguagli – che l'oscillazione negativa dei tassi di interesse ha esposto l'utilizzatore al pagamento di differenziali sproporzionati rispetto ai conguagli maturati in virtù del leasing.

Basti considerare, in via esemplificativa, che nel primo semestre del 2013 l'Euribor 3M era pari a circa 0,25%, come rilevato nella c.t.u. a p. 19 e risultante dalla c.t.p. di *Pt_1* a p. 12. Ebbene, in tale semestre, in esecuzione del contratto derivato, *Pt_1* ha preteso il pagamento della somma di € 26.387,64 (quale differenziale tra il tasso convenzionale del 3,9% e il tasso medio Euribor 3M, calcolati sul nozionale), mentre il cliente, in applicazione della citata clausola di indicizzazione del leasing, per il medesimo periodo conseguì dalla banca concedente un conguaglio pari al minor importo di € 1.785,25 (v. doc. 7 fasc. monitorio, p. 2, e fattura n. 6908 G NZG del 31.3.2013 – doc. 50 fasc. primo grado *Controparte_1* p. 28. Cfr. anche c.t.p. integrativa *Pt_1*, p. 9, e relazione integrativa c.t.u., p. 11).

Analogamente, per il secondo semestre del 2013 fu accreditato a [...] *CP_1* un conguaglio di € 1.780,42, mentre per il medesimo periodo alla stessa fu chiesto di corrispondere l'importo di € 25.833,52 (v. doc. 7 fasc. monitorio, p. 2, e fattura n. 18475 G NZG del 30.9.2014 – doc. 50 fasc. primo grado *Controparte_1*, p. 55. Cfr. c.t.p. integrativa *Pt_1*, p. 9, e c.t.u. integrativa, p. 11).

Nel semestre immediatamente successivo alla sottoscrizione del derivato (quando l'Euribor 3M era circa dell'1,3%) *Controparte_I* fu tenuta, invece, al pagamento in favore di *Pt_I* sia del conguaglio sul canone di leasing, pari a € 3.752,79, sia del differenziale previsto dal derivato, pari a € 17.962,96 (v. tabelle 7 e 8 allegate alla c. ^{CP} e c.t.p. *Pt_I*, p. 11).

Tali dati si spiegano, per quanto detto, in ragione della differente base di calcolo impiegata per il conteggio delle prestazioni rispettivamente previste dal contratto di leasing e dal derivato e dell'originaria discrepanza tra il tasso del 3,92% a cui era ancorato il calcolo del differenziale rispetto ai tassi di interesse rilevati alla data sottoscrizione del derivato; ciò che ha reso il derivato del tutto inidoneo a conseguire lo scopo di copertura del rischio di variazioni dei tassi, posto che tale obiettivo avrebbe dovuto essere realizzato attraverso la previsione di un sistema di calcolo del differenziale maggiormente aderente (seppure non necessariamente coincidente) rispetto al meccanismo di indicizzazione dei canoni del leasing.

A ciò si aggiunga che, come dedotto dall'appellante (v. atto d'appello, p. 23) e confermato dai grafici contenuti nella citata raccomandazione personalizzata consegnata al cliente (p. 11 e ss.), *Controparte_I* avrebbe potuto trarre iniziale beneficio dal contratto derivato solo qualora il costo del leasing avesse superato la percentuale del 6,2 c.a. e l'Euribor fosse salito sopra il 3,90%, sebbene nel biennio antecedente alla sottoscrizione dello swap il costo del leasing e l'Euribor si erano costantemente attestati su percentuali nettamente inferiori (v. c.t.p. *Pt_I*, p. 25).

19.6. Le circostanze di fatto sopra riportate conducono ad affermare che, sin dall'origine, l'assetto negoziale derivante dalla combinata esecuzione del leasing e del derivato non poteva non determinare una perdita finanziaria per la sola *Controparte_1*.

Ne consegue che il contratto derivato concluso tra *Pt_1* e [...]
CP_1 deve ritenersi nullo in ragione dell'assoluta inadeguatezza rispetto alle finalità sottese alla sua conclusione, come oggettivate dalle parti nella raccomandazione personalizzata fornita da *Pt_1*.

In base a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, per stabilire se il contratto sia dotato di un idoneo sostrato causale, è necessario valutare se, al di là del modello astratto utilizzato, lo stesso sia o meno capace di esplicitare la funzione individuale risultante dalla singola e specifica negoziazione avvenuta tra le parti.

Ove detta valutazione faccia emergere un disequilibrio palese dell'assetto di interessi, ciò va considerato come sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazione economica, dalla quale non può che discendere la nullità della convenzione (v. Cass. S.U. n. 2243/2018, in materia di contratti assicurativi, che si basa su principi estensibili alla materia del contendere).

Dall'applicazione di questi principi discende che, con specifico riferimento ai c.d. interest rate swap, l'alea da essi derivanti deve essere "razionale", ossia misurabile e bilaterale, dovendo sussistere a monte una concreta e apprezzabile componente di rischio per entrambe le parti, anche se di diversa entità (v. Cass. S.U. n. 8770/2020).

Per verificare se il contratto possenga l'adeguata caratterizzazione causale è necessario stabilire, inoltre, se vi sia o meno congruenza tra il regolamento negoziale adottato e la funzione corrispondente agli interessi che le parti intendevano realizzare (v. Cass. ord. n. 2262/2026; Cass. ord. n. 2510/2024); sicché, il derivato non può dirsi meritevole di tutela qualora, essendo stato sottoscritto con finalità di "copertura", non presenti un'elevata correlazione tra le caratteristiche finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine (v. determinazione **CP_5** del 26.2.1999), non potendosi l'interesse oggettivo del cliente ritenere soddisfatto quando l'operazione in concreto intervenuta per scopo di copertura non rispetti realmente tali condizioni (v. Cass. n. 19013/2017).

Dette valutazioni conducono a ritenere il ridetto contratto derivato strutturalmente carente, atteso che, per effetto della sua esecuzione, **[...]** **CP_1** è stata esposta a un rischio irrazionale; ciò in quanto il differenziale che era ragionevole attendersi, alla luce degli andamenti di mercato passati e prospettici, non poteva che risolversi a suo esclusivo svantaggio, essendo stato ad essa "garantito", mediante la sottoscrizione del contratto, di tenere costante il costo dell'operazione (leasing + derivato) al 6,33 % e, dunque, a un tasso che non era mai stato registrato prima nelle rilevazioni dell'Euribor (v. c.t.u., pp. 19 e 33) e che era nettamente maggiore rispetto al costo del leasing (v. raccomandazione personalizzata, p. 11).

Ad analoghe considerazioni si perviene considerando che la differente base di calcolo del differenziale (rispetto all'indicizzazione del leasing) ha determinato, nell'immediato, un rischio finanziario nettamente maggiore

rispetto a quello a cui si voleva ovviare; sicché, già all'atto della conclusione del contratto, il cliente era esposto a una ingente perdita sia in caso di diminuzione dell'Euribor sia in caso di un suo incremento (sino a quando l'Euribor non avesse superato il 4%; momento a partire dal quale il differenziale del derivato avrebbe eguagliato il conguaglio del leasing eccedente il 6,26% del capitale).

19.7. Va altresì osservato che, come rilevato anche dal giudice di primo grado, il contratto derivato in esame era privo della descrizione dei c.d. scenari probabilistici, ossia della «stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento» (v. allegato IV al Regolamento UE n. 1286/2014); indicazione che assume particolare rilevanza ai fini della determinabilità dell'alea assunta in forza del derivato, sul presupposto che l'oscillazione dei tassi possa seguire andamenti speculari a quelli registrati in passato.

Nella specie, il riferimento a tali elementi informativi avrebbe consentito al cliente di comprendere il rilevante rischio assunto mediante la stipulazione del derivato per cui è causa, peraltro in un momento storico caratterizzato da un rilevante calo dei tassi d'interesse (v. c.t.u., pp. 19 e 33), rendendo determinabile l'alea dell'operazione.

Al contrario, la raccomandazione personalizzata consegnata al cliente da **Pt_I** (pp. 3-5) offriva una rappresentazione delle prospettive di crescita dei tassi d'interesse (e dei costi correlati), ipotizzando un incremento costante dei tassi (sino all'inverosimile tasso del 22,90%) assolutamente distonico col contesto di mercato entro il quale fu sottoscritto lo strumento

finanziario; ciò che conduce a ritenere che l'alea dell'operazione non era stata sufficientemente determinata.

Appare del tutto condivisibile, pertanto, quanto affermato dal consulente d'ufficio, secondo il quale «Nel citato documento si rileva una “forzatura” nelle simulazioni effettuate dalla CP_2 sui possibili scenari per l'indicizzazione dei conguagli del leasing, nel documento la CP_2 simula i risultati fino a presupporre un euribor 3 mesi superiore al 22,9%. La simulazione appare fuori luogo poiché nessun modello probabilistico di simulazione dei tassi si spinge fino a tali livelli. Anche in ottemperanza alla direttiva MIFID vigente lo scopo delle simulazioni è quello di agevolare il cliente nel comprendere il rischio probabile ma allo stesso tempo possibile degli scenari futuri. Il tasso euribor, a cui è comunque indicizzato il conguaglio, è strettamente correlato al tasso BCE come si dimostra nei grafici dell'Appendice 2 ed è “regolato” dalle politiche monetarie» (v. c.t.u., p. 22).

Premesso che, secondo l'insegnamento consolidato della S.C., l'individuazione dei c.d. “scenari probabilistici” nel regolamento negoziale è essenziale ai fini della validità del contratto, trattandosi di un elemento indispensabile per la misurazione qualitativa e quantitativa dell'alea, determinata in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (Cass. ord. n. 417/2025; Cass. ord. n. 24654/2022; Cass. S.U. n. 8770/2020 cit.), la sentenza gravata deve essere confermata, quindi, anche nella parte in cui ha accertato la nullità del derivato sul rilievo della mancata indicazione del suddetto elemento.

19.8. Il contratto risulta, infine, carente dell'indicazione dei criteri di calcolo del c.d. *mark to market*.

Secondo il prevalente indirizzo della S.C., anche tale elemento è essenziale ai fini della validità del derivato su tassi di interesse; la determinatezza dell'alea, infatti, investe anche il costo di smobilizzo del derivato (mark to market), pari al valore effettivo del derivato a una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma che deve estendersi agli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.

Sotto il profilo causale è essenziale, pertanto, che gli elementi e i criteri utilizzati per la determinazione del c.d. mark to market siano preventivamente conoscibili dal cliente; inoltre, essendo tali elementi indispensabili ai fini della formazione dell'accordo negoziale in ordine alla misura dell'alea contrattuale, il contratto privo dell'indicazione dei criteri di calcolo del valore di smobilizzo del derivato deve ritenersi nullo per indeterminabilità del suo oggetto, *ex art. 1418, comma 2, c.c.* (v. Cass. ord. n. 4076/2025; Cass. ord. n. 417/2025; Cass. ord. n. 32251/2025; Cass. ord. n. 7412/2024; Cass. ord. n. 73608/2024; Cass. ord. n. 22014/2023).

19.9. Fatte queste considerazioni di ordine generale, si osserva che, nella specie, il contratto concluso tra *Pt_1* e *Controparte_1* non individua affatto i criteri di calcolo del c.d. mark to market.

Tanto si evince, in primo luogo, proprio dalla clausola contenuta nell'art. 20 dell'accordo normativo del 18.4.2011, che è stato invocato dall'appellante a sostegno dell'assunto della determinabilità del c.d. mark to market.

Detta clausola, infatti, per il caso di scioglimento anticipato del contratto, stabilisce l'obbligo di corrispondere il «Valore di Pt_6, che rappresenta il valore dell'Operazione, maggiorato del costo di transazione per la sua chiusura, la cui quantificazione sarà determinata dalla Banca, sulla base delle condizioni disponibili in quel momento sul mercato, tenuto conto dei valori dei parametri finanziari di riferimento alla Data di Scioglimento Anticipato e costituirà piena prova, nei confronti del Cliente, salvo errore manifesto» (v. accordo normativo, doc. 2 fasc. monitorio).

Si tratta, invero, di una previsione del tutto generica, che, nella sostanza, rimette all'intermediario il calcolo del valore di sostituzione del prodotto, sulla base di criteri unilateralmente determinati, in assenza di qualsiasi parametro negoziale.

L'indeterminatezza dei criteri di calcolo del valore di smobilizzo è confermata dal tenore della raccomandazione personalizzata consegnata da Pt_1 al cliente, nella quale si legge infatti che «L'estinzione anticipata dello strumento finanziario "CERTEZZA NO FLOOR" rispetto alla scadenza inizialmente prevista comporterà la determinazione del valore attuale dei differenziali futuri attesi dello strumento finanziario medesimo al momento dell'estinzione anticipata. Qualora tale ammontare fosse negativo, esso rappresenterebbe per il Cliente una passività da onorare, la cui effettiva

entità è determinabile solo al momento dell'estinzione» (v. raccomandazione, art. 3, lett. b, punto 1).

Occorre evidenziare, inoltre, che la consulenza tecnica d'ufficio ha confermato sul punto che «nella documentazione del derivato manca altresì, anche questo aspetto era già stato rilevato nella Bozza, il modello di calcolo per il c.d. mark to *Pt_7* che pertanto è unilateralmente determinato dalla Banca», atteso che «Circa l'importo di smobilizzo in atti [cioè il costo di sostituzione reclamato dalla banca per l'importo di € 180.800,80, n.d.r.] non viene indicato l'algoritmo di calcolo dello stesso per determinarne univocamente l'esatto valore» (v. c.t.u., p. 24).

Tali conclusioni risultano immuni da vizi, essendo state formulate sulla base di una corretta e completa analisi del regolamento contrattuale. Esse, inoltre, non risultano in alcun modo smentite dai rilievi del c.t.p. di *Pt_1*, il quale si è limitato a rilevare genericamente che «il valore di smobilizzo del derivato rappresenta il prezzo dello strumento finanziario derivato OTC determinato in base alle condizioni di mercato ottenibili dalla *CP_2* nel rapporto con altre controparti qualificate al momento dell'esecuzione», senza nulla specificare in ordine all'algoritmo impiegato ai fini del calcolo in questione e della clausola contrattuale da cui lo stesso sarebbe ricavabile» (v. p. 21, sub doc. G allegato all'atto d'appello).

Ne consegue la nullità del contratto derivato n. [REDACTED] del 18.4.2011 anche per la mancata precisa indicazione negoziale dei parametri di calcolo del costo di sostituzione del prodotto finanziario (c.d. mark to market), tanto più necessaria per consentire al cliente *Controparte_1* di cogliere il senso preciso delle operazioni in derivati compiute e il rischio correlato.

19.10. Le considerazioni appena sviluppate assumono rilevanza, altresì, in relazione alle difese svolte dall'appellante a fondamento del decimo motivo, essendo del tutto incerte le modalità del calcolo del costo di smobilizzo del derivato, in relazione alla cui quantificazione **Pt_1** non ha fornito alcun puntuale argomento.

La consulenza d'ufficio appare, pertanto, immune da vizi anche nella parte in cui rileva che «Circa l'importo di smobilizzo in atti non viene indicato l'algoritmo di calcolo dello stesso per determinarne univocamente l'esatto valore. Per tutte le anomalie evidenziate, non è possibile verificare gli importi richiesti. La scrivente ha potuto predisporre nella seguente Tabella 7 gli importi di ciascun differenziale maturato e non pagato e del costo di sostituzione (smobilizzo) richiesti con D.I. datato 25 giugno 2018 come elencati nell'allegato n. 7 del fascicolo monitorio denominato «Comunicazione di risoluzione anticipata di strumento finanziario derivato non negoziato sui mercati regolamentati» (v. «risposte alle osservazioni dei CTP», relazione c.t.u., parte II, p. 3).

20. Sulla scorta delle considerazioni sopra sviluppate, la sentenza impugnata va confermata nella parte in cui ha accertato la nullità del menzionato contratto derivato; ciò che rende superflua la trattazione dei motivi quindicesimo (par. 18 atto d'appello «Sulle altre contestazioni avanzate nel precedente grado di giudizio: sull'asserita «induzione alla sottoscrizione del contratto swap e il «comportamento pre-contrattuale della **CP_2** ») e sedicesimo (par. 19 atto d'appello «Sul contratto di leasing e l'infondatezza delle contestazioni»), in quanto diretti ad affermare la correttezza dell'operato di **Pt_1** in sede di negoziazione del contratto derivato e la conseguente infondatezza della

domanda risarcitoria avversaria e, dunque, presuppongono la validità del contratto.

21. Le argomentazioni svolte al paragrafo 17 conducono a rigettare la richiesta dell'appellante di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, ben potendo i fatti rilevanti ricostruirsi sulla base del materiale probatorio già in atti, sì da superare le censure tecnico-valutative mosse dall'appellante alle conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio, recepite dal primo giudice.

22. Si passa quindi a trattare l'undicesimo motivo (rubricato «Sul vizio della sentenza per l'accoglimento della domanda restitutoria dell'appellata» – par. 13 atto d'appello), con cui *Pt_1* censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che «è fondata, invece, la domanda restitutoria dell'opponente con riferimento ai canoni alla restituzione dei canoni versati dal 1/11/2011 al 10/4/2018 dalla opponente nella misura indicata di € 77.127,01, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo, trattandosi di ripetizione di indebito, avuto riguardo al doc. n. 34 versato in atti dall'opponente ed alla mancanza di specifica contestazione, da parte della banca, del pagamento delle somme sopra indicate da parte della *Controparte_1* (v. sentenza, p. 20).

L'appellante deduce che, a fronte della generica e ingiustificata richiesta, «fin dalla comparsa di costituzione la *CP_2* ha contestato tale importo in assenza di qualsiasi prova circa l'effettivo pagamento» e che «lo stesso CTU ha affermato che l'attore non ha documentato l'esatto pagamento dei differenziali» (v. atto d'appello, p. 39).

Aggiunge che la mancata produzione di effetti del contratto non potrebbe risolversi ad esclusivo vantaggio del cliente, sicché, dal credito restitutorio

di quest'ultimo andrebbero comunque scomputate le somme ricevute in virtù del contratto derivato.

Conclude, infine, rilevando che l'appellata «non ha formulato una specifica domanda risarcitoria per la violazione (non avvenuta) dell'informativa precontrattuale e alla nullità del contratto non può, in ogni caso, seguire la restituzione di alcun differenziale» (v. atto d'appello, p. 40).

22.1. Il motivo è destituito di fondamento.

Come correttamente rilevato nella sentenza gravata, all'atto della sua costituzione in giudizio, *Pt_1* non ha specificamente contestato il fatto costitutivo della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente [...] *CP_1* ossia l'avvenuto pagamento della somma chiesta in restituzione, pari a € 77.127,01, corrispondente a quanto corrisposto dall'inizio del rapporto (1.11.2011) fino all'ultimo versamento (10.4.2018); somma precisamente individuata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, mediante il riferimento alla relazione finanziaria di parte del dott. [...] *CP_6* allegata, che contiene, tra l'altro, il dettagliato conteggio dei flussi del derivato T11CER042 del 18.4.2011 pagati dal cliente per il complessivo importo di € 77.127,01, riportato nel prospetto 18 (v. fasc. primo grado [...] *CP_1* relazione del c.t.p., doc. 13, e «prospetto n. 18 perizia», doc. 31); sicché tale pagamento può ritenersi provato in applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.

Reputa la Corte, in ogni caso, che la fondatezza della pretesa restitutoria trovi conferma nella documentazione prodotta.

Dal confronto tra il menzionato prospetto 18, che contiene gli undici importi versati da *Controparte_1* (per un totale di € 77.127,01), e l'elenco riportato nella comunicazione di risoluzione anticipata del contratto, inviata via pec da *Pt_1* l'8.5.2018 (p. 2), che indica diciassette importi (versati e non) e un totale credito insoluto pari a complessivi € 263.417,82, oggetto della richiesta di pagamento in via monitoria (doc. 7 allegato al ricorso), emerge che nell'elenco della comunicazione *Pt_1* non compaiono i primi cinque pagamenti presenti nell'elenco contenuto nel prospetto 18 (pagamenti datati 1.11.2011, 2.5.2012, 15.11.2012, 28.12.2012 e 14.2.2013), mentre gli altri sei (pagamenti datati 15.4.2014, 27.3.2013, 20.7.2015, 1.10.2015, 14.4.2016 e 10.4.2018) sono indicati ma con il segno meno, in ragione dell'avvenuto versamento.

Quanto alla richiesta dell'appellante di scomputare dalla somma da restituire a *Controparte_1* il valore delle attribuzioni patrimoniali di cui la stessa avrebbe beneficiato in esecuzione del contratto derivato nullo, è sufficiente rilevare che la richiesta è formulata in termini molto generici e non è dimostrata dalla documentazione prodotta né dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, che nulla dice al riguardo.

23. Con il diciassettesimo motivo d'appello (rubricato «Sulla richiesta di risarcimento danni dell'attrice e la violazione del proprio onere probatorio» – par. 20 atto d'appello) *Pt_1* censura la sentenza appellata nella parte in cui ha omesso di decidere sulla «azione di risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dalla banca», ritenendo la stessa rinunciata (v. atto d'appello, p. 57). Secondo l'appellante, invece, non risultando provato né il

comportamento ingiusto della banca né il danno subito dall'attrice, il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare detta domanda e rigettarla.

23.1. Il motivo è infondato.

Come già visto in relazione al secondo motivo d'appello, dagli atti del primo grado di giudizio risulta che *Parte_3* ha rinunciato alla domanda risarcitoria. In particolare, con le note difensive depositate il 22.3.2022, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha rinunciato alle «domande riguardanti il contratto di leasing immobiliare n. AL 3091130494», tra le quali rientrava anche la domanda risarcitoria, che era stata infatti proposta in relazione alla «violazione delle regole di condotta imposte dalla normativa finanziaria e della previsione nel contratto di interessi oltre la soglia prevista dalla normativa "anti-usura" nonché delle altre violazioni di cui alla parte motiva del presente atto» (v. memoria *ex art.* 183, comma 1, n. 1 *Controparte_1*).

Ne consegue, per quanto già detto al paragrafo 10.1, che il giudice di prime cure non doveva decidere sulla domanda risarcitoria, essendo stata la stessa efficacemente rinunciata dall'opponente.

24. Con il diciottesimo e ultimo motivo di appello (rubricato «Sulle spese e sugli effetti della riforma della sentenza» – par. 21 atto d'appello) si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto integralmente a carico di *Pt_1* le spese di giudizio, laddove avrebbe dovuto ritenere interamente soccombente *Controparte_1* stante l'infondatezza dell'opposizione, o quantomeno, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che «tutte le domande relative al contratto di leasing sono state rinunciate (irritualmente) in sede di precisazione delle conclusioni e già ciò avrebbe giustificato una soccombenza reciproca delle parti» e che «Anche la domanda di

risarcimento del danno subito dalla **CP_1** e la domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata della **CP_2** ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è stata rigettata dal Tribunale». Sicché «nel remoto caso in cui la Corte di Appello di Roma non ritenesse di accogliere il presente appello, in ogni caso, in virtù della reciproca soccombenza delle parti, la sentenza di primo grado andrà riformata nel capo relativo alle spese processuali con l'integrale compensazione degli importi» (v. atto d'appello, p. 58).

24.1. Il motivo è destituito di fondamento.

Occorre premettere che, sulla scorta delle argomentazioni già svolte ai paragrafi 10.1. e 23, **Controparte_1** ha rinunciato alle domande di risarcimento e di ripetizione dell'indebitto correlate al contratto di leasing, senza con ciò dare luogo né a una totale abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito al termine del processo, né a una dismissal del diritto sostanziale, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Orbene, come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, qualora oggetto di rinuncia sia una singola domanda proposta all'interno di un processo cumulato, il giudice non è tenuto a liquidare le spese secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale; ciò in ragione del fatto che la rinuncia, ove effettuata nei termini predetti, non implica alcuna cessazione della materia del contendere, determinando, piuttosto, la mera restrizione del *thema decidendum* alle sole domande non rinunciate, in relazione alle quali va, dunque, applicato il principio della soccombenza (v. Cass. ord. n. 33347/2025).

Ne consegue che, nella specie, il giudice di primo grado ha correttamente posto le spese di lite interamente a carico dell'opposta **Pt_1**, in quanto

interamente soccombente rispetto alle domande (non rinunciate) di revoca del decreto ingiuntivo, accertamento della nullità del contratto di swap e ripetizione dell'importo di € 77.127,01.

25. In definitiva, l'appello va integralmente respinto; ciò che comporta l'assorbimento della domanda proposta da Pt_1 di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza gravata.

25.1. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in forza del principio di soccombenza, e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022, scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi, in complessivi € [REDACTED] per compensi (€ [REDACTED] per fase di studio; € [REDACTED] per fase introduttiva; € [REDACTED] per fase istruttoria/di trattazione; € [REDACTED] per fase decisionale).

25.2. Va disattesa, infine, la richiesta dell'appellata di condanna per lite temeraria *ex art. 96, comma 3, c.p.c.*, tenuto conto del tenore dell'atto di appello e delle difese svolte e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, che consentono di escludere la sussistenza dei presupposti della malafede o colpa grave della parte soccombente, la cui concreta presenza è richiesta, alla stregua del principio secondo cui agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata (v. tra le tante, Cass. ord. n. 6205/2025; Cass. ord. n. 19948/2023).

25.3. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. ██████████ pubblicata il 17.10.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna ██████████ *Parte_1* e, per essa, quale mandataria, [...] ██████████ *Parte_2* alla rifusione delle spese di lite in favore di ██████████ *Controparte_1* che liquida in € ██████████ per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, iva e cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002, se dovuto.

Così deciso in Roma in data 5.3.2026

Il Consigliere est.
- Matilde Carpinella -

Il Presidente
- Michele Cataldi -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Ondei	Presidente
dott.ssa Cristina Ravera	Consigliere
dott.ssa Emanuela Rizzi	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in [REDACTED], che la rappresentano e difendono come da delega in atti,

APPELLANTE

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dagli [REDACTED], elettivamente domiciliati presso gli indirizzi pec:

Email_1

Email_2

Email_3

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_2 (*P.IVA_3*), elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio [REDACTED] che la rappresenta e difende come da delega in atti,

[REDACTED]

APPELLATA

E CONTRO

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_4* , elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e
difende come da delega in atti,

APPELLATA

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

Si chiede che la Corte Eccellentissima:

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso,
- respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;

In via preliminare:

- riservata la facoltà di riproporre, ricorrendone i requisiti, nel corso del presente giudizio l'istanza di sospensiva, rinunciata in prima udienza a fronte della dichiarazione delle appellate di non intendere mettere in esecuzione la sentenza impugnata,

nel merito:

- in accoglimento dell'appello riformi integralmente la sentenza impugnata n. del Tribunale di Milano n. 7023 del 12.7.2024, Giud. Dott.ssa Favaro, non notificata, ed accolga, anche per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni formulate con gli atti di primo grado che di seguito si ripropongono:

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

in via principale:

preliminarmente:

- accerti e dichiari la carenza di titolarità e legittimazione ad agire di *Controparte_2*
- accerti e dichiari maturata la prescrizione delle domande di *Controparte_2*
- accerti e dichiari la carenza di titolarità e legittimazione ad agire e l'inammissibilità dell'intervento di

Controparte_3

- accerti e dichiari maturata la prescrizione delle domande di *Controparte_3*

nel merito:

- respinga nel miglior modo le domande tutte proposte da *Controparte_2* contro *Parte_1* assolvendolo da ogni avversaria pretesa;
 - respinga nel miglior modo le domande tutte proposte da *Controparte_3* contro *Parte_1* [...] assolvendolo da ogni avversaria pretesa;
- in via subordinata riconvenzionale:
- in denegato caso di accoglimento delle domande ex adverso proposte condanni *Controparte_2* a restituire ad *Parte_1* ovvero a compensare per effetto del-la compensatio lucri cum damno, gli accrediti a qualunque titolo ricevuti in esecuzione dei contratti tutti oggetto della presente causa, nella somma minore o maggiore che dovesse risultare, con riserva di diversamente quantificare, oltre ad interessi legali, frutti civili e rivalutazione monetaria dalla data di accredito al saldo;
 - in denegato caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, accertata la colpa di cui all'art. 1227, comma 2°, c.c. in capo a *Controparte_2* dichiarati il risarcimento non dovuto ovvero, accertata la colpa di cui all'art. 1227 comma 1°, c.c. in capo a *Controparte_2* lo diminuisca;
 - in denegato caso di accoglimento delle domande ex adverso proposte condanni *Controparte_3* [...] a restituire ad *Parte_1* ovvero a compensare per effetto della compensatio lucri cum damno, gli accrediti a qualunque titolo ricevuti in esecuzione dei contratti tutti oggetto della presente causa, nella somma minore o maggiore che dovesse risultare, con riserva di diversamente quantificare, oltre ad interessi legali, frutti civili e rivalutazione monetaria dalla data di accredito al saldo;
 - in denegato caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, accerta-ta la colpa di cui all'art. 1227, comma 2°, c.c. in capo a *Controparte_3* dichiarati il risarcimento non dovuto ovvero, accertata la colpa di cui all'art. 1227 comma 1°, c.c. in capo a *Controparte_3* lo diminuisca;
- in via istruttoria:
- respinga la CTU richiesta dall'attore per le ragioni illustrate nelle memorie istruttorie;
 - in ipotesi di rigetto delle richieste di riforma dell'appello non bisognose di appro-fondimento tecnico, ammetta la CTU con i seguenti quesiti:
 - i.- accertata la natura di contratto plain vanilla dell'operazione oggetto di causa, dica se per tali operazioni esistano diversi modelli di calcolo del valore mark to market oppure se tutti gli operatori adottino il modello standard c.d. discounting cash flow ana-lysis,

ii. - accertata la natura di contratto plain vanilla dell'operazione oggetto di causa, dica se per tali operazioni l'informazione relativa agli scenari probabilistici sia di immediata percezione anche in ragione del rapporto con il contratto di finanziamento oggetto di copertura;

iii.- calcoli l'ammontare della perdita effettiva patita dalla società per effetto dell'operazione swap oggetto di causa, quantificando sia i flussi del derivato sia il risparmio sui canoni del finanziamento cui la società ha specularmente goduto in ragione dell'andamento dei tassi, ed individuando l'ammontare della perdita come coincidente con l'eventuale importo che esorbita da tale simmetria tra derivato e finanziamento.

- condanni Controparte_2 e Controparte_3 a restituire ad Parte_1 qualsivoglia importo pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7023 del 12.7.2024;

in ogni caso:

- con vittoria di spese e onorari di causa, di sentenza e successive occorrenze maggiorate di CPA e IVA e contributo forfetario nelle spese generali, per entrambi i gradi di giudizio.

Per Controparte_1 :

Voglia la Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

in via pregiudiziale

disporre la riunione del presente giudizio al giudizio iscritto al n. R.G. ██████ pendente innanzi a codesta Ecc.ma Corte ai sensi dell'art. 335 c.p.c.;

in via preliminare

sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. e per i motivi di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, VI Sez., n. ██████ pubblicata il 15 luglio 2024, resa *inter partes* a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. ██████, non notificata, ricorrendone gravi e fondati motivi, con o senza cauzione;

nel merito

accogliere l'appello proposto da Controparte_1 iscritto con n. R.G. 473/2025, avverso la sentenza del Tribunale di Milano, VI Sez., n. 7023/2024 pubblicata il 15 luglio 2024, resa *inter partes* a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. ██████, non notificata, e in riforma integrale dell'impugnata sentenza così provvedere:

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione

Nei confronti di Controparte_2

(A) in via preliminare, nel merito

1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, 2 comma, c.c., l'intrasferibilità del credito ceduto a Controparte_2 da Controparte_3 con contratto di cessione del 17.9.2021; conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria CP_2 [...] rectius l'infondatezza nel merito delle domande proposte dall'attrice nei confronti di [...] Controparte_1 per le ragioni di cui in narrativa;

2) accertare e dichiarare l'intrasferibilità delle azioni proposte dalla cessionaria Controparte_2 nel presente giudizio in virtù del contratto di cessione sottoscritto con la cedente Controparte_3 il 17.9.2021, accertando e dichiarando, se del caso anche solo incidenter tantum, la nullità o l'inefficacia della clausola o delle clausole contenute nel predetto contratto di cessione, che trasferiscono alla cessionaria Controparte_2 le azioni nei confronti delle Banche odierne convenute; conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria CP_2 [...]

rectius l'infondatezza nel merito delle domande proposte dall'attrice nei confronti di Controparte_1 [...] per le ragioni di cui in narrativa;

3) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto fatto valere da Controparte_2 nei confronti di Controparte_1 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da Controparte_2 nei confronti di Controparte_1

(B) in subordine, nel merito

4) respingere perché infondate, in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte da Controparte_2 nei confronti di Controparte_1 ove necessario previa rimessione della questione pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E.;

5) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.a.p. come per legge.

Nei confronti di Controparte_3

(A) in via pregiudiziale

1) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità delle domande proposte nella comparsa di intervento ex artt. 105 e 267 c.p.c. ai sensi dell'art. 164, 4comma, c.p.c.;

(B) in via preliminare, nel merito

2) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, 2 comma, c.c., l'intrasferibilità del credito ceduto a Controparte_2 da Controparte_3 con contratto di cessione del 17.9.2021; conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria CP_2 [...] rectius l'infondatezza nel merito delle domande proposte dall'attrice nei confronti di [...] Controparte_1 per le ragioni di cui in narrativa;

3) accertare e dichiarare l'intrasferibilità delle azioni proposte dalla cessionaria Controparte_2 nel presente giudizio in virtù del contratto di cessione sottoscritto con la cedente Controparte_3 il 17.9.2021, accertando e dichiarando, se del caso anche solo incidenter tantum, la nullità o l'inefficacia della clausola o delle clausole contenute nel predetto contratto di cessione, che trasferiscono alla cessionaria Controparte_2 le azioni nei confronti delle Banche odierne convenute; conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria CP_2 [...] rectius l'infondatezza nel merito delle domande proposte dall'attrice nei confronti di [...] Controparte_1 per le ragioni di cui in narrativa;

4) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'intervento spiegato da Controparte_3

5) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto fatto valere da Controparte_3 nei confronti di Controparte_1 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da Controparte_3 nei confronti di Controparte_1 (C) in subordine, nel merito

6) respingere perché infondate, in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte da Controparte_3 [...] nei confronti di Controparte_1 ove necessario previa rimessione della questione pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E.;

7) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.a.p. come per legge.

Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nonché per il rigetto delle istanze formulate da Controparte_2 e da Controparte_3

*

In via istruttoria, si chiede alla Ecc.ma Corte l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio mediante la quale il consulente all'uopo nominato possa rispondere, inter alia, ai seguenti quesiti e/o altri ulteriori quesiti ritenuti opportuni dalla Autorità Giudiziaria:

1) Dica il CTU se nei contratti derivati sottoscritti tra le parti fossero espressamente indicati o desumibili i criteri di calcolo del mark to market nonché gli scenari probabilistici.

2) In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto precedente, precisi il CTU se il valore mark to market dei contratti per cui è causa potesse essere calcolato con il metodo di valutazione standard noto come Discounted Cash Flow Method, e se i dati necessari per la determinazione di tale valore fossero presenti nei contratti o reperibili con gli applicativi pubblicamente disponibili.

3) Sempre in caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 1, precisi il CTU se i c.d. scenari probabilistici abbiano, o meno, rilevanza per i derivati di copertura oggetto di causa.

Per Controparte_2

Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni aversa domanda, istanza ed eccezione, così provvedere nei confronti di Parte_1

In via preliminare:

rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;

Nel merito:

1. rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 con conferma integrale della sentenza impugnata del Tribunale di Milano, n. 7023 del 12.7.2024;

2. condannare Parte_1 al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.

Nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata:

1. accertare e dichiarare la nullità del Contratto IRS concluso da Controparte_3 con Parte_1 descritto nella comparsa di costituzione e risposta e nell'atto di citazione in primo grado e documentato dall'allegata conferma di contratto, per le ragioni ivi esposte;

2. in subordine, accertare l'annullabilità e pronunciare l'annullamento del Contratto IRS concluso da Controparte_3 con Parte_1 descritto nella comparsa di costituzione e risposta e nell'atto di citazione in primo grado e documentato dall'allegata conferma di contratto, per le ragioni ivi esposte;

3. in ulteriore subordine, accertare e pronunciare la risoluzione per inadempimento del Contratto quadro e del contratto IRS conclusi da Controparte_3 con Parte_1 nella comparsa di costituzione e risposta e nell'atto di citazione in primo grado, per le ragioni ivi esposte;

4. condannare Parte_1 al pagamento, a favore di Controparte_2 dell'importo di € 5.796.812,58 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto, corrispondente ai pagamenti effettuati a beneficio di Parte_1 in esecuzione del contratto IRS concluso con Parte_1 di cui ai punti precedenti, quali risultanti dagli estratti conto esibiti, nonché

dell'importo dalla Banca illegittimamente incamerato, quale margine di intermediazione e commissioni/oneri. Il tutto maggiorato di frutti civili e interessi, dal giorno di ciascun addebito e/o incasso, al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° co., cod. civ., dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino all'effettivo pagamento;

5. accertare e dichiarare la responsabilità di *Parte_1* per tutti i fatti e le ragioni dedotti nell'atto di citazione in primo grado, nelle successive memorie autorizzate e nella comparsa di costituzione in appello;

6. condannare *Parte_1* al risarcimento, a favore di *Controparte_2* del danno cagionato alla cedente *CP_3* *CP_3* per una somma pari agli addebiti in conto corrente, di cui al punto 4, pari a € 5.796.812,58, o al diverso ammontare che dovesse risultare dovuto, nonché dell'importo dalla Banca illegittimamente incamerato, quale margine di intermediazione e commissioni/oneri, maggiorato dell'ulteriore somma, a titolo di lucro cessante, per la mancata redditività della Società cedente dovuta alla distrazione delle risorse finanziarie nell'operatività in derivati, descritta nell'atto di citazione, ovvero al diverso ammontare che dovesse risultare dovuto. Il tutto maggiorato di frutti civili e interessi, dal giorno di ciascun addebito e/o incasso, al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° co., cod. civ., dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino all'effettivo pagamento, oltre a rivalutazione monetaria;

7. in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva di *Controparte_2* rispetto alle domande di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 5, accogliere le domande di pagamento, di cui ai precedenti punti 4 e 6, previo accertamento incidentale della sussistenza della nullità e/o inefficacia ovvero dell'annullabilità dei contratti IRS indicati ai punti 1-3 e del grave inadempimento e della responsabilità di *Parte_1* ai sensi del precedente punto 5;

8. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria, si chiede ammissione di CTU sui seguenti quesiti:

1. accertare la struttura e la funzione delle operazioni documentate dalla conferma di contratto depositata nel fascicolo di parte attrice in I grado ed elencate nell'elaborato peritale di parte depositato in primo grado, anche sulla base dei criteri indicati nella Comunicazione Consob n. DI/99013791 del 26 febbraio 1999;

2. accertare se dalla documentazione contrattuale acquisita agli atti del giudizio risulti l'avvenuta esplicitazione, da parte della *CP_4* al Cliente, del valore iniziale/costo di sostituzione ("Mark to Market" o "MtM") dello strumento finanziario derivato negoziato e degli oneri per l'estinzione

anticipata, delle modalità tecniche stabilite e della formula matematica utilizzata per la determinazione iniziale del MtM e in costanza di rapporto e per le penali in caso di recesso, nonché della presenza di margini di intermediazione a beneficio della CP_4 e dei criteri utilizzati per la loro determinazione;

3. accertare se dalla documentazione contrattuale acquisita agli atti del giudizio risulti la presenza di un accordo fra la CP_4 e il Cliente in merito agli elementi di cui al precedente punto 2;

4. accertare se dalla documentazione contrattuale acquisita agli atti del giudizio risulti che, prima della negoziazione del contratto IRS oggetto di causa, la CP_4 abbia reso noti al Cliente gli scenari probabilistici relativi al contratto, in relazione all'andamento del tasso Euribor 6 mesi;

5. quantificare i c.d. margini di intermediazione a beneficio della CP_4 ossia il valore negativo di ogni singola operazione, che, al netto dei costi di intermediazione, rappresenta quella parte di minusvalenze, certa sin dal primo momento, che non è dipesa da movimenti avversi del mercato, ma dal "margin" della CP_4

6. valutare l'adeguatezza e/o l'appropriatezza del predetto contratto derivato, sulla base delle disposizioni applicabili, e l'idoneità dello stesso ad assolvere al meglio alla funzione di copertura specifica del rischio tasso di interessi originato, in capo a Controparte_3 dalla conclusione del Contratto di finanziamento del 7.12.2010 depositato in atti, anche procedendo a una comparazione con eventuali strumenti

finanziari derivati alternativi e, in particolare, con un "interest rate cap";

7. accertare e quantificare le somme addebitate sui conti correnti intrattenuti da Controparte_3 presso la CP_4 e rinvenienti dalla "conferma di contratto" e dagli estratti conto acquisiti nel presente giudizio;

8. calcolare, sulle somme come sopra determinate, gli interessi legali e i frutti civili, in applicazione del medesimo tasso debitorio applicato, nel periodo di riferimento, dalla Banca al Cliente, a far data dal giorno di valuta di ciascun addebito, sulla base delle condizioni stabilite nel menzionato Contratto di Finanziamento, nonché gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° co., cod. civ.;

9. nel caso di riscontrata inadeguatezza dello strumento finanziario derivato, accertare e valutare il danno conseguente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, con interessi ex art. 1284, 4° co., cod. civ., frutti civili e rivalutazione monetaria dal giorno di ciascun addebito.

Nei confronti di Controparte_1

In via preliminare:

rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;

Nel merito:

1. rigettare integralmente l'appello proposto da *Controparte_1* con conferma integrale della sentenza impugnata del Tribunale di Milano, n. 7023 del 12.7.2024;
2. condannare *Controparte_1* al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.

Nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata:

1. accertare e dichiarare la nullità del Contratto IRS concluso da *Controparte_3* con [...] *Controparte_1* descritto nella comparsa di costituzione e risposta e nell'atto di citazione in primo grado e documentato dall'allegata conferma di contratto;
2. in subordine, accertare l'annullabilità e pronunciare l'annullamento del Contratto IRS concluso da *Controparte_3* con *Controparte_1* descritto in narrativa e nell'atto di citazione in primo grado e documentato dall'allegata conferma di contratto;
3. in ulteriore subordine, accertare e pronunciare la risoluzione per inadempimento del Contratto quadro e del contratto IRS conclusi da *Controparte_3* con *Controparte_1* descritti in narrativa e nell'atto di citazione in primo grado;
4. condannare *Controparte_1* al pagamento, a favore di *Controparte_2* dell'importo di € 5.832.647,24 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto, corrispondente ai pagamenti effettuati a beneficio di *Controparte_1* in esecuzione del contratto IRS concluso con *Controparte_1* [...] di cui ai punti precedenti, quali risultanti dagli estratti conto esibiti, nonché dell'importo dalla Banca illegittimamente incamerato, quale margine di intermediazione e commissioni/oneri. Il tutto maggiorato di frutti civili e interessi, dal giorno di ciascun addebito e/o incasso, al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° co., cod. civ., dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino all'effettivo pagamento;
5. accertare e dichiarare la responsabilità di *Controparte_1* per tutti i fatti e le ragioni dedotti nell'atto di citazione in primo grado, nelle successive memorie autorizzate e nella comparsa di costituzione in appello;
6. condannare *Controparte_1* al risarcimento, a favore di *Controparte_2* del danno cagionato alla cedente *Controparte_3* per una somma pari agli addebiti in conto corrente, di cui al punto 4, pari a € 5.832.647,24, o al diverso ammontare che quale margine di intermediazione e commissioni/oneri, maggiorato dell'ulteriore somma, a titolo di lucro cessante, per la mancata

redditività della Società cedente dovuta alla distrazione delle risorse finanziarie nell'operatività in derivati, descritta nell'atto di citazione, ovvero al diverso ammontare che dovesse risultare dovuto. Il tutto maggiorato di frutti civili e interessi, dal giorno di ciascun addebito e/o incasso, al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° co., cod. civ., dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino all'effettivo pagamento, oltre a rivalutazione monetaria;

7. in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva di *Controparte_2* rispetto alle domande di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 5, accogliere le domande di pagamento, di cui ai precedenti punti 4 e 6, previo accertamento incidentale della sussistenza della nullità e/o inefficacia ovvero dell'annullabilità dei contratti IRS indicati ai punti 1-3 e del grave inadempimento e della responsabilità di *Controparte_1* ai sensi del precedente punto 5;

8. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria, si chiede ammissione di CTU sui seguenti quesiti:

1. accertare la struttura e la funzione delle operazioni documentate dalla conferma di contratto depositata nel fascicolo di parte attrice in I grado ed elencate nell'elaborato peritale di parte depositato in primo grado, anche sulla base dei criteri indicati nella Comunicazione Consob n. DI/99013791 del 26 febbraio 1999;

2. accertare se dalla documentazione contrattuale acquisita agli atti del giudizio risulti l'avvenuta esplicitazione, da parte della *CP_4* al Cliente, del valore iniziale/costo di sostituzione ("Mark to Market" o "MtM") dello strumento finanziario derivato negoziato e degli oneri per l'estinzione anticipata, delle modalità tecniche stabilite e della formula matematica utilizzata per la determinazione iniziale del MtM e in costanza di rapporto e per le penali in caso di recesso, nonché della presenza di margini di intermediazione a beneficio della *CP_4* e dei criteri utilizzati per la loro determinazione;

3. accertare se dalla documentazione contrattuale acquisita agli atti del giudizio risulti la presenza di un accordo fra la *CP_4* e il Cliente in merito agli elementi di cui al precedente punto 2;

4. accertare se dalla documentazione contrattuale acquisita agli atti del giudizio risulti che, prima della negoziazione del contratto IRS oggetto di causa, la *CP_4* abbia reso noti al Cliente gli scenari probabilistici relativi al contratto, in relazione all'andamento del tasso Euribor 6 mesi;

5. quantificare i c.d. margini di intermediazione a beneficio della Banca, ossia il valore negativo di ogni singola operazione, che, al netto dei costi di intermediazione, rappresenta quella parte di minusvalenze,

certa sin dal primo momento, che non è dipesa da movimenti avversi del mercato, ma dal “margin” della Banca;

6. valutare l’adeguatezza e/o l’appropriatezza del predetto contratto derivato, sulla base delle disposizioni applicabili, e l’idoneità dello stesso ad assolvere al meglio alla funzione di copertura specifica del rischio tasso di interessi originato, in capo a **Controparte_3** dalla conclusione del Contratto di finanziamento del 7.12.2010 depositato in atti, anche procedendo a una comparazione con eventuali strumenti finanziari derivati alternativi e, in particolare, con un “*interest rate cap*”;

7. accertare e quantificare le somme addebitate sui conti correnti intrattenuti da **Controparte_3** presso la **CP_4** e rinvenienti dalla “conferma di contratto” e dagli estratti conto acquisiti nel presente giudizio;

8. calcolare, sulle somme come sopra determinate, gli interessi legali e i frutti civili, in applicazione del medesimo tasso debitorio applicato, nel periodo di riferimento, dalla Banca al Cliente, a far data dal giorno di valuta di ciascun addebito, sulla base delle condizioni stabilite nel menzionato Contratto di Finanziamento, nonché gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, 4° co., cod. civ.;

9. nel caso di riscontrata inadeguatezza dello strumento finanziario derivato, accertare e valutare il danno conseguente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, con interessi ex art. 1284, 4° co., cod. civ., frutti civili e rivalutazione monetaria dal giorno di ciascun addebito.

Per **Controparte_3**

La **Controparte_3** in ottemperanza al primo termine assegnato, nel riportarsi a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei propri precedenti atti difensivi, chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, Voglia così provvedere:

A) IN RELAZIONE ALL’APPELLO PROPOSTO DA **Parte_1** (R.G. 450/2025):

In via preliminare:

rigettare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata;

Nel merito:

1. rigettare integralmente l’appello proposto da **Parte_1** con conferma integrale della sentenza impugnata del Tribunale di Milano, n. 7023 del 12.7.2024;

2. in ogni caso, condannare **Parte_1** al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.

Nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata:

1. accogliere le domande rassegnate da *Controparte_2* nell'atto di citazione in primo grado, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio;
2. in subordine, ove ritenuti invalidi e/o inefficaci o, comunque, non opponibili alle Banche convenute i contratti di cessione di crediti descritti in narrativa:
 - i. accertare e dichiarare la nullità del Contratto IRS concluso da *Controparte_3* con *Parte_1* descritto in narrativa, per le ragioni ivi esposte;
 - ii. in subordine, accertare l'annullabilità e pronunciare l'annullamento del Contratto IRS concluso da *Controparte_3* con *Parte_1* descritto in narrativa, per le ragioni ivi esposte;
 - iii. in ulteriore subordine, accertare e pronunciare la risoluzione per inadempimento del Contratto quadro e del contratto IRS conclusi da *Controparte_3* con *Parte_1* descritti in narrativa, per le ragioni ivi esposte;
 - iv. condannare *Parte_1* al pagamento, a favore di *Controparte_3* dell'importo di € 5.796.812,58 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, corrispondente ai pagamenti effettuati a beneficio di *Parte_1* in esecuzione del contratto IRS concluso con *Parte_1* di cui ai punti precedenti, quali risultanti dagli estratti conto esibiti, nonché dell'importo dalla *CP_4* illegittimamente incamerato, quale margine di intermediazione e commissioni/oneri, con riserva di quantificazione in corso di causa. Il tutto maggiorato di interessi e frutti civili, ex art. 1284, 4° co., cod. civ., dal giorno di ciascun addebito e/o incasso fino all'effettivo pagamento, nonché
 - v. in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità di *Parte_1* nei confronti di [...] *CP_3* per tutti i fatti e le ragioni dedotti in narrativa del presente atto di citazione;
 - vi. condannare *Parte_1* al risarcimento, a favore di *Controparte_3* del danno cagionato alla cedente *Controparte_3* per una somma pari agli addebiti in conto corrente, di cui al punto 4, pari a € 5.796.812,58, o al diverso ammontare che dovesse risultare dovuto in corso di causa, nonché dell'importo dalla Banca illegittimamente incamerato, quale margine di intermediazione e commissioni/oneri, con riserva di quantificazione in corso di causa, maggiorato dell'ulteriore somma – con riserva di quantificazione in corso di causa –, a titolo di lucro cessante, per la mancata redditività della Società cedente dovuta alla distrazione delle risorse finanziarie nell'operatività in derivati, descritta in narrativa, ovvero al diverso ammontare che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo di idonea CTU. Il tutto con interessi ex art. 1284, 4° co., cod. civ., e rivalutazione monetaria, dal giorno di ciascun pagamento fino al dì dell'effettivo soddisfo;

viii. con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio ed espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e/o produzione, anche all'esito dell'avverso comportamento processuale.

B) IN RELAZIONE ALL'APPELLO PROPOSTO DA *Controparte_1* R.G. 473/2025)

In via preliminare:

rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;

Nel merito:

1. rigettare integralmente l'appello proposto da *Controparte_1* con conferma integrale della sentenza impugnata del Tribunale di Milano, n. 7023 del 12.7.2024;
2. condannare *Controparte_1* al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.

Nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata:

1. accertare e dichiarare la nullità del Contratto IRS concluso da *Controparte_3* con [...] *Controparte_1* descritto in narrativa e nell'atto di intervento in primo grado e documentato dall'allegata conferma di contratto;
2. in subordine, accertare l'annullabilità e pronunciare l'annullamento del Contratto IRS concluso da *Controparte_3* con *Controparte_1* descritto in narrativa e nell'atto di intervento in primo grado e documentato dall'allegata conferma di contratto;
3. in ulteriore subordine, accertare e pronunciare la risoluzione per inadempimento del Contratto quadro e del contratto IRS conclusi da *Controparte_3* con *Controparte_1* descritti in narrativa e nell'atto di intervento in primo grado;
4. condannare *Controparte_1* al pagamento, in favore della *Controparte_3* dell'importo di € 5.832.647,24 o del diverso importo che dovesse risultare dovuto, corrispondente ai pagamenti effettuati a beneficio di *Controparte_1* in esecuzione del contratto IRS concluso con *Controparte_1* di cui ai punti precedenti, quali risultanti dagli estratti conto esibiti, nonché dell'importo dalla *CP_4* illegittimamente incamerato, quale margine di intermediazione e commissioni/oneri. Il tutto maggiorato di frutti civili e interessi, dal giorno di ciascun addebito e/o incasso, al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° co., cod. civ., dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino all'effettivo pagamento;
5. accertare e dichiarare la responsabilità di *Controparte_1* per tutti i fatti e le ragioni dedotti nell'atto di intervento in primo grado, nelle successive memorie autorizzate e nel presente atto;

6. condannare *Controparte_1* al risarcimento, a favore di *Controparte_3* del danno cagionato alla cedente *Controparte_3* per una somma pari agli addebiti in conto corrente, di cui al punto 4, pari a € 5.832.647,24, o al diverso ammontare che dovesse risultare dovuto, nonché dell'importo dalla Banca illegittimamente incamerato, quale margine di intermediazione e commissioni/oneri, maggiorato dell'ulteriore somma, a titolo di lucro cessante, per la mancata redditività della Società cedente dovuta alla distrazione delle risorse finanziarie nell'operatività in derivati, descritta nell'atto di citazione, ovvero al diverso ammontare che dovesse risultare dovuto. Il tutto maggiorato di frutti civili e interessi, dal giorno di ciascun addebito e/o incasso, al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° co., cod. civ., dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino all'effettivo pagamento, oltre a rivalutazione monetaria;
7. in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva di *Controparte_2* rispetto alle domande di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 5, accogliere le domande di pagamento, di cui ai precedenti punti 4 e 6 a favore di *Controparte_3* previo accertamento incidentale della sussistenza della nullità e/o inefficacia ovvero dell'annullabilità dei contratti IRS indicati ai punti 1-3 e del grave inadempimento e della responsabilità di *Controparte_1* ai sensi del precedente punto 5;
8. con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società *Controparte_2* in qualità di cessionaria dei crediti vantati da *Controparte_3* ha convenuto in giudizio *Parte_1* e *Controparte_1* chiedendo di accertare la nullità di due contratti di IRS stipulati tra le banche e la società *Controparte_3* per carenza della causa in concreto o per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e, per l'effetto, di condannare le convenute alla ripetizione degli importi corrisposti dalla società *CP_3* a titolo di liquidazioni dei differenziali negativi nonché di commissioni e oneri (quantificati nell'importo di euro 5.796.812,58 a carico di *Parte_1* e nell'importo di euro 5.823.647,24 a carico di *Controparte_1*), oltre interessi, con decorrenza dalla data di ciascun pagamento; in subordine, l'attrice ha chiesto di accertare l'annullabilità dei contratti IRS o, in ulteriore subordine, di accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto quadro e dei contratti IRS, con i medesimi effetti restitutori sopra indicati; l'attrice ha inoltre chiesto di accertare la responsabilità di entrambe le convenute per l'inadempimento agli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF e degli artt. 26 e ss. del regolamento intermediari e, per

l'effetto, di condannarle al risarcimento dei danni patiti, quantificati in misura pari agli importi sopra indicati e corrispondenti alle somme pagate dalla CP_3 nel corso dei rapporti di *swap*, oltre al lucro cessante da quantificare in corso di causa, con condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite.

Parte attrice ha allegato che:

- nel mese di settembre 2021 la società Controparte_3 aveva ceduto alla società CP_2 [...] i crediti litigiosi derivanti dall'invalidità dei contratti IRS stipulati nel 2010 dalla medesima CP_3 con le due Banche convenute, estinti in via anticipata nel corso dell'anno 2018;
- in particolare, in data 30 dicembre 2010 la società Controparte_3 aveva stipulato con Centrobanca (ora Controparte_1) e con Parte_1 due contratti di IRS, con finalità di copertura del rischio di rialzo dei tassi di interesse variabili di un contratto di finanziamento stipulato in data 7 dicembre 2010 e, che, quindi, si trattava di contratti evidentemente collegati al finanziamento;
- ciascuno dei contratti IRS aveva un nozionale di riferimento di euro 20.219.760,00 e prevedeva una durata dal 31 dicembre 2011 sino al 30 giugno 2025;
- entrambi gli IRS erano stati estinti in via anticipata dalla società Controparte_3 in data 3 settembre 2018 e, in esecuzione di tali contratti, la cliente aveva pagato alla Parte_1 il complessivo importo di euro 5.796.812,58 e a Centrobanca, poi divenuta Controparte_1 , il complessivo importo di euro 5.832.647,24;
- successivamente all'estinzione di tali rapporti, erano stati riscontrati diversi profili di illegittimità, inerenti alla violazione della normativa primaria di cui al Testo Unico finanziario, con particolare riguardo all'art. 21, e della normativa secondaria, ossia del regolamento Consob in materia di intermediari, secondo la disciplina *ratione temporis* vigente (regolamento n. 16190 del 29.10.2007) e, in particolare, degli artt. 26 e ss.;
- entrambi i contratti Part presentavano caratteristiche strutturali che li rendevano, in concreto, inidonei ad assolvere ad una funzione di copertura del rischio derivante dalla variazione dei tassi di interesse e che comportavano una rilevante divergenza tra il tipo di contratto utilizzato e la funzione concretamente perseguita, con conseguente immeritevolezza degli interessi concretamente perseguiti e sottesi alle operazioni in questione;
- precisamente, a seguito dell'espletamento di una perizia, era emerso che al momento della sottoscrizione dei contratti IRS le banche avevano illegittimamente applicato costi a carico del

cliente, non avevano fornito indicazioni in ordine al valore di mercato iniziale dell'operazione (cd. Mark to Market), né ai criteri adottati per la sua determinazione o alla relativa formula di calcolo, non avevano mostrato alcuna analisi degli scenari probabilistici, legati anche alle potenziali perdite conseguenti alle variazioni dei prezzi o all'andamento del mercato, né avevano informato la cliente dei rischi potenzialmente legati all'estinzione anticipata dei contratti o esplicitato il rischio della massima perdita possibile per la cliente e, infine, non avevano effettuato una corretta valutazione dell'adeguatezza per la cliente di quelle specifiche operazioni;

- tali illegittimità avevano inficiato la causa concreta dei contratti IRS, in quanto impedivano di qualificare le operazioni effettivamente concluse quali contratti con funzione di copertura rispetto alle posizioni di indebitamento preesistente della società **CP_3** nei confronti delle Banche;
- in ogni caso, l'occultamento del valore iniziale delle prestazioni delle parti, ossia del valore attualizzato dei futuri e attesi differenziali (cd. Mark to Market), delle modalità di calcolo del Mark to Market e l'applicazione di costi e commissioni implicite a carico del cliente - informazioni assenti sia nell'accordo quadro sia nei singoli contratti IRS poi stipulati con le due banche convenute - avevano reso tali componenti indeterminate e indeterminabili, in quanto rimesse esclusivamente alla rilevazione arbitraria delle banche, con conseguente nullità dei contratti anche sotto il profilo della determinatezza del loro oggetto, ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
- in via subordinata, le medesime carenze sin qui illustrate avrebbero giustificato l'annullamento dei contratti, integrando artifici e i raggiri idonei a creare una falsa rappresentazione della realtà e che avevano indotto la società **CP_3** alla stipula di contratti che altrimenti non avrebbe concluso;
- ancora in via subordinata, le riscontrate illegittimità costituivano violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa in tema di negoziazione degli strumenti finanziari derivati e posti a carico degli intermediari, in particolare ai sensi dell'art. 21 TUF e degli artt. 26 e ss. Regol. intermediari, tale da integrare un grave inadempimento contrattuale e da giustificare la risoluzione del contratto e, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Si sono costituite **Parte_1** e **Controparte_1** contestando le avverse domande e sostenendo la carenza di legittimazione della società **CP_5** in considerazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto, pattuito dalle originarie contraenti, l'inammissibilità della

domanda di risoluzione del contratto IRS, trattandosi di contratto pacificamente già estinto, la prescrizione della domanda di risoluzione del contratto, di annullamento e delle domande risarcitorie formulate a titolo di responsabilità contrattuale e l'infondatezza di tutte le prospettazioni di parte attrice.

E' intervenuta in giudizio la società **Controparte_3** ai sensi dell'art. 105 c.p.c. L'interveniente ha sostenuto la propria legittimazione, anzitutto, in qualità di società cedente, in virtù del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 17 settembre 2021 con la società **CP_2**. La società ha quindi evidenziato il proprio interesse a intervenire in giudizio al fine di sostenere le domande formulate da **CP_2** e ottenere l'accertamento dell'effettivo trasferimento del credito o, comunque, del soggetto legittimato a ricevere l'eventuale pagamento. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dalle banche, la **Controparte_6** ha dichiarato di avere interesse, anche in via autonoma, all'accoglimento delle domande di accertamento e di condanna rassegnate da **CP_2** e di condanna delle convenute ai relativi pagamenti in proprio favore, fermo il suo obbligo di trasferire a **CP_2** l'importo ricevuto.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7023/24 ha così statuito:

*“a. dichiara la nullità dei contratti di Interest rate swap stipulati in data 30 dicembre 2010 e, per l'effetto, condanna **Parte_1** al pagamento, in favore della società attrice, di euro 5.796.812,58 e **Controparte_1** al pagamento, in favore della società attrice, di euro 5.832.647,24, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, dal 19 luglio 2021 al 29 settembre 2021, e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dal giorno 30 settembre 2021 al saldo;*

*b. condanna **Parte_1** e **Controparte_1** al pagamento, in favore di **Controparte_2** delle spese processuali che liquida nell'importo di euro 1.713,00 per spese ed euro 83.380,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;*

*c. condanna **Parte_1** e **Controparte_1** al pagamento, in favore di **Controparte_3** [...] delle spese processuali che liquida nell'importo di euro 1.686,00 per spese ed euro 41.691,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge”.*

L'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure è il seguente:

- entrambe le banche convenute - richiamando le pattuizioni contenute sia nel contratto di finanziamento (art. 23 del contratto prodotto sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice) sia negli

Accordi quadro stipulati in vista della stipula dei due IRS oggetto di causa (rispettivamente, art. 20 del doc. 5 di parte *Parte_1* e art. 7 del doc. 8 di parte *CP_1* e art. 9 del contratto integrativo sub doc. 14 del fascicolo di parte *CP_1*) - hanno sostenuto che tutti i contratti stipulati tra le banche e la società *Controparte_3* prevedevano il divieto di cessione di ciascun contratto così come dei diritti e degli obblighi dagli stessi derivanti, ivi compresi i diritti di credito eventualmente maturati in capo alla parte *CP_3*. Di qui, secondo la prospettazione delle convenute, l'applicazione alla fattispecie dell'art. 1260 comma 2 c.c., potendosi desumere la conoscenza di tali divieti da parte del cessionario dalla sostanziale identità della compagine delle due società coinvolte nella cessione, ossia *Controparte_2* e *Controparte_3* con conseguente opponibilità alla cessionaria del divieto di cessione dei crediti eventualmente derivanti dai due contratti IRS e anche delle azioni inerenti a tali contratti relative, in particolare, alla validità degli stessi. Tuttavia, dalle allegazioni della società attrice si evince che la stessa, in via principale, ha agito in qualità di cessionaria di crediti originariamente vantati dalla società *Controparte_3* e inerenti alla ripetizione delle somme indebitamente pagate in esecuzione di contratti IRS affetti da nullità. Deve, pertanto, escludersi che i crediti vantati dalla società *CP_2* possano qualificarsi, in senso stretto, quali diritti "derivanti" dai contratti di *swap* oggetto di causa o dai relativi Accordi quadro, ai quali sarebbe applicabile l'invocato divieto di cessione. Come rilevato dalla difesa attorea, in effetti, si tratta della cessione di crediti litigiosi originati dal pagamento, da parte della società cedente, di un indebitato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., quale conseguenza della prospettata invalidità dei contratti di *Interest rate Swap* stipulati tra le parti. D'altro canto, che non si tratti di crediti derivanti, in senso tecnico, dal contratto di finanziamento o dai contratti IRS si evince dalla circostanza che tutti i contratti in essere tra le parti sono stati pacificamente estinti in via anticipata nel corso dell'anno 2018 (doc. 10 di parte *Parte_1* quanto al contratto IRS con la stessa stipulato; doc. 28 di parte *CP_1* con riguardo al contratto IRS con la stessa stipulato). Come precisato nell'ambito della prima memoria istruttoria di parte attrice, infatti, la stessa, almeno in via principale, non ha chiesto l'adempimento dei contratti IRS bensì il pagamento di un importo corrispondente ad un credito litigioso la cui fonte è da rinvenire nel pagamento di un indebitato da parte della cedente *Controparte_3*. Sotto un diverso profilo, quand'anche si volesse sostenere che le clausole aventi ad oggetto il divieto di cessione dei crediti derivanti dagli IRS siano tali da poter comprendere i crediti azionati nel presente giudizio, si ritiene che tali clausole, laddove

interpretate nel senso auspicato dalle banche, ossia come clausole che imponevano un divieto di cessione, a tempo indeterminato, di tutti i crediti in qualunque modo collegati ai contratti in questione, sarebbero nulle in quanto in violazione dell'art. 1379 c.c. e, soprattutto, dell'art. 1322 c.c. In effetti, potendosi ricondurre il divieto convenzionale di cessione al più ampio istituto del divieto di alienazione di cui all'art. 1379 c.c. - come prospettato dalla stessa difesa dell'attrice - lo stesso dovrebbe essere contenuto entro convenienti limiti di tempo e, comunque, dovrebbe rispondere ad un interesse apprezzabile di una delle parti, a pena di invalidità della relativa pattuizione;

- quanto alle eccezioni inerenti all'intervento adesivo dipendente spiegato ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., entrambe le convenute hanno rilevato l'inammissibilità dell'intervento in questione per incompatibilità e contraddittorietà rispetto a quello spiegato in via subordinata, ritenendo che lo stesso interventore non potesse sostenere nello stesso giudizio due prospettazioni del tutto opposte, ossia la sussistenza della legittimazione della società **CP_2** (quale presupposto dell'intervento adesivo dipendente), da un lato, e l'insussistenza della stessa legittimazione (quale presupposto dell'intervento principale), dall'altro lato. L'eccezione non è meritevole di accoglimento essendo ammissibile la proposizione nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, di due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni (così Cass., 26 gennaio 2022 n. 2331, già Cass., 19 luglio 2010, n. 16876);
- nel merito, nel caso specie, risultano indicati in entrambi i contratti conclusi tra le odierne parti in causa quelli che le Sezioni Unite hanno indicato quali elementi essenziali dei contratti di *swap* secondo l'interpretazione tradizionale della giurisprudenza di merito, ossia: a) la data di stipulazione del contratto; b) il capitale di riferimento, detto nozionale, da utilizzare unicamente per il calcolo degli interessi; c) la data di inizio, dalla quale cominciano a maturare gli interessi; d) la data di scadenza del contratto; e) le date di pagamento, cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi; f) i diversi tassi di interesse (*interest rate*) da applicare al capitale di riferimento. La presenza di tali elementi si evince dall'esame dei due contratti (doc. 5 e 7 di parte attrice) ed è stato pacificamente riconosciuto dalla stessa difesa attorea;
- deve invece ritenersi che l'indicazione delle modalità di successiva determinazione delle reciproche prestazioni e, quindi, di una parte dell'oggetto del contratto non sia determinata. In

particolare, risulta fondata la domanda di nullità dei contratti IRS oggetto di causa, atteso che in entrambi i negozi non sono stati esplicitati i criteri di calcolo del *Mark to Market* e gli scenari probabilistici e nel contratto stipulato con *Controparte_1* (già Centrobanca) non era stato nemmeno indicato il valore iniziale del *Mark to Market*, risultando concretamente indifferente che la nullità sia dichiarata per difetto di causa ovvero per indeterminatezza dell'oggetto;

- alcuna tempestiva specifica contestazione è stata sollevata dalle convenute in merito alla quantificazione dei flussi finanziari risultanti dagli estratti conto prodotti (doc. 6 e 8 del fascicolo di parte attrice) e indicati dalla difesa della società *CP_2* la quale ha rilevato come la società *Controparte_3* nel corso dei rapporti e sino alla loro estinzione, non avesse ricevuto alcuna somma, ma avesse eseguito pagamenti - avendo i contratti generato differenziali negativi a carico della società attrice - per euro 5.796.812,58 nei confronti di *Parte_1* ed euro 5.832.647,24 nei confronti di *Controparte_1* a tal fine considerando anche i costi sostenuti per l'estinzione anticipata di ciascun contratto di *swap*. Questi importi, come detto, non sono stati oggetto di specifica contestazione ad opera di alcuna delle parti convenute;
- non può essere invece accolta la domanda proposta in via subordinata riconvenzionale dalla banca *Parte_1* formulata in relazione all'ipotesi di accoglimento delle domande della *Controparte_2* e avente ad oggetto la condanna della società attrice a restituire ad *Parte_1* [...] ovvero a compensare gli accrediti a qualunque titolo ricevuti in esecuzione dei contratti oggetto di causa. Si tratta di domanda che è rimasta sfornita di qualunque supporto probatorio non avendo mai la banca nemmeno allegato e, tantomeno, dimostrato di aver pagato somme alla società *CP_2* in esecuzione del contratto IRS con la stessa stipulato.

Avverso tale sentenza ha proposto appello *Parte_1* formulando istanza ex art. 283 cpc, sulla base di nove motivi. In particolare, *Parte_1* ha dedotto:

- che *CP_2* difetta della titolarità delle azioni di nullità, annullamento e risoluzione dei contratti, atteso che tra la stessa e l'originario contraente *CP_3* non è stata perfezionata una cessione dei contratti, con conseguente conservazione della titolarità delle azioni inerenti all'essenza dei contratti stessi in capo ad *CP_3*. Né *CP_2* al di fuori della cessione dei crediti stipulata con *CP_3* che non la facoltizza alle predette azioni, ha allegato un diverso e autonomo interesse ad agire rispetto all'azione di nullità, con conseguente insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1421 c.c. per l'esercizio di tale azione;

- che gli originali contraenti **CP_3** ed **Parte_1** hanno pattuito un divieto di cessione avente ad oggetto tutti i contratti e tutti i diritti da essi derivanti, tra i quali sono da includersi le azioni di impugnativa dei contratti, quali diritti pacificamente derivanti dalla titolarità dei contratti. Né il divieto di cessione si appalesa privo di meritevolezza in ragione della sua estensibilità temporale, rientrando tale scelta nell'autonomia privata delle parti, motivata, su un piano logico e di prassi, dalla maggiore facilità di gestione e composizione di liti e pretese tra i soggetti originari del rapporto;
- che il contratto di cessione dei crediti litigiosi, prodotto da **CP_2** negli atti del primo grado quale doc. n. 15, si appalesa affetto da nullità rilevabile ex actis per assenza del corrispettivo, requisito di validità necessario in ipotesi di cessione di crediti futuri, categoria cui appartengono i crediti litigiosi.

Più precisamente, a fronte di un credito futuro che nello stesso contratto viene quantificato nel rilevante importo, in linea capitale, di € 5.796.812,58 oltre ad ulteriore danno, è indicato un corrispettivo di € 250.000,00. L'importo rende evidente che la cessione è avvenuta nummo uno, configurando una donazione dissimulata tra le società. Ipotesi ulteriormente corroborata dalla coincidenza delle compagini e della proprietà. Qualora non si ritenesse l'importo indicato quale corrispettivo realmente simbolico, resterebbe il fatto che nel giudizio di primo grado non è stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo indicato in contratto, necessaria per dimostrare la validità della cessione dei crediti, il cui carattere oneroso costituisce requisito di validità;

- l'inammissibilità dell'intervento spiegato da **CP_3** per la contestuale proposizione di due atti processuali di intervento distinti ovvero per decadenza dei termini, con conseguente rigetto integrale delle domande proposte da **CP_2** e da **CP_3** nei confronti di **Parte_1**;
- che l'indicazione del valore iniziale del *mark to market* dell'operazione è stata effettuata da **Parte_1** in due documenti: il modulo di conclusione dello *swap* e la conferma dell'operazione. In particolare, nel primo documento non è stato indicato soltanto il valore del *mark to market*, non sono state soltanto dettagliate le sue componenti, ma è stato anche specificato a quale percentuale sul nozionale del derivato – noto perché espressamente indicato nelle condizioni dell'operazione – esso corrisponde. Il *mark to market*, nello specifico, è l'1,41% del nozionale del derivato. *Id est* un criterio di calcolo del valore;

- che, nel caso di specie, per il tipo di contratto stipulato da **CP_3** (“plain vanilla”, che prevede un elementare scambio di tasso fisso contro tasso variabile) non esistono differenti modelli di calcolo del valore del mark to market: ergo, non si configura un problema di indeterminatezza dell’oggetto del contratto, perché il metodo di calcolo è unico, universale, standard, non esistono diversi possibili esiti numerici del valore del mark to market;
- che, poiché il valore del mark to market iniziale del contratto è stato espressamente indicato nel contratto dall’intermediario, *“l’indicazione nel contratto della formula matematica per il suo calcolo non era elemento necessario ai fini della determinabilità del valore, esistendo per lo swap controverso un unico modello di calcolo universale e standard (denominato Discounted Cash Flow Model) e non già formule matematiche differenti suscettibili di condurre a diversi esiti numerici a seconda di quella adottata dall’intermediario, non ponendosi pertanto un rischio di modello ed un conseguente problema di indeterminatezza dell’oggetto del contratto e di irrazionalità dell’alea negoziale”*;
- che *“nella scheda informativa consegnata da **Parte_1** alla Società, in atti come doc. n. 8 della banca convenuta, sono esposti sia l’andamento storico dell’Euribor sia un prospetto che esemplifica i tre scenari possibili dell’operazione, a seconda che l’Euribor sia inferiore, superiore o uguale al tasso fisso scambiato dalla società. Il carattere elementare dell’operazione stipulata da **CP_3** rende tale informativa sugli scenari idonea, in aggiunta agli elementi essenziali dell’operazione parimenti esposti, a determinare gli scenari dell’operazione, anche per un contraente al dettaglio, con conseguente sussistenza della scommessa razionale”*;
- che in un contratto come quello stipulato tra **CP_3** ed **Parte_1** che prevede il mero scambio di un tasso fisso del 3,65%, con il medesimo tasso variabile Euribor 6mesi del finanziamento sottostante, il rischio della generazione di differenziali negativi dello swap, sia pure esistente in ipotesi di andamento al ribasso dell’Euribor 6mesi, si accompagna alla contestuale riduzione del canone del finanziamento. Con il che, essendo lo scopo concreto di stabilizzazione del tasso raggiunto in presenza di qualunque scenario, la simulazione di scenari probabilistici, diversamente che per altre fattispecie di swap più articolate e complesse, è informazione di scarsa rilevanza ai fini della scommessa razionale;
- che l’operazione di swap conclusa da **CP_3** va letta in uno con il finanziamento, sì che, in ipotesi di nullità, al fine di evitare il prodursi di un arricchimento senza causa, non può essere

- pronunciata la condanna alla restituzione dei flussi dello swap, dovendosi, invece, calcolare – tramite CTU, richiesta da *Parte_1* già in primo grado -, l'ammontare della perdita effettiva patita dalla società per effetto dell'operazione swap oggetto di causa, quantificando sia i flussi del derivato sia il risparmio sui canoni del finanziamento cui la società ha specularmente goduto in ragione dell'andamento dei tassi, ed individuando l'ammontare della perdita come coincidente con l'eventuale importo che esorbita da tale simmetria tra derivato e finanziamento;
- che nel 2023, come noto, con ordinanza 3 gennaio 2023, n. 61, si è verificato un revirement nella Corte, che ha esteso l'applicazione del comma 4 dell'art. 1284 c.c. a tutte le obbligazioni pecuniarie, dall'inizio del processo e sino al momento del pagamento, incluse con ciò anche le condanne restitutorie. Tuttavia, l'interpretazione della norma effettuata dalla Suprema Corte - e per vero la norma stessa - pone un problema di compatibilità con la Costituzione. La Corte d'Appello di Milano dovrà quindi riformare la sentenza fornendo una interpretazione legittima della norma, ovvero sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1284, comma 4, c.c., per incompatibilità della norma con l'art. 24 della Costituzione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, con sospensione del giudizio;
 - l'inammissibilità e infondatezza delle ulteriori domande e deduzioni svolte dalla controparte e rimaste assorbite in primo grado.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello anche *Controparte_1* formulando istanza ex art. 283 cpc. In particolare, *Controparte_1* ha formulato censure analoghe a quelle proposte da *Parte_1* e ha, altresì dedotto che:

- i contratti IRS sottoscritti da *CP_3* con *CP_1* e *Parte_1* sono fra loro collegati. Dunque, per poter sostenere che l'operazione costituisca una "scommessa razionale" il Tribunale avrebbe dovuto eseguire un accertamento in senso complessivo e unitario dei due speculari IRS, valutando se l'eventuale carenza informativa circa il valore del contratto, i costi impliciti e gli scenari probabilistici investiva entrambi i contratti IRS;
- l'operazione posta in essere va valutata unitariamente in modo da calibrare altresì il grado di tutela da riservare al cliente che, come si evince dai documenti prodotti, era tutt'altro che uno sprovvveduto;
- se il Tribunale avesse dunque esaminato la documentazione prodotta da parte attrice (doc. 8, fasc. primo grado), avrebbe quantomeno verificato che rispetto al credito complessivo di €

5.832.647,24 richiesto da *Controparte_3* (e ceduto a *CP_2*, la somma di € 1.671.600,00 era stata corrisposta, in data 3.9.2018 da *Controparte_7*

- che la controparte non ha diritto al riconoscimento dei c.d. super-interessi di cui all’art. 1284, 4 comma, c.c., sia perché in primo grado non ha formulato una apposita domanda, sia perché in ogni caso non sussistono i presupposti di legge per applicare gli interessi “punitivi” nella vicenda per cui è causa.

Si sono costituite in entrambi i giudizi, con separate comparse, *Controparte_2* ed *Controparte_3* [...] chiedendo il rigetto degli appelli e reiterando le difese e domande svolte in primo grado.

All’udienza dell’11.6.2025 è stata disposta la riunione dei giudizi ex art. 335 cpc e il rinvio degli stessi per la rimessione in decisione. Alla successiva udienza del 25.2.2026 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che gli appelli proposti da *Parte_1* e *Controparte_1* siano infondati per le ragioni che di seguito si illustrano.

Quanto alle deduzioni svolte dalle appellanti in ordine al difetto della titolarità delle azioni esperite in capo alla cessionaria *Controparte_8* occorre osservare che la nullità dei contratti può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice. Ciò posto, nel caso di specie, è indubbio che *CP_8* abbia interesse alla declaratoria di nullità avendo acquistato il credito inerente alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dalla cedente in esecuzione dei contratti IRS asseritamente affetti da nullità. Deve, pertanto, ritenersi che *Controparte_8* sia legittimata ad esperire l’azione di nullità dei contratti in questione.

Non può, invece, ritenersi sussistente la legittimazione della predetta società rispetto alle domande volte ad ottenere l’annullamento e la risoluzione dei contratti, atteso che ai sensi dell’art. 1441 c.c. la legittimazione attiva per l’annullamento del contratto spetta, in via generale, solo alla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge ovverosia quella il cui consenso è stato viziato da errore, violenza o dolo e ai sensi dell’art. 1453 c.c. la legittimazione attiva per la risoluzione del contratto spetta esclusivamente alla parte adempiente.

Quanto alla dedotta opponibilità alla società *CP_8* del divieto di cessione dei crediti eventualmente derivanti dai due contratti IRS, la Corte ritiene condivisibile il ragionamento del tribunale secondo cui “*deve anzitutto escludersi che i crediti vantati dalla società CP_2 possano*

qualificarsi, in senso stretto, quali diritti “derivanti” dai contratti di swap oggetto di causa o dai relativi Accordi quadro, ai quali sarebbe applicabile l’invocato divieto di cessione.

Come rilevato dalla difesa attorea, in effetti, si tratta della cessione di crediti litigiosi originati dal pagamento, da parte della società cedente, di un indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., quale conseguenza della prospettata invalidità dei contratti di Interest rate Swap stipulati tra le parti D’altro canto, che non si tratti di crediti derivanti, in senso tecnico, dal contratto di finanziamento o dai contratti IRS si evince dalla circostanza che tutti i contratti in essere tra le parti sono stati pacificamente estinti in via anticipata nel corso dell’anno 2018 (doc. 10 di parte **Parte_1** quanto al contratto IRS con la stessa stipulato; doc. 28 di parte **CP_1** con riguardo al contratto IRS con la stessa stipulato). Come precisato nell’ambito della prima memoria istruttoria di parte attrice, infatti, la stessa, almeno in via principale, non ha chiesto l’adempimento dei contratti IRS bensì il pagamento di un importo corrispondente ad un credito litigioso la cui fonte è da rinvenire nel pagamento di un indebito da parte della cedente **Controparte_3** (come precisato nella citata memoria, soltanto in via subordinata la società **CP_2** ha chiesto il pagamento delle medesime somme a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lamentata violazione di obblighi informativi).

Sotto un diverso profilo, quand’anche si volesse sostenere che le clausole aventi ad oggetto il divieto di cessione dei crediti derivanti dagli IRS siano tali da poter comprendere i crediti azionati nel presente giudizio, si ritiene che tali clausole, laddove interpretate nel senso auspicato dalle banche, ossia come clausole che imponevano un divieto di cessione, a tempo indeterminato, di tutti i crediti in qualunque modo collegati ai contratti in questione, sarebbero nulle in quanto in violazione dell’art. 1379 c.c. e, soprattutto, dell’art. 1322 c.c.

In effetti, potendosi ricondurre il divieto convenzionale di cessione al più ampio istituto del divieto di alienazione di cui all’art. 1379 c.c. - come prospettato dalla stessa difesa dell’attrice - lo stesso dovrebbe essere contenuto entro convenienti limiti di tempo e, comunque, dovrebbe rispondere ad un interesse apprezzabile di una delle parti, a pena di invalidità della relativa pattuizione.

Da tale rilievo consegue che le clausole inerenti ai divieti di cessione richiamate dalle convenute dovrebbero essere interpretate, quantomeno, nel senso di circoscrivere temporalmente il divieto alla medesima durata dei contratti.

Tale conclusione appare giustificata anche dal fatto che un’estensione illimitata del divieto di cessione di un credito a carico della società cliente (**Controparte_3**), soprattutto una volta che i rapporti contrattuali tra le parti siano venuti meno a seguito della loro estinzione, non pare rispondere ad un

interesse meritevole di tutela di alcuna delle parti, in special modo delle banche, non essendo chiaro quale potrebbe essere il loro interesse a pagare nei confronti della società cedente (ossia CP_3 [...] piuttosto che della cessionaria (ossia CP_2). Tale rilievo rinvia una conferma nel fatto che la difesa di entrambe le convenute nel corso del giudizio non ha mai giustificato o fatto riferimento alla persistenza di un proprio interesse all'efficacia del divieto di cessione".

Risulta, infine, infondata l'eccezione di nullità della cessione per assenza del corrispettivo. Non può, infatti, ritenersi che il corrispettivo pattuito sia meramente simbolico, atteso che, trattandosi di un credito litigioso, si deve considerare la conseguente incertezza dell'*an* e del *quantum* dello stesso, anche alla luce delle contestazioni dalle Banche formulate già prima della cessione. Né può riconoscersi alcuna rilevanza alla dedotta mancanza di prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione, atteso che il relativo onere della prova gravava sulla banca. Invero, l'onere probatorio grava, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato. Peraltro, il predetto onere probatorio non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013).

In ogni caso, giova osservare, *ad abundantiam*, che anche qualora si ritenessero fondate le predette eccezioni occorrerebbe comunque valutare la domanda subordinata svolta da Controparte_3 (terza intervenuta), la quale, nell'ipotesi di accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dalle banche, ha dichiarato di avere interesse, anche in via autonoma, all'accoglimento delle domande rassegnate da CP_2 di accertamento e di condanna delle convenute ai relativi pagamenti in proprio favore, fermo il suo obbligo di trasferire a CP_2 l'importo ricevuto. Tale domanda è, infatti, da ritenersi ammissibile atteso che chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura

dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr. Cass. 31939/19). Invero, la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. 25798/15). Peraltro, in caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie (Cass. 3238/24).

Tutto ciò premesso, ritine la Corte che gli appelli siano infondati anche nel merito.

Invero, quanto alle caratteristiche essenziali e ai requisiti di validità del contratto di interest rate swap, giova richiamare i principi sanciti dalla Suprema Corte. In particolare, la Corte di Cassazione, con intervento delle sezioni unite (sent. n. 8770/20), ha precisato che tale contratto: a) è "over the counter", vale a dire ha un contenuto fondamentale non etero regolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) non è standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c) l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente; d) elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha, inoltre, enunciato i principi generali in tema di validità dei prodotti

finanziari derivati, evidenziando che: *“In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo”*.

La Corte di Cassazione con la successiva sentenza n. 21830/21 ha ulteriormente chiarito e ribadito quanto segue: *“nei fatti, per CP_9 tende principalmente la stima del valore effettivo del contratto ad una certa data (anche se, in astratto, il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma una proiezione finanziaria). Il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale. Più precisamente è un metodo di valutazione delle attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della scadenza naturale». La sua nozione trova riscontro in due disposizioni, l'articolo 203 TUF, che lo descrive come costo di sostituzione dei derivati e di altre operazioni ivi indicate ai fini dell'articolo 76 I.fall., e l'articolo 2427- bis, comma 1, n. 1, cod. civ., per il quale nella nota integrativa del bilancio deve essere indicato per ogni categoria di derivati il fair value. [...] Invero, il mark to market rappresenta, come si è visto, un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente: sebbene le modalità di calcolo possano risultare difficilmente comprensibili, specie se la controparte non riveste la qualità di cliente professionale, tale indicazione è comunque suscettibile di determinare il consenso dell'investitore circa la distribuzione dell'alea ed i costi del contratto. Esso, quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione, ovviamente presuppone il richiamo al tasso di interesse di riferimento, ma necessita altresì di essere sviluppato attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all'attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo del mark to market. Precisato, quindi, che, per definizione, quest'ultimo non può*

essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, affinché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro. Se, pertanto, per la determinazione del mark to market si pretendesse di fare richiamo alle sole rilevazioni periodiche del tasso di interesse di riferimento, senza specificare anche il criterio di calcolo da adottarsi per procedere all'attualizzazione del valore prognostico, in realtà non si renderebbe il dato contrattuale effettivamente determinabile, sostanzialmente rimanendo lo stesso unilateralmente quantificabile in termini differenti a seconda della formula matematica di calcolo di volta in volta prescelta dal soggetto interessato. Il valore attribuito tramite mark to market, infine, può essere anche negativo purché l'accordo con il cliente (in cui, come si è già detto, si sostanzia, in via generale, il contratto), al momento della stipulazione del contratto stesso, abbia investito pure la sua (modalità di) concreta determinazione, consentendogli così di comprendere (ed accettare consapevolmente), fin da subito, la specifica alea (razionale) del derivato. A nulla, peraltro, rileva l'eventuale comunicazione del valore del mark to market in sede di esecuzione del contratto, posto che un siffatto modus procedendi certamente non potrebbe sanare l'assenza di accordo sull'indicato valore (nei puntuali termini di cui si è detto in precedenza) inficiante la fase della stipulazione del contratto. Quell'accordo, infatti, deve investire, in modo specifico, completo e dettagliato, l'indicazione del criterio (matematico) con il quale si addivene al calcolo del menzionato valore. Conseguentemente, non possono ritenersi conformi al predetto iter, le condotte degli intermediari che si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che rimandano alle "quotazioni di mercato", con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed all'arbitrio della parte contrattuale più forte. Affermare, semplicemente, che il mark to market sia determinato in base alle variazioni dei tassi di interesse equivale a concepire un accordo sulla stipulazione del derivato che, alla stregua delle considerazioni tutte finora esposte, si rivelerebbe assolutamente carente del consenso (e, dunque, dell'in sé del contratto) su una parte del suo oggetto: in particolare, quanto al metodo di calcolo utilizzato per determinare il fair value del contratto medesimo. Del resto, il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto

dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di conoscere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il che può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, benché in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti (cfr. Cass. n. 24790 del 2017). 2.9.3. Ne deriva, pertanto, che l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS. La sua omissione, come pure quella dei metodi (matematici) su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso od ella prospettazione dei suoi c.d "scenari probabilistici") l'impossibilità di individuare concretamente (rectius: misurare) l'alea oggetto dell'IRS, così che il corrispondente contratto deve essere sanzionato con la nullità per indeterminabilità dell'oggetto. Invero, in caso di derivati over the counter, la mancata conoscenza del mark to market e/o degli "scenari probabilistici" assume una consistenza ben maggiore poiché l'intermediario è sempre controparte diretta dell'investitore e condivide con quest'ultimo l'alea del contratto; di talché, non essendo revocabile in dubbio la circostanza che il contratto di swap è caratterizzato da un'alea reciproca e bilaterale a carico dei contraenti, deve considerarsi inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti perché rimaste estranee all'oggetto dell'accordo. A tanto va aggiunto, in relazione a quanto specificamente denunciato nel secondo motivo di ricorso, - volto ad affermare, come si ricorderà, che il mark to market esprime un valore puramente teorico e virtuale, come tale inidoneo a costituire oggetto del contratto - che il carattere virtuale del valore (come tutti i valori, del resto) espresso dal costo di sostituzione dello swap non incide sul ragionamento (avallato anche dalle Sezioni Unite con la pronuncia cui si è fatto più volte cenno in precedenza) in base al quale si ritiene necessario, ai fini della determinabilità dell'oggetto del contratto di swap, la definizione dei criteri/formula in base a cui si calcola quel costo. Quella formula, infatti, esprime una misurazione dell'alea, e la misurabilità è indice (rectius: l'essenza) della razionalità dell'alea stessa. Questa misurazione, certo, potrà poi essere più o meno attendibile, a seconda dei criteri utilizzati, ma questo rileverà in una diversa, più articolata maniera. Si intende dire che, se quei criteri/formula si rivelano del tutto scollegati dalla realtà, allora si avrà effettivamente un'alea non razionale, con conseguente nullità del contratto; ma se essi restano nell'ambito della plausibilità razionale, tanto basta a salvare il contratto stesso. Tutto questo, senza tener conto che nelle ipotesi, assolutamente

frequenti nella pratica, in cui il contratto preveda la facoltà di recesso dell'investitore previo pagamento del costo di sostituzione, quel costo non è più solo virtuale ma diviene reale”.

Infine, la Cassazione con l'ordinanza n. 22014/23 ha precisato che *“l'investitore può avere un parametro con cui misurare l'alea contrattuale al momento della stipula del contratto solo se conosce il metodo di calcolo per la determinazione del mark to market iniziale. Analogamente, l'investitore solo se in grado di conoscere i futuri scenari probabilistici, può decidere consapevolmente nel corso del rapporto di sciogliersi eventualmente dal contratto, dopo aver effettuato una prognosi su eventuali futuri squilibri tra i flussi di cassa. Non sono quindi, all'uopo, sufficienti - difettando l'elemento essenziale della preventiva conoscibilità - eventuali successive comunicazioni, da parte della Banca, del mark to market periodico. Infine, non è neppure sufficiente la sola indicazione nel contratto IRS del mark to market iniziale: trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, è necessario “che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile” (vedi Cass. n. 21616/2020, pag. 11)”.*

Ebbene, nel caso di specie, nei contratti IRS oggetto di causa non risultano esplicitati la formula matematica di calcolo del “mark to market” né gli scenari probabilistici.

Ciò posto, ritiene la Corte che, sulla base dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, gli assunti delle banche - in ordine alla irrilevanza della mancata indicazione della formula di calcolo del MTM e degli scenari probabilistici - non risultano condivisibili. Invero, come si evince dai su citati principi, il mark to market rappresenta un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente e, pertanto, è necessario che sia indicata la specifica formula matematica per la determinazione del calcolo dello stesso. Inoltre, parimenti essenziale, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, è l'esplicitazione degli scenari probabilistici, che consentono all'investitore di effettuare una prognosi su eventuali futuri squilibri tra i flussi di cassa e conseguentemente di decidere consapevolmente nel corso del rapporto se sciogliersi o meno dal contratto.

La carenza di esplicitazione del criterio di calcolo del mark to market e degli scenari probabilistici, rendendo l'oggetto indeterminabile, comporta la nullità dell'intero contratto ex art. 1418 cod. civ.. secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte sopra citato.

Non ignora questo collegio che la Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 2262 e 2358 del 2026 ha precisato che il parametro dell'alea razionale assume rilievo anzitutto sul piano della meritevolezza del contratto ai sensi dell'art. 1322, c. 2 c.c., e non come criterio che incide in modo automatico sui requisiti dell'oggetto o della causa. L'assenza di un'alea razionale, intesa come consapevolezza della misura qualitativa e quantitativa del rischio assunto, rileva dunque in via principale come difetto di meritevolezza del risultato pratico perseguito, mentre la nullità per indeterminabilità dell'oggetto resta circoscritta ai casi in cui manchino gli elementi strutturali necessari a individuare le reciproche prestazioni e, in particolare, gli elementi essenziali indicati dalle Sezioni Unite (nozionale, date, misura degli interessi).

Con le predette ordinanze la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il *mark to market*, costituisce il risultato di calcolo suscettibile di verifica, fondato su criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi e, pur non integrando l'oggetto del contratto in senso tecnico, concorre alla costruzione dell'alea razionale, in quanto consente di rendere misurabile il rischio e i costi, anche impliciti, incorporati nell'operazione. Gli scenari probabilistici non vanno intesi come previsioni sull'andamento futuro dei tassi, ma devono essere ricondotti ai dati storici, alle misure di volatilità e ai fattori oggettivi impiegati nel calcolo del *mark to market*. Gli scenari probabilistici assumono quindi rilievo quale strumento di verifica del processo di determinazione dell'alea, e non come rappresentazioni future sull'andamento dei tassi. In particolare, è da ritenere che l'espressione «scenari probabilistici» utilizzata dalle Sezioni Unite vada intesa nel senso di fare riferimento al novero delle informazioni relative a dati storici (principalmente, rendimento medio e volatilità) utilizzati per la determinazione del *mark to market* e rivelatori della «qualità» dell'alea e, dunque, della stessa misura dei costi, pur se impliciti. Viene, dunque, in rilievo un significato di «scenario probabilistico» imperniato sull'analisi storica dell'andamento medio del prodotto finanziario, sull'assunto che il futuro si comporterà come il passato, e privo di qualsiasi valutazione in ordine a variabili correttive basate sulle aspettative future: variabili che, come si è già detto, scontano un inevitabile difetto di oggettività, essendo il riflesso di valutazioni soggettive e non univoche che, in quanto tali, non consentono una accurata predizione dei tassi futuri, sicché non possono costituire «criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi». D'altro canto, l'ambito dei doveri informativi su cui si basa l'alea razionale e, in particolare, quello relativo agli scenari probabilistici, deve essere interpretato in senso funzionale all'esigenza cui gli stessi sono sottesi, ossia di consentire al cliente di valutare

compiutamente i rischi dell'operazione, rendendolo consapevole della «misura qualitativa e quantitativa dell'alea».

La Cassazione ha poi evidenziato che bisogna distinguere tra IRS di copertura meno complessi (come, ad esempio, i *plain vanilla*) e derivati speculativi maggiormente complessi, in quanto il contenuto e l'intensità delle informazioni rilevanti ai fini dell'alea razionale variano in funzione della struttura del singolo contratto.

Nei casi di ridotta complessità dell'operazione, specie quando l'IRS opera come strumento di copertura, l'indicazione del mark to market e della sua formula di determinazione, non esige, quindi, una concreta analiticità, potendosi individuare i due fattori sulla base di regole anche diffuse sul mercato finanziario e cioè su criteri ritenuti standard di individuazione del mark to market, al punto che in tal casi ben potrebbe ritenersi non necessaria una specifica indicazione, qualora la stessa sia comunque desumibile dall'architettura della concreta operazione e si basi su modelli diffusi e di largo impegno, rammentando sempre che, a venire in rilievo, non sono obblighi informativi, ma l'adeguata perimetrazione dell'oggetto del contratto nella sua componente di «alea razionale». Inoltre, nei casi di ridotta complessità dell'operazione l'indicazione degli scenari probabilistici non esige una profonda analiticità.

Nei derivati più complessi, al contrario, assume rilievo una più puntuale verifica della coerenza tra architettura negoziale, criteri di determinazione dell'alea e funzione concreta perseguita.

Pertanto, al di là delle indicazioni sacramentali, a rilevare è la possibilità di individuare in ogni caso, sulla scorta dell'architettura dell'operazione, i criteri di determinazione del mark to market, rendendo in tal modo l'alea non indeterminata ma «razionale», quand'anche tali criteri non siano oggetto di formale enunciazione ma siano comunque desumibili dall'insieme delle previsioni contrattuali, rendendo, in tal modo, l'oggetto del contratto sufficientemente determinato.

Ha, infine, aggiunto la Suprema Corte che la necessità che l'accordo tra intermediario e investitore concerna anche la misura dell'alea, attenendo, per le ragioni esposte in precedenza, al profilo della meritevolezza del contratto e non già alla determinabilità del suo oggetto, non richiede che le informazioni rilevanti a fini dell'apprezzamento dell'alea siano inserite all'interno del contratto e facciano parte di questo, essendo sufficiente che all'investitore siano somministrate le opportune informazioni.

Ebbene, ritiene questa Corte che, anche facendo applicazione dei predetti principi, i contratti in questione risulterebbero affetti da nullità.

Invero, in relazione al contratto IRS stipulato con *Parte_1* non può ritenersi sufficiente lo schema informativo prodotto dal predetto istituto di credito (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta), atteso che lo stesso si limita a riportare la distribuzione di frequenze percentuali del tasso Euribor 6 mesi rilevato giornalmente dal 02/01/2001 al 15/05/2008 e, pertanto, non riporta le rilevazioni del tasso Euribor degli ultimi due anni e mezzo antecedenti la stipula del contratto in questione, periodo in cui in cui l'Euribor avrebbe, peraltro, subito - secondo quanto dedotto dal consulente di *CP_8* - una forte discesa.

Alcuna informazione è stata, invece, fornita da *Controparte_1* (già Centrobanca) in relazione al contratto IRS dalla stessa stipulato, il quale non reca, peraltro, neppure l'indicazione del valore iniziale del *Mark to Market*.

Ebbene, occorre evidenziare che - benché i tassi Euribor siano di pubblico dominio - anche nei derivati di minore complessità è necessaria, come precisato dalla Suprema Corte, l'indicazione degli scenari probabilistici, ancorché la stessa non esiga una profonda analiticità. Ciò posto, appare evidente che l'incompletezza delle informazioni fornite dalle banche in ordine alla specifica rischiosità del contratto concluso non ha consentito alla controparte di compiere una compiuta valutazione dei rischi dell'operazione e di acquisire la giusta consapevolezza della «misura qualitativa e quantitativa dell'alea», con conseguente assenza di un'alea razionale, che rilevarebbe - secondo le ultime pronunce della Suprema Corte - come difetto di meritevolezza del risultato pratico perseguito.

L'accertamento della nullità dei contratti in questione comporta l'assorbimento delle ulteriori censure e doglianze formulate e la conferma della condanna delle banche alla restituzione delle somme addebitate alla società appellata in esecuzione dei contratti stessi.

Ciò posto, ritiene la Corte condivisibile e corretto l'assunto del tribunale secondo cui *“Alcuna tempestiva specifica contestazione è stata sollevata dalle convenute in merito alla quantificazione dei flussi finanziari risultanti dagli estratti conto prodotti (doc. 6 e 8 del fascicolo di parte attrice) e indicati dalla difesa della società CP_2 la quale ha rilevato come la società Controparte_3, nel corso dei rapporti e sino alla loro estinzione, non avesse ricevuto alcuna somma ma avesse eseguito pagamenti - avendo i contratti generato differenziali negativi a carico della società attrice - per euro 5.796.812,58 nei confronti di Parte_1 ed euro 5.832.647,24 nei confronti di [...] Controparte_1 a tal fine considerando anche i costi sostenuti per l'estinzione anticipata di ciascun contratto di swap”*. Peraltro, alla declaratoria di nullità del contratto consegue la condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto nullo. Sicché, l'ammontare della

perdita effettivamente subita è irrilevante ai fini della quantificazione delle somme richieste, trattandosi di somme dovute non a titolo risarcitorio, ma a titolo di ripetizione di indebito.

Inoltre, quanto alle allegazioni svolte da *Controparte_1* in ordine alla somma di € 1.671.600,00 corrisposta da *Controparte_7* occorre evidenziare che si tratta di deduzioni inammissibili in quanto non formulate in primo grado e, in ogni caso, infondate atteso che dallo stesso documento indicato dalla predetta banca si evince che il pagamento è stato eseguito per conto della società *Controparte_3*

Risultano infine dovuti gli interessi ex art. 1284 co 4 c.c. in quanto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione (cfr. Cass. 7677/2025; Cass. 21806/25; Cass. n. 61/2023; Cass. 13145/2021; Cass. 28409/2018).

Conclusivamente, gli appelli proposti da *Parte_1* e *Controparte_1* devono essere respinti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Le spese vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico solidale degli appellanti soccombenti. La liquidazione avviene nella misura di cui in dispositivo, determinata facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 8.000.000,01 a € 16.000.000,00) come previsti dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alle questioni affrontate ed all'attività di difesa prestata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da *Parte_1* e *Controparte_1* avverso la sentenza n. n. 7023/24 del Tribunale di Milano, così provvede:

- **rigetta** gli appelli e, per l'effetto, **conferma** la sentenza impugnata;
- **condanna** *Parte_1* e *Controparte_1* in solido fra di loro, alla rifusione, in favore di *Controparte_2* delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;

- **condanna** *Parte_1* e *Controparte_1* in solido fra di loro, alla rifusione, in favore di *Controparte_3* delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
- **dà atto** che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano, il 25/2/2026.

Il Consigliere est.

Emanuela Rizzi

Il Presidente

Giuseppe Ondei



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Bari

Sezione Seconda

R.G. [REDACTED]

La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Alessandra Piliago | Presidente |
| 2) Dott. Maria Angela Marchesiello | Consigliere |
| 3) Dott. Concetta Potito | Consigliere, relatore |

ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello iscritta al n. 1337/2020, avverso la sentenza, non notificata, n. [REDACTED] pronunciata dal Tribunale di Bari in data 4/5/2022, depositata, pubblicata e comunicata in data 5.5.2020, nel giudizio civile n.r.g. [REDACTED], avente ad oggetto "Contratti bancari", tra:

Parte_1 in persona del l.r.p.t., *Controparte_1*, *CP_2*
[...], e *Parte_2* rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED], ed elettivamente domiciliati come in atti

APPELLANTI- APPELLATI INCIDENTALI
e

Controparte_3 incorporante per fusione il *Controparte_4*
in persona dell'amministratore p.t., e per essa la sua rappresentante [...]
CP_5 in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. [REDACTED], ed elettivamente domiciliata come in atti

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

Controparte_3 incorporante per fusione il *Controparte_6*
[...], in persona dell'amministratore p.t., e per essa la sua rappresentante
Controparte_5 in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED],
giusta procura in atti;

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

Conclusioni: alla udienza del 24 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto regolarmente notificato, *Parte_1* *Controparte_1* *Controparte_2* e *Parte_2* hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, il *Controparte_4* deducendo di aver intrattenuto con esso vari rapporti: c.c. n. [REDACTED], dal 19.9.2005, presso la filiale di [REDACTED] *Controparte_4* c.c. affidato n. [REDACTED], dal 2.10.2006, presso la filiale di Triggiano del *CP_4* [...] contratto di *leasing* n. 889247/001 del settembre 2007 con *Controparte_6*, oggi incorporata in *Controparte_3*; contratto di *leasing* n. [REDACTED] del 23.7.2007 con *Controparte_6*; contratto di *leasing* n. [REDACTED] del settembre 2008 con *Controparte_6*; contratto di *interest rate swap* n. [REDACTED] del 23.09.2008 col *CP_4* [...] collegato ai predetti contratti di *leasing*.

Nello specifico, gli attori hanno dedotto che: sui rapporti di conto corrente transitavano le operazioni relative ai finanziamenti, ai *leasing* e *all'IRS*; nel c.c. n. [REDACTED], nel c.c. affidato n. [REDACTED], nel contratto di apertura di credito in conto corrente del 12.3.2007, nel contratto di *leasing* n. [REDACTED] nel contratto di *leasing* n. [REDACTED] nel contratto di *leasing* n. [REDACTED], erano stati applicati tassi eccedenti le soglie usuarie; nei contratti di *leasing* n. [REDACTED] e n. [REDACTED], era stato applicato un tasso effettivo diverso da quello pattuito; in ordine al contratto collegato di *interest rate swap* n. [REDACTED] del 23.9.2008, era stata consegnata ai clienti la sola comunicazione dei termini e delle condizioni; detto contratto era nullo per difetto di causa in concreto; in ordine a tutti i rapporti dedotti, mancava la determinazione contrattuale degli interessi, dell'anatocismo, dello *ius variandi*, delle commissioni e degli altri costi a qualsiasi titolo applicati.

Ciò dedotto, gli attori hanno chiesto: la dichiarazione della nullità dei saldi creditori vantati dal *Controparte_4* e dal *Controparte_6*; la dichiarazione di risoluzione di tutti i rapporti; la dichiarazione della nullità di tutti i rapporti intercorsi (sia principali, sia collegati) e delle fideiussioni rilasciate; l'esclusione di tutti gli oneri dei negozi collegati e degli

strumenti finanziari in derivati intercorsi, con condanna della banca al pagamento dei relativi saldi; la condanna del *Controparte_4* al pagamento in favore della correntista dell'importo di € 302.734,41, quale saldo ricalcolato e comprensivo del riaccredito sul c/c [REDACTED] degli oneri dei derivati *IRS*; la condanna di *Controparte_6*, per la parte delle suddette somme indicata in € 219.141,76, a titolo di oneri del contratto *IRS* del 23.9.2008 collegato al *leasing* [REDACTED]; la condanna delle banche convenute al risarcimento dei danni per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per un importo pari ad € 89.760,55 in favore di ciascun attore; la condanna del *Controparte_6* a pagare, in relazione ai rapporti di *leasing* n. [REDACTED], la somma di € 352.164,85; la dichiarazione di avvenuto pagamento delle rate scadute e a scadere dei rapporti di *leasing* e la condanna della concedente alla restituzione in favore di *Pt_1* delle rate riscosse; la dichiarazione di chiusura dei conti e di compensazione di ogni importo eventualmente risultante a favore della correntista con ogni preteso debito; la condanna della banca al pagamento di ogni somma residua a favore della correntista e dei fideiussori; la condanna del *Controparte_4* e di *Controparte_6*, in solido tra loro, al risarcimento del danno da sovraesposizione in C.R. inerente gli oneri del contratto *IRS* del 23.9.2008; la condanna di *Controparte_6* al pagamento di € 88.041,21 in favore di ciascun attore, a titolo di risarcimento del danno da sovraesposizione in C.R. inerente i rapporti di *leasing*; di ordinare la cancellazione del nominativo di ciascun attore da ogni esposizione passiva in C.R.; la dichiarazione della chiusura di tutti i rapporti; il tutto con vittoria di spese e competenze.

Si è costituito in giudizio il *Controparte_4* eccependo la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza, il difetto di legittimazione attiva dei garanti in ordine alle domande di accertamento e di condanna afferenti i rapporti principali, l'infondatezza nel merito di ogni domanda (sostenendo l'assenza di prova in ordine a tutte le domande relative al rapporto n. [REDACTED], la validità del contratto di *interest rate swap* n. [REDACTED], la prescrizione in ordine alle pretese restitutorie, la decadenza ex artt. 1832 c.c. e 119, co. 3, d.lgs. n. 385/1993, la legittimità della segnalazione delle sofferenze alla Centrale Rischi), concludendo per il suo rigetto e spiegando a propria volta domanda riconvenzionale in ordine al rapporto di c.c. n. [REDACTED]), intestato a *Pt_1* e garantito personalmente da *Controparte_1* e *Parte_2* sul presupposto che tutte le condizioni economiche erano state sottoscritte, che

l'appostazione a sofferenza era stata operata previa comunicazione della revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento, che era stata osservata la normativa vigente in materia di capitalizzazione degli interessi, di c.m.s. e di *ius variandi*.

Si è costituito altresì il *Controparte_6* il quale ha resistito alla domanda deducendo la competenza territoriale del Tribunale di Milano (poiché foro esclusivo convenzionale concordato in contratto e foro generale ex art. 19 cpc, avendo la società sede in Milano), il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori, il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte degli attori, la correttezza dei tassi d'interesse applicati nei contratti di leasing (anche perché frutto di regolare pattuizione), l'infondatezza della domanda risarcitoria per carenza di prova circa l'*eventus damni* e le conseguenze dannose.

Con ordinanza del 24.1.2018, il G.I. ha rigettato l'istanza di esibizione formulata dagli attori principali, ritenuta generica ed elusiva dell'onere probatorio, e ha rigettato la richiesta di CTU.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari ha dapprima disatteso l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal *Controparte_4* l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal *CP_6* e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei fideiussori sollevata dal *Controparte_4*

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate tanto la domanda principale quanto la domanda riconvenzionale del *Controparte_4*

Secondo il giudice di primo grado, le domande degli attori principali erano sprovviste di chiare e specifiche allegazioni, nonché di idonei e sufficienti elementi di prova, avendo essi offerto una documentazione frammentaria e incompleta (il contratto di *leasing* n. ██████ era sprovvisto delle pagine 8 e 9; mancavano pagine anche al contratto di *leasing* n. ██████), ciò violando gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nelle azioni promosse dal correntista nei confronti della banca. Nello specifico, era onere degli attori offrire conteggi chiari e verificabili, specificare le singole operazioni e le clausole contrattuali ritenute illegittime, allegare gli avvenuti pagamenti e/o la mancanza di una valida *causa debendi*, documentare l'andamento del rapporto mediante la produzione di tutti gli estratti conto.

Per il primo giudice, inoltre, gli oneri ex art. 2697 c.c. non subiscono deroghe neppure ove abbiano ad oggetto “fatti negativi”, come la mancata consegna della documentazione contrattuale, poiché la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude né inverte il relativo onere probatorio, gravando esso sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Né poteva invocarsi il principio di prossimità o vicinanza della prova, sia perché esso non poteva soccorrere il correntista che abbia ommesso di conservare la propria documentazione contrattuale, sia perché non erano state dedotte evenienze di carattere eccezionale tali da giustificare la mancata produzione in giudizio.

Quindi, secondo il Tribunale, in carenza dei documenti contrattuali e della serie completa degli estratti conto, mancavano prove sufficienti in ordine ai fatti costitutivi dell’azione. Tale *deficit* impediva ogni accertamento anche con riferimento ai rapporti di *leasing* e di *interest rate swap* e alla domanda risarcitoria.

Anche con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal CP_4 [...] il tribunale ha rilevato l’inottemperanza agli oneri probatori, non essendo stati prodotti il titolo relativo al rapporto di c.c. n. [REDACTED] o la serie degli estratti conto, non essendo possibile invocare l’insussistenza dell’obbligo di conservazione delle scritture ultradecennali, e quindi non essendo possibile procedere col ricalcolo del saldo passivo.

Ciò premesso, il Tribunale ha rigettato le domande proposte da Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 e Parte_2 ha rigettato la domanda riconvenzionale del Controparte_4 ha compensato integralmente le spese di lite tra gli attori e il Controparte_4 ha condannato in solido gli attori al pagamento in favore di CP_6 [...] delle spese di lite.

Avverso la sentenza hanno proposto appello Parte_1 Controparte_1 [...], Controparte_2 e Parte_2 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: «Dichiarare e statuire che gli attori, 1) innanzitutto hanno diritto allo svolgimento di un’attività istruttoria, sia tramite ordine di esibizione, sia tramite svolgimento di CTU a mezzo di esperto tecnico non collegato – direttamente o indirettamente - a banche da convenzioni o rapporti di lavoro, e quindi, come ripetutamente chiesto in primo grado, voglia - riformando sul punto la impugnata sentenza - 1) “1) preliminarmente ordinare alla banca e alla convenuta società di Leasing l’esibizione di tutti gli atti e documenti inerenti i pretesi rapporti intercorsi, e in particolare i rapporti dedotti e consistenti in strumenti finanziari, ove

esistenti, e in particolare: degli eventuali contratto quadro, informativa, ordini, contabili), nonché, a) tutti gli estratti conto, scalari, e contabili, relativi a tutti i rapporti suddetti, c.c. Pt_3 ...e comunque di tutti gli estratti conto e scalari inerenti i periodi da gennaio a novembre 2007 e gennaio 2008 per il c/c █████ (sub.2) e per i periodi di ottobre 2005, marzo 2006, giugno e luglio 2006, da gennaio a settembre 2007 e novembre e dicembre 2007 per il c/c n.████ (sub. 1), - nonché tutte le contabili e documenti contrattuali inerenti i rapporti in derivati e di cui anche al contratto IRS (sub. 6) del 23.9.2008 ivi confluiti; e ordinare di esibire alla Banca e alla società di leasing convenuta tutti i relativi contratti e allegati, e in particolare i relativi piani di ammortamento e calcoli dell'isc, e di tutti gli elencati "eventuali" atti inerenti i prodotti derivati e tutte le operazioni in strumenti finanziari e/o derivati", II) altresì, voglia disporre CTU così come richiesta in citazione al fine di: "A) accertare e ricalcolare l'entità del saldo dei rapporti di c/c indicati in premessa e dei rapporti tutti intercorsi ad essi collegati e/o comunque connessi, in applicazione dei criteri tutti esposti e individuati, - e tutte le operazioni relative - e/o comunque transitati sui conti tutti suddetti e/o ut supra succedutisi) e al fine di riclassificare e rideterminare ogni conto intercorso ed i rapporti nella loro interezza, sì da ricondurli alle regole legali, come anche su riportate, e di conseguenza determinare l'esatto saldo, in dare/avere a credito ovvero a debito dell'istante; ...D) Effettui in ogni caso 1) anche un conteggio che tenga conto degli oneri derivanti dai costi di mantenimento nonché delle perdite in linea capitale, delle operazioni in derivati e strumenti finanziari, 2) verificando altresì il CTU, ed evidenziando al Giudice, la ricorrenza o meno di conflitto di interesse, e/o sproporzione, degli strumenti e derivati, in favore della stessa banca intermediaria, e verificando e confermando la provenienza della provvista per il mantenimento dei derivati e strumenti finanziari dalla stessa banca intermediaria, la mancanza della adeguata contrattualistica e comunque la mancanza in concreto da parte della banca della verifica e comunicazioni circa la adeguatezza delle operazioni stesse, e la mancanza quindi della adeguata concreta informazione, sia in fase genetica, sia in fase esecutiva e gestionale, circa – specificando uno per uno tali profili - : la tipologia; l'oggetto; la frequenza; e soprattutto le dimensioni; il tutto con riferimento rispetto alla situazione finanziaria, e agli obiettivi del cliente, e in particolare sulla natura; i rischi; e le implicazioni; delle operazioni tutte intercorse; E) quantifichi I) il danno da sovraesposizione e segnalazione in Centrale Rischi, e II) gli accessori tutti (interessi ex art. 117 TUB,

rivalutazione e interessi anche ex Dlgt. 231/2002) sulle somme spettanti a parte attrice, e di ogni danno subito da ciascuna attrice (danno emergente e lucro cessante) anche per sovraesposizione e/o illecita esposizione e segnalazione a sofferenza in CRI”; III) nonché, come aggiunto dagli attori nella memoria ex art. 183 del 12.2.16, voglia : “II) (disporsi CTU così come richiesta in citazione, e) altresì, in particolare, al fine di 1) verificare preliminarmente la sussistenza o meno delle forme ad substantiam di ciascun rapporto dedotto nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 117 1° e 3° co. TUB; 2) verificare l'usura originaria A) pattizia alla data di ogni pretesa pattuizione contrattuale o variazione, e b) di fatto, applicata nel corso dei rapporti; con i seguenti criteri: I) considerazione di tutti gli oneri massimi previsti sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo promessi o pretesi, anche quale jus variandi, con annualizzazione degli stessi (cms comprese) e interessi anche extrafido e capitalizzazione degli stessi, compresi quindi anche gli spread a titolo di mora o tassi extrafido e ogni altro vantaggio; II) espunzione di ogni onere con la applicazione in ogni caso a ogni rapporto dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 1815 c.c. E norme correlate, al superamento sia dell'usura originaria pattizia, sia di fatto anche in un solo periodo, di fatto. 3) Operare la ricostruzione contabile di ciascun rapporto dedotto, anche di leasing e derivati di cui sopra, o comunque ivi confluito, e del saldo quindi di ogni rapporto ut supra, nessuno escluso, detraendo e espungendo da ogni rapporto tutte le voci e somme non documentate, indebite, e/o comunque non validamente pattuite, nelle forme di legge, (Cms, commissioni varie, spese, valute, anatocismo), e tutti gli oneri indebiti e usurari, e quantificare il danno da protratta e lesiva sovraesposizione in CRI per ciascun” attore. 4) e all'esito si chiede che la corte adita voglia 4/a) comunque, anche d'ufficio, dichiarare nulle le fideiussioni contenute nel doc. 8 esibito dal CP_4 [...] e comunque le loro singole clausole (comprese quelle riportate dagli art. 2,6, e 8 dele fideiussioni contenute nel detto documento) , di reviviscenza, deroga ai termini dell'art. 1957, e di sopravvivenza, anche in caso di invalidità della obbligazione garantita, corrispondenti alle clausole 2,6,8 dello Schema Abi censurato da nullità per intesa anticoncorrenziale, nonché dichiarare nulla e inefficace ogni obbligazione accessoria, nessuna esclusa, anche se non conosciuta e ogni eventuale fideiussione, relative ai doc.ti 2, 2bis e 2 ter del Controparte_7 definiti “contratti di leasing” e dichiarati nulli e inservibili dal Tribunale, e in ogni caso 4/B) accogliere tutte le domande svolte dagli attori in primo grado, così come formulate in citazione e riportate ut supra nella sentenza impugnata: “1)

dichiarare inammissibile, nullo e annullare e dichiarare inesistente e inefficace ogni preteso saldo vantato a credito dalla banca convenuta e dalla Controparte_6 e risolti e chiusi i rapporti di tutti i c/c e in derivati intercorsi, nessuno escluso, e dichiarare A) la dedotta plurima nullità e inefficacia, anche parziale, dei contratti e rapporti tutti su citati, di c/c e di leasing e derivati e di quelli ivi comunque confluiti o con essi in collegamento funzionale e comunque delle relative clausole censurate e altresì la nullità e inefficacia di ogni credito sottostante e di ogni pretesa obbligazione accessoria o inerente ai predetti rapporti principali, compresa ogni connessa eventuale fideiussione, anche omnibus, e ogni altro atto e rapporto o negozio collegato, o rinegoziazione e piano di rientro relative ai negozi o atti collegati e/o in collegamento funzionale e causale con qualsiasi pretesa della banca, comunque con essa intercorsi, anche se ignorato, nessuno escluso; B) eliminare tutti gli oneri dei negozi collegati e strumenti finanziari in derivati intercorsi e condannare la banca al pagamento dei saldi a favore del correntista e 2) di conseguenza condannare A) il Controparte_4 al riaccredito sui rapporti di c/c, con interessi ex art. 117 tub, alla chiusura dei conti stessi e del contratto IRS, e al pagamento, in favore della correntista e con essa degli altri attori, della somma a credito di almeno € 302.734,41, accertando e dichiarando che non sussista alcun credito preteso dalla banca in ordine ai succitati rapporti, e sussistere invece il debito del Controparte_4 e quale residuo credito della correntista per € 302.734,41 quale saldo ricalcolato e ricomprensivo del riaccredito sul c/c Controparte_6 degli oneri dei derivati IRS; condannare in solido il Controparte_6 per la parte di dette somme indicata in € 219.141,76, quali oneri del contratto IRS del 23.09.2008 collegato al leasing 916157 in pari data e per ogni proporzionale accessorio e TAEG; il tutto oltre agli indennizzi per sovraesposizione in CRI, complessivamente pari a ulteriori € 89.760,55 in totale in favore di ciascun attore. In totale quindi almeno € (302.734,41 + 89.760,55 =) € 359.042,18 in favore della Parte_1 e € 89.760,55 in favore di ciascuno dei pretesi fideiussori Controparte_2 Parte_2 [...] e Controparte_1, e quindi in totale a riaccreditare, e a pagare, € 661.776,31, in favore degli attori tutti, con solidarietà attiva tra loro, o in subordine comunque della correntista; e B) sempre in favore dei medesimi, condannare la Controparte_6 a riaccreditare e pagare, in relazione ai predetti rapporti di leasing Controparte_6 la somma di € 352.164,85; e pertanto dichiarare pagate non solo tutte le rate finora scadute ma anche anticipatamente almeno altre sessantasette rate

ciascuno di essi, come anche documentata nel corso del tempo dalle relative attestazioni storiche esibite, e disponendo anche in subordine ogni conseguente compensazione verso la banca, come anche si chiede; 5) e dichiarando e disponendo ordine di cancellazione di ciascun attore da ogni esposizione passiva in CRI, 6) il tutto dichiarando chiusi tutti i predetti rapporti, almeno a far data dalla citazione o comunque dalla sentenza, e comunque riaccreditando sugli stessi e a saldo ogni spettanza a risultare in favore degli attori, e dichiarando altresì che sia la banca sia la società di leasing convenuta non hanno attualmente alcun diritto a esigere somme in relazione ai rapporti tutti intercorsi e di cui sopra, atteso che a seguito dei riaccrediti e compensazioni di cui sopra, non residua alcun credito liquido e esigibile e, anche in seguito alle conseguenti compensazioni, non aveva e non ha tuttora diritto a intimare alcun recesso e comunque alcuna perdita del beneficio del termine o risoluzione in alcun rapporto;” e accogliere ogni altra domanda formulata in citazione in primo grado, e rigettando ogni avversa eccezione, deduzione e domanda. 5) Con vittoria di spese e onorari del doppio grado nei confronti di tutte le parti, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».

Si è costituita in giudizio *Controparte_3* incorporante per fusione il *Controparte_4* e per essa la sua rappresentante *Controparte_5* che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: «in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 cpc e/o ex art. 348-bis cpc l'appello proposto dalla *Parte_1* e dai Sig.ri *CP_1*; sempre in via preliminare, accertare l'inammissibilità delle domande nuove proposte per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 cpc; nel merito, rigettare integralmente ed in ogni sua parte l'appello principale proposto avverso la sentenza nr. ████████ pronunciata in data 05/11/2020 dal Tribunale Bari, in composizione monocratica, in persona del G.U. dott. Francesco Cavone; accogliere l'appello incidentale proposto dalla concludente *Controparte_3* e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, riformare la sentenza nr. ████████ pronunciata in data 05/11/2020 dal Tribunale Bari, in composizione monocratica, in persona del G.U. dott. Francesco Cavone, nella parte in cui ha rigettato la suddetta domanda riconvenzionale proposta dal *Controparte_4* (oggi *Controparte_3*) nei confronti della *Parte_1* in persona del suo legale rappresentante p.t. e dei Sig.ri *Controparte_1* e *Parte_2* con conseguente condanna di questi, in solido, al pagamento della complessiva somma di € 61.160,38, o

quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o risultante come dovuta all'esito della richiesta CTU tecnico/contabile, oltre interessi convenzionali a decorrere dal 23/06/2015; per effetto di quanto innanzi, condannare la Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. ed i Sig.ri Controparte_1, Parte_2 e Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio; in via subordinata, in caso di integrale conferma della sentenza di prime cure, condannare il solo Controparte_2 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio».

Si è altresì costituita in appello Controparte_3 quale incorporante per fusione il Controparte_6 e per essa la sua rappresentante Controparte_5 che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: «- accertata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto da controparte (appello principale) per i motivi meglio esposti in narrativa; nel merito: - rigettare integralmente, per i motivi già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante nei confronti di [...] Controparte_3 con ogni conseguente statuizione e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in questa sede per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, salvo l'appello incidentale qui proposto; in ogni caso: respingere integralmente tutte le domande ed eccezioni avversarie proposte nei confronti di Controparte_3 già Controparte_6 [...] in quanto totalmente destituite di fondamento fattuale e/o giuridico in via incidentale: - relativamente alle domande svolte nei confronti di Controparte_3 già Controparte_6 accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Bari, in favore del Tribunale di Milano in virtù della competenza territoriale esclusiva di quest'ultimo in forza della scelta contrattualmente effettuata dalle parti, ovvero in via subordinata come foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., ordinando, indi, la rimessione della causa avanti il giudice dichiarato competente; - relativamente alle domande svolte nei confronti di Controparte_3 già Controparte_6 [...] accertare e dichiarare, per quanto dedotto in narrativa, la carenza di legittimazione processuale attiva in capo ai signori Controparte_1 [...], Controparte_2 e Parte_2, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con ordinanza del 3.12.2024, questa Corte (in diversa composizione) ha: ordinato a Controparte_3 già Controparte_4 ai sensi

dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del contratto di conto corrente affidato n. [REDACTED] del 19.9.2005, estinto il 12.12.2008 con azzeramento del saldo, e dei rispettivi estratti conto relativi all'intera durata del rapporto; disposto una CTU al fine di verificare, alla luce dei contestati rilievi di nullità dei tassi d'interesse ultra soglia originaria, delle clausole anatocistiche di capitalizzazione periodica degli stessi e di addebiti per indeterminate commissioni di massimo scoperto, la validità delle predette clausole, e di accertare l'effettiva perdita, annotata sul conto posto a sofferenza di cui alla domanda riconvenzionale della banca, determinata dal contratto di *IRS* n. 809240067 del 23.9.08, in atti, nonché l'effettivo accredito, sempre sullo stesso conto, dell'importo di cui alle note di credito emesse dalla società di leasing con riferimento ai tre contratti indicati in citazione, in atti.

All'udienza del 24 ottobre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.

oooooooo

Con il **primo motivo dell'appello principale**, si censura la decisione di primo grado come conseguenza del rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., finalizzata all'acquisizione di atti e documenti riguardanti i rapporti intercorsi e necessari ai fini decisori.

Gli appellanti deducono che la richiesta in giudizio era stata preceduta, *ante causam*, da una istanza ex art. 119 TUB, che era stata disattesa dalle controparti.

Con il **secondo motivo di appello**, si denuncia l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c., per aver ripartito l'onere probatorio non in funzione dell'interesse effettivamente portato, ma in funzione della posizione processuale di attore. Secondo gli appellanti, nel giudizio di accertamento negativo di un credito bancario trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova, sicché, indipendentemente dalla circostanza che l'azione sia stata promossa dal correntista, è sulla banca convenuta che gravano gli oneri di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del credito, dal momento che l'attore in accertamento negativo non fa valere in giudizio

il diritto oggetto dell'accertamento, ma ne postula al contrario l'inesistenza, mentre è la banca che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto.

Gli appellanti, inoltre, deducono non solo la mancata consegna dei contratti di conto corrente, di *leasing*, di *interest rate swap*, ma la loro radicale inesistenza, con conseguente nullità ex art. 117, co. 3, TUB.

Viene poi evidenziato come il CP_6 abbia riconosciuto l'illiceità delle clausole di indicizzazione del *leasing*, riaccreditando a favore di Pt_1 la somma di € 114.414,99, come risultante dalle 16 contabili (dalla n. [REDACTED] alla n. [REDACTED] del 29.12.17).

Con il **terzo motivo di appello**, si censura la mancata condanna del [...] CP_4 al pagamento delle spese processuali in favore degli attori e la condanna di questi ultimi in favore del CP_6, essendo il rigetto della domanda principale conseguenza diretta della mancata collaborazione degli istituti di credito nella esibizione o consegna dei documenti richiesti ed avendo lo stesso CP_6, col citato accredito, implicitamente riconosciuto la nullità della clausola di indicizzazione dei *leasing*.

Con il **quarto motivo di appello** si censura la mancata dichiarazione della nullità delle fideiussioni, che era stata richiesta già in citazione e che poteva essere rilevata *ex officio*.

Con l'**unico motivo di appello incidentale**, Controparte_3, quale incorporante del Controparte_4 censura la decisione di primo grado per aver ritenuto non dimostrata la propria domanda riconvenzionale. L'appellante incidentale rileva di aver prodotto, sin dalla costituzione in giudizio, il contratto di conto corrente n. [REDACTED]), le aperture di credito concesse su detto c.c. in data 12.3.2007 e 14.9.2007, la comunicazione del 25.7.2014 con cui erano stati revocati gli affidamenti ed era stato intimato alla Pt_1 e ai suoi fideiussori il rientro della relativa esposizione debitoria, gli estratti di conto corrente dall'origine del rapporto sino alla chiusura, l'estratto ex art. 50 TUB, il contratto di fideiussione sottoscritto da Controparte_1 e Parte_2

Secondo la banca, dunque, il primo giudice avrebbe omesso di esaminare tutta la documentazione prodotta, di valutare la liceità delle condizioni contrattuali applicate (capitalizzazione trimestrale degli interessi, espressamente pattuita, in linea con la CP_8 del 9.2.2000, a condizione di reciprocità; commissione di massimo scoperto espressamente convenuta tra le parti; apposizione della clausola di salvaguardia contro il

superamento delle soglie usurarie; espressa previsione dello *ius variandi* e presenza di periodiche comunicazioni) e avrebbe errato nel non disporre la richiesta istruttoria tecnica.

Con l'unico motivo di appello incidentale, *Controparte_3* quale incorporante del *Controparte_6*, ha censurato la decisione di primo grado per aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva da parte dei fideiussori.

L'appello proposto da *Parte_1* *Controparte_1* *CP_2* [...] e *Parte_2* è fondato per quanto di ragione.

Sono invece infondati l'appello incidentale proposto da *Controparte_3* quale incorporante per fusione il *Controparte_4* e l'appello incidentale proposto da *Controparte_3* quale incorporante per fusione il *CP_6* [...].

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello principale.

È pur vero che il gravame risulta, per la sua interezza, caotico, disorganico, disordinato, non rispettoso dei principi di sinteticità, chiarezza ed intellegibilità degli atti processuali.

Ciononostante, questa Corte ha comunque potuto individuare le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, donde la loro esaminabilità. Dà conferma di ciò l'attività istruttoria che è stata disposta in corso di causa.

Sul punto va detto che le Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza n. 27199 del 2017, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Ciò premesso, l'appello in esame appare comunque conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Seguendo, nell'esame delle censure, un ordine necessario logico, si impone la prioritaria trattazione del motivo di appello incidentale proposto da *Controparte_3*, quale incorporante il *Controparte_6*, relativo al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Milano.

Il motivo è infondato.

In disparte il rilievo per cui esso è meramente ripetitivo delle deduzioni svolte in primo grado, va sul punto condivisa la decisione del tribunale e va osservato quanto segue.

È pur vero che nei contratti di leasing sottoscritti dalla *Pt_1* è stato indicato il Tribunale di Milano quale foro convenzionale esclusivo per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto. Tuttavia, il foro stabilito dalle parti dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata in via convenzionale e non già ad una competenza inderogabile. Di conseguenza, anche nell'ipotesi in cui esso sia stabilito come esclusivo ai sensi dell'art. 20 c.p.c., non è preclusa la concreta determinazione della competenza territoriale per ragioni di connessione, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza.

Pertanto, come nel caso di specie, in ipotesi di cumulo soggettivo o connessione per l'oggetto o per il titolo (artt. 31-40 c.p.c.), l'attore ha facoltà di adire il giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti, affinché decida in un unico processo sulle cause promosse contro più persone e connesse per l'oggetto o per il titolo, senza limitazioni derivanti da una deroga convenzionale della competenza territoriale (Cass. civ., n. 5030/2000, n. 6882/1996, n. 11212/1996 e n. 159/1990).

Sempre per contemperare esigenze di priorità logico-giuridica, va ora esaminato il motivo di appello incidentale proposto da *Controparte_3* [...] quale incorporante il *Controparte_6*, relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ai fideiussori.

Il motivo è infondato.

Ai fideiussori è sempre consentito sollevare eccezioni attinenti alla validità del rapporto principale. Ciò si desume dall'art. 1939 c.c., a mente del quale la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace. Detta norma cristallizza il carattere di accessorietà dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale, con la conseguenza che la validità della prima è correlata a quella della seconda.

Per tale ragione, il fideiussore è legittimato, anche in via principale, ad esperire azione affinché sia accertata la nullità del contratto o di clausole contrattuali tra il creditore e il debitore principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, *«atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione, che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria, in ragione del suo carattere accessorio»* (cfr., in tal senso, Cass., 8.7.1983, n. 4605, in Foro it., 1983, I, 2789).

Vanno ora presi in esame i motivi di impugnazione, sia principale sia incidentale, che attengono al merito della controversia e, quindi, ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.

Tutte le parti avevano ragione di dolersi della decisione di primo grado nella parte in cui ha affermato l'insufficienza delle allegazioni e il difetto di prova.

Nello specifico, il tribunale ha errato nel disattendere l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dagli attori principali, non avendo considerato che essa era stata preceduta, *ante causam*, da una istanza ex art. 119 TUB e che, quindi, era da ritenersi ammissibile ai fini dell'acquisizione di quei documenti di cui le parti non affermavano di essere in possesso.

Difatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra l'istituto ex art. 119 TUB e lo strumento processuale ex art. 210 c.p.c., il presupposto legittimante l'esibizione è che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, la quale non vi abbia - senza giustificazione - ottemperato (Cass. 7874/22; 7871/22; 4391/22, le quali fanno tutte rinvio al precedente n. 24641/21), come avvenuto nel caso di specie.

Parimenti, il tribunale ha errato nel non avvedersi che la banca aveva già con le prime produzioni depositato la documentazione contrattuale utile per la delibazione della propria domanda riconvenzionale.

A tutto ciò ha posto rimedio questa Corte, dapprima disponendo l'ordine di acquisizione documentale richiesto dalla *Pt_I* e dai suoi fideiussori e,

all'esito, disponendo una CTU contabile finalizzata alla verifica dei vizi denunziati e alla rideterminazione dei rapporti di dare e avere.

A conclusione dell'istruttoria tecnica, hanno trovato positivo riscontro le domande proposte in via principale dalla *Pt_1* mentre si sono rivelate infondate quelle proposte dal *Controparte_4* e da *Controparte_6*.

I criteri di indagine seguiti dal Ctu sono totalmente condivisibili, al pari delle risultanze finali: egli ha analiticamente riportato le condizioni economiche applicate ad ogni singolo rapporto (ai rapporti principali e a tutti i contratti ad essi collegati), ha dato atto delle note di credito emesse dal *CP_6*, ha proceduto con la verifica della sussistenza dei vizi denunziati dagli attori e ha rideterminato i saldi.

Il perito ha evidenziato l'assenza di usura originaria in ognuno dei rapporti analizzati, ha rilevato la mancata capitalizzazione periodica delle competenze trimestrali, ha accertato l'indeterminatezza della pattuizione relativa alle CMS con riferimento al solo c.c. n. [REDACTED]), riportando essa la sola percentuale, ma non anche i criteri e metodi di applicazione, ha calcolato la perdita determinata dal contratto di *interest rate swap* n. 809240067.

Con riferimento al c.c. n. [REDACTED]), egli ha quindi espunto le CMS e determinato la perdita effettiva da *interest rate swap*, mentre, con riferimento al c.c. n. [REDACTED], ha affermato la non necessità di rielaborazioni, confermando le liquidazioni periodiche eseguite dalla banca (CMS compresa) e la capitalizzazione delle stesse al termine di ciascun trimestre, nonché rilevando che detto conto, chiuso il 12.12.2008, era stato girocontato con saldo debitore di € 104,70 sul c.c. n. [REDACTED], senza ulteriore seguito.

In conclusione, il consulente ha riferito che il conto corrente n. [REDACTED], poi n. [REDACTED], alla data di chiusura (22.6.2015), presentava un saldo ricalcolato di € 210.074,40 a credito della *Parte_1* in luogo di quello pari ad € 61.160,38, a debito della stessa, risultante dagli estratti conto bancari. Verificati il mancato superamento delle soglie usurarie e la liceità della capitalizzazione periodica degli interessi, si giungeva a tale importo riaccreditando i pagamenti per commissioni indeterminate e quanto risultante a titolo di perdita dello *swap*, dal momento che tutte le operazioni erano confluite nel conto corrente principale. Con riferimento, poi, alle note di credito, emesse dal *CP_6* in numero complessivo di 16 in data 29.12.2017, riferite ad altrettante fatture con scadenze di pagamento comprese tra novembre 2014 e febbraio 2016, per un totale di € 114.414,09, il consulente ha dato atto che esse, per una parte (per €

56.963,67), erano state registrate in conto corrente (n. ██████████, poi ██████████) in concomitanza ai contestuali addebiti per fatture dello stesso ammontare ed a storno delle medesime e, in altra parte (per € 57.450,42), non erano state registrate, poiché riferite a fatture con scadenze di pagamento successive alla data di chiusura del conto medesimo, e quindi neppure addebitate.

Il Ctu ha anche motivatamente risposto alle obiezioni ed osservazioni dei consulenti di parte: ha confermato l'illegittimità delle CMS, poiché nel caso di specie non contenenti in modo chiaro e determinato i criteri di calcolo e le condizioni di applicazione (non essendo indicata la loro applicabilità alla punta massima di scoperto o in base a criteri differenti, non essendo specificato se bastasse un solo giorno di scoperto o un periodo più lungo, non essendo precisato se lo scoperto dovesse correlarsi all'erogazione e all'effettivo utilizzo di fondi oppure riferirsi anche ad un mero scoperto di valuta, opzione ritenuta illegittima in giurisprudenza); ha evidenziato la correttezza delle espunzioni delle commissioni di disponibilità fondi e delle commissioni di istruttoria veloce, in quanto effetti economici determinati dalla gestione del derivato, incidenti direttamente sul c.c.; ha di conseguenza precisato che l'analisi ha dovuto riguardare non solo la registrazione delle perdite "secche" da IRS, ma tutti gli effetti accessori (interessi passivi, CDF e CIV, che in caso di saldo positivo non sarebbero stati applicati); non ha dato seguito alla richiesta del Ctp di ██████████ *Controparte_3* di predisporre una rielaborazione contabile alternativa comprensiva dei costi dello *swap*, poiché non richiesto dal quesito peritale, appositamente formulato in modo da neutralizzare gli effetti economici delle operazioni in derivati non valide o non opponibili alla cliente.

Il Ctu ha risposto esaurientemente ai quesiti posti dalla Corte e ha fatto corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in costanza di rapporto. Valutazioni, calcoli, rielaborazioni, risposte alle osservazioni e conclusioni, vanno pertanto integralmente condivisi e fatti propri.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, al giudice di merito non è inibito limitare il percorso logico - argomentativo della propria decisione al richiamo delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ove riconosca convincenti le medesime, giacché, con l'accettazione del parere dell'esperto, assolve l'obbligo della motivazione, desumendosi da ciò che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. civ. 25671/21; 4352/19; 21504/18; 15147/18; 7402/17; 24340/15).

Tale principio deve valere anche nel caso di specie.

Gli esiti peritali – poiché, nella rideterminazione del saldo a credito della cliente, è stato fondamentale il recupero delle perdite subite in esecuzione del contratto di *interest rate swap* – impongono una breve digressione sulla nullità del contratto derivato.

Esso è stato stipulato in correlazione ai contratti di *leasing*. Tuttavia, in alcun punto emerge il fine di protezione, risultando invece evidente, anche in considerazione degli ammanchi patiti dalla Sedna, il fine squisitamente speculativo ed il forte squilibrio che si è determinato in danno della cliente. Non risulta, in particolare, la determinazione del suo valore di mercato (c.d. *mark to market*).

Ebbene, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nel risolvere un contrasto di posizioni circa le conseguenze sul contratto della omissione del c.d. *mark to market*, hanno affermato che, in tali evenienze, il negozio sarebbe connotato da «una irrisolutezza di fondo che renderà nullo il relativo contratto perché non caratterizzato da un profilo causale chiaro e definito (o definibile)», con conseguente declaratoria di nullità del contratto derivato per indeterminatezza.

Più di recente, Cass. civ., sez. I, 7 novembre 2022, n. 32705, in Foro It. 2023,9, 1, 2529, ha osservato che «ai fini della validità del contratto di *interest rate swap*, e indipendentemente dalla sua finalità di copertura o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, nella loro totalità, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del *mark to market*, pena la sostanziale indeterminabilità dell'oggetto del negozio, con conseguente nullità strutturale originaria del contratto derivato medesimo». In detta pronuncia gli Ermellini, dopo aver ricordato che «l'accordo delle parti non può limitarsi al *mark to market*, cioè al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale la parte può anticipatamente chiudere l'operazione o un terzo estraneo può essere disposto a subentrarvi, ma deve investire anche gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo, a tal fine, i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse nel tempo», hanno richiamato «la necessità, posta in risalto dalle Sezioni Unite, che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del *mark to market* siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile».

In altri termini, l'approdo giurisprudenziale dal quale questa Corte non può prescindere (e che ormai evidentemente non può più ritenersi limitato alle ipotesi di derivati sottoscritti da Enti Locali – fattispecie trattata dalle Sezioni Unite nel 2020 – ma esteso a tutte i casi generali di *interest rate swap*), qualifica l'assenza degli indicatori e degli elementi necessari perché l'investitore possa valutare pienamente la misura dell'alea (imprescindibile) come una indeterminatezza dell'oggetto del contratto, cui consegue la nullità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1346 c.c., e non una violazione degli obblighi informativi o una illiceità o immeritevolezza della causa contrattuale in astratto o in concreto. Nel caso specifico, le consistenti perdite determinate dall'esecuzione dello *swap* devono far ritenere che la società contraente non fosse assolutamente in grado di conoscerne le condizioni e, conseguentemente, di valutarne l'alea.

La **Pt_1** ha poi chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla “sovrapposizione” in Centrale Rischi.

La domanda non può essere accolta.

La segnalazione in Centrale Rischi operata dal **CP_4** **CP_4** in danno della cliente si è rivelata, all'esito dell'istruttoria tecnica espletata nel presente grado di giudizio, del tutto carente nei presupposti, essendo stato accertato un saldo a credito per la Sedna.

Ciò posto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale cui va data continuità, il danno da illegittima segnalazione in C.R. non può considerarsi *in re ipsa*, ovvero sussistente per il fatto stesso dell'illegittimo operato dell'istituto di credito: è viceversa necessaria, da parte del deducente, la allegazione e la dimostrazione di un danno, nonché la prova del nesso di causalità tra l'attività e il danno patito dal terzo.

Nel caso di specie l'allegazione del danno è stata oltremodo generica: la **Pt_1** non ha specificato se il danno patito sia consistito in ricadute patrimoniali (ad esempio, perdita di nuovi finanziamenti) o non patrimoniali (ad esempio, danno all'immagine). Tanto meno essa lo ha documentato.

Va infine esaminato il motivo di appello con cui si censura la mancata declaratoria della nullità delle fidejussioni prestate dai germani **CP_1** in favore della **Pt_1** per violazione della normativa Antitrust.

Il motivo è infondato.

Sul punto non merita consenso l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. formulata dagli appellati, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Per quel che attiene il caso di specie, va affermata l'astratta rilevabilità della nullità parziale delle fideiussioni in esame (si tratta di fideiussioni successive, ma di poco, al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005), ma va al contempo rilevata l'infondatezza dell'eccezione per difetto di interesse, dal momento che l'eccezione di decadenza non è stata sollevata con le prime difese.

Giova premettere che la questione della nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust in quanto predisposti in conformità allo schema ABI (oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con del. n. 55/2005) è stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado. Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, essa può essere sollevata in ogni stato e grado del processo, ragion per cui gli appellanti non sono incorsi in decadenza sul punto. Viene, dunque, dagli appellanti eccepito che le clausole nn. 2, 6, 8 dei contratti di fideiussione in oggetto sono state redatte secondo la modulistica conforme ABI, censurata dalla Banca d'Italia, in veste di Autorità garante, oltre che in giurisprudenza, poiché attuative di intese restrittive della concorrenza e, più specificamente, viene dedotta la nullità della clausola derogatoria della disciplina ex art. 1957 c.c. (n. 6), mirante ad esonerare la banca dal rispetto dei termini decadenziali ivi previsti. Infatti, va ricordato che, con provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/90 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI, poiché ritenuto frutto di un'intesa anticoncorrenziale. Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della Banca d'Italia, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla Banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale «i diritti derivanti alla banca

dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato» (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (art. 8). Che questo fosse il contenuto del deliberato della Banca d'Italia è pacifico, oltre a trovarsi affermato nelle numerose pronunce della Cassazione, cui è stato devoluto l'esame dell'eccezione di nullità delle fideiussioni riproduttive delle tre clausole dello schema ABI per violazione della normativa antitrust.

La questione è stata definita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con l'enunciazione del principio di diritto - al quale questa Corte intende dare continuità - secondo cui *«i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata»*, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass. civ., sez. un., 30.12.2021, n. 41994; Cass. civ., sez. I, 26.9.2019, n. 24044). Ne discende che, in assenza di prova, da parte degli appellanti, dei presupposti per la caducazione dell'intero contratto, la nullità non può estendersi oltre la clausola che deroga all'art. 1957 c.c., come può avvenire nel caso di specie, essendo la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. del tutto conforme allo schema anticoncorrenziale. Ciò posto, calando il tema della rilevata nullità parziale dei contratti di fideiussione al caso concreto, va evidenziato come - tuttavia - alcun interesse possano gli appellanti nutrire per la declaratoria di nullità della sola clausola ex art. 6, non potendo essi ricavare l'effetto liberatorio dalla garanzia o altro risultato utile (comunque non prospettato), nonostante la banca si fosse concretamente avvalsa dell'art. 6 dello schema anticoncorrenziale (la banca, infatti, ha revocato gli affidamenti con raccomandata del 25.7.2014 ed ha proposto la domanda giudiziale per il recupero dei crediti con la comparsa di costituzione e risposta con domanda

riconvenzionale dell'1.7.2015, pertanto oltre il termine semestrale ex art. 1957 c.c.). La carenza di interesse discende dal non avere gli appellanti proposto tempestivamente l'eccezione di decadenza della banca per inosservanza dei termini ex art. 1957 c.c.: trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2012, n. 8989), gli interessati avevano l'onere di proporla entro le prime difese successive (vale a dire, nel caso che ci occupa, entro il termine di scadenza per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.). Pertanto, non potendosi ricavare l'effetto liberatorio dalla garanzia a causa del mancato compimento di un'attività difensiva necessaria entro gli stringenti termini imposti dalla particolare tipologia di eccezione, va rilevato il difetto di interesse alla declaratoria di nullità, con conseguente rigetto dei motivi di gravame collegati.

L'esito complessivo della controversia impone di porre a carico dell'appellante incidentale (sia quale incorporante il *Controparte_4* sia quale incorporante il *Controparte_6*) il pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori minimi (in ragione del fatto che gli atti difensivi della parte vittoriosa non sono stati redatti in ossequio ai principi di sinteticità, chiarezza e agevole intellegibilità, irrinunciabili già prima della modifica all'art. 121 c.p.c. apportata dal D. Lgs. n. 149/2022).

Quanto alle borsuali (del primo e del secondo grado del giudizio) va specificato che esse vanno poste a carico delle appellate nella misura del 50% per ciascuna.

Sussistono nei confronti di *Controparte_3*, appellante incidentale, sia quale incorporante del *Controparte_4* sia quale incorporante del *Controparte_7* i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.

- P. Q. M. -

La Corte d'Appello di Bari – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. ██████████ R.G., così provvede:

- 1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da *Pt_1* [...] *Controparte_1*, *Controparte_2* e *Parte_2* e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata;
- 2) accerta che il saldo del conto corrente n. ██████████, alla data di chiusura (22.6.2015), ammontava ad € 210.074,40 a credito per la *Parte_1*;
- 3) condanna *Controparte_3* quale incorporante per fusione del *Controparte_4* al pagamento in favore di *Parte_1* dell'importo di € 210,074,40, a titolo di saldo ricalcolato del rapporto di c.c. ██████████, oltre interessi dalla data di chiusura alla data di effettivo pagamento;
- 4) accerta in € 57.450,42 il credito vantato da *Parte_1* nei confronti del *Controparte_6* a titolo di rate dei contratti di leasing non rimborsate entro la chiusura dei rapporti (22.6.2015);
- 5) condanna *Controparte_3* quale incorporante per fusione del *Controparte_6* a pagare in favore della *Parte_1* l'importo di € 57.450,42, oltre interessi dalla data di chiusura dei rapporti alla data di effettivo pagamento;
- 6) ordina a *Controparte_3* quale incorporante per fusione di *Controparte_4* e quale incorporante per fusione del *Controparte_6* la cancellazione della segnalazione eseguita presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia in danno degli attori;
- 7) rigetta ogni altra domanda;
- 8) rigetta l'appello incidentale proposto da *Controparte_3* quale incorporante per fusione del *Controparte_4*;
- 9) rigetta l'appello incidentale proposto da *Controparte_3* quale incorporante per fusione del *Controparte_6*;
- 10) condanna *Controparte_3* quale incorporante per fusione del *Controparte_4* al pagamento in favore degli appellanti principali dei compensi di causa, liquidati, quanto al primo grado, in € ██████████, e, quanto al secondo grado, in € ██████████ in entrambi i casi oltre alle borsuali per euro 1.258,50, al rimborso generale delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
- 11) condanna *Controparte_3* quale incorporante per fusione di *Controparte_6* al pagamento in favore degli

appellanti principali dei compensi di causa, liquidati, quanto al primo grado, in € [REDACTED], e, quanto al secondo grado, in € [REDACTED] in entrambi i casi oltre al rimborso delle borsuali per euro 1.258,50, al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;

- 12) pone definitivamente a carico di *Controparte_3* quale incorporante per fusione di *Controparte_4* nonché quale incorporante per fusione di *Controparte_6* le spese di CTU;
- 13) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012, nei confronti di *Controparte_3* appellante incidentale, quale incorporante per fusione del *Controparte_4* nonché quale incorporante per fusione di *Controparte_9*
[...]

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore
dott. Concetta Potito

Il Presidente
dott. Alessandra Piliego